



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

e dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)

di concerto con il Ministro della giustizia (NORDIO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

con il Ministro della salute (SCHILLACI)

con il Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)

con il Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)

con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)

con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)

con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)

con il Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)

e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (TAJANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2023

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	41
Disegno di legge	»	75
Testo del decreto-legge	»	76

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto-legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, come di seguito si illustra.

Con il presente decreto-legge, il Governo, in attuazione dell’articolo 37 (*Misure urgenti per l’adeguamento agli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea*) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, reca disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari derivanti da atti normativi dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

In sintesi, con il presente provvedimento il Governo intende:

- agevolare la chiusura di n. 8 procedure d’infrazione di seguito elencate:
 - 1) la n. 2014/4075, in materia di aliquota agevolata dell’imposta di registro analoga a quella prevista per l’acquisto prima casa, senza obbligo di stabilire la residenza nel comune in cui è situato l’immobile acquistato (articolo 2);
 - 2) la n. 2021/2170 in materia di revisioni legali (articolo 3);
 - 3) la n. 2021/2075, per l’incompleto recepimento della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 4);
 - 4) la n. 2014/4231, per non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in materia di computo del pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente delle scuole (articoli 11, 12, 13 e 14);
 - 5) la n. 2018/2044, per mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (articoli 7 e 8);
 - 6) la n. 2014/2147, in materia di superamento dei valori limite fissati per il PM10 (articolo 9);
 - 7) la n. 2015/2043 in materia di superamento dei valori di biossido di azoto (articolo 9);
 - 8) la n. 2020/2299 relativa alla qualità dell’aria per quanto concerne i valori limite per il PM2,5 (articolo 9).
- agevolare la chiusura di n. 8 casi di pre-infrazione di seguito elencati:



- 1) caso EU Pilot 2021/10083/FISMA, sui sistemi di garanzia dei depositi bancari (articolo 1);
 - 2) caso EU Pilot (2021) 10047-Empl., in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali (articolo 5);
 - 3) caso ARES (2021)5623843, in materia di attribuzione della Carta del docente anche ai docenti con contratto a tempo determinato (articolo 15);
 - 4) caso NIF 2020/4008, in materia di pubblicità nel settore sanitario (articolo 6);
 - 5) caso ARES (2022)1775812, in materia di istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie e istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor (articoli 7 e 8);
 - 6) Caso Ares (2019) 3110724, in materia di rilascio dei passaporti (articolo 20);
 - 7) caso EU Pilot 2022/10193/ENER, in materia di verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria (articolo 22);
 - 8) caso EU Pilot 10375/22/AGRI, recante modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (articolo 25).
- agevolare la chiusura di n. 1 caso di aiuto di Stato:
 - 1) il caso SA.50274 (2018/EO), in materia di regime di interrompibilità del carico elettrico (articolo 21);
 - adeguare l'ordinamento nazionale ai seguenti atti normativi dell'Unione europea:
 - 1) regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (articolo 16);
 - 2) regolamento UE 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno (articolo 17);
 - 3) regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 in materia di antitortura (articolo 23);
 - 4) regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 in materia di prodotti a duplice uso (articolo 23);
 - 5) regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza (articolo 18);
 - 6) direttiva 2022/738/UE sull'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (articolo 24).



Si illustrano di seguito i contenuti dei singoli articoli, disposti in conformità alla struttura del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ART. 1 (Modifiche al Testo Unico Bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA)

La disposizione reca modifiche al Testo Unico Bancario, al fine di risolvere il caso EU Pilot 2021/10083/FISMA.

La Commissione europea, nell'ambito della propria attività di verifica della corretta trasposizione negli ordinamenti nazionali della direttiva (UE) 2014/49 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui sistemi di garanzia dei depositi (di seguito, la direttiva o DGSD), ha formulato alcuni rilievi sul recepimento della direttiva avvenuto in Italia con l'introduzione di modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 285 (di seguito, Testo Unico Bancario o TUB). In particolare, la Commissione europea ha rilevato la mancanza nell'ordinamento interno della previsione in base alla quale l'autorità nazionale deve effettuare, entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'accertamento del mancato rimborso di depositi da parte della banca, una valutazione relativa all'incapacità, attuale e prospettica, della banca medesima di effettuare i rimborsi per cause connesse con la sua situazione finanziaria (c.d. indisponibilità dei depositi). Dalla dichiarazione di indisponibilità effettuata dall'autorità decorre il termine di 7 giorni lavorativi entro i quali deve avvenire il rimborso dei depositi da parte del sistema di garanzia dei depositanti. Le modifiche proposte sono pertanto volte ad introdurre un termine espresso entro cui effettuare la suddetta valutazione, nonché a chiarire che essa deve essere effettuata anche nel caso in cui venga assunto il provvedimento di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 74 TUB – come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza Kantarev del 4 ottobre 2018 nella causa C-571/16).

La Commissione ha, inoltre, mosso altri due rilievi di minore entità sulle norme di recepimento italiane: l'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva deve essere interpretato nel senso che le passività del depositante nei confronti dell'ente creditizio siano dedotte dall'importo cumulato e non dall'importo rimborsabile; l'articolo 11, paragrafo 6, della direttiva specifica espressamente che l'utilizzo del sistema di garanzia per finanziare misure volte a preservare l'accesso dei depositanti ai depositi coperti sia responsabile solo per l'importo netto dell'indennizzo dei depositi.

Di seguito i contenuti dell'articolato.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 74 TUB. La modifica all'articolo del TUB, che disciplina la moratoria nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, è volta a chiarire, con l'aggiunta di un nuovo comma (3-bis), che la sospensione del pagamento delle passività di qualsiasi genere emesse dalla banca comporta altresì l'impossibilità per i depositanti di accedere ai propri depositi e, pertanto, obbliga la Banca d'Italia a effettuare la valutazione circa la loro indisponibilità. Detta valutazione deve essere effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire dal momento in cui la sospensione dei pagamenti diventa efficace.

Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 96-bis, comma 1-bis, TUB. In particolare, la modifica della lettera a) è volta a chiarire che i sistemi di garanzia devono effettuare il rimborso dei depositi secondo i limiti e le modalità indicati nel TUB, non solo in caso di liquidazione coatta amministrativa ma altresì nel caso in cui sia stato adottato, alternativamente, il provvedimento con cui è dichiarata l'indisponibilità dei depositi. La modifica della lettera c) è volta a dare seguito al rilievo della Commissione circa l'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, specificando che l'intervento del sistema di garanzia sia finalizzato a sostenere quanto debba essere rimborsato ai depositanti al netto di quanto da essi recuperato dall'ente di credito.

Il comma 1, lettera c), modifica l'articolo 96-bis.1 TUB. Le modifiche, di carattere tecnico, sono volte ad assimilare all'avvio della liquidazione coatta amministrativa l'adozione del provvedimento di indisponibilità dei depositi per determinare il momento in cui l'eventuale debito del depositante nei confronti della banca depositaria debba essere compensato al fine della determinazione dell'ammontare massimo rimborsabile del deposito. Con riferimento al comma 5, parte delle



modifiche sono volte altresì a dare seguito ai rilievi della Commissione in merito alla trasposizione dell'articolo 7 della direttiva in merito alla circostanza che sia preso a base l'importo cumulato (e non quello rimborsabile) da cui applicare la deduzione delle passività del depositante, pertanto con effetto favorevole al depositante stesso.

Il comma 1, lettera d), modifica l'articolo 96-bis.2 TUB. La principale modifica all'articolo 96-bis.2 (ossia l'aggiunta del comma 01) è volta a disciplinare il provvedimento con cui la Banca d'Italia dichiara l'indisponibilità dei depositi. La prima parte del comma precisa che per indisponibilità dei depositi si intende l'incapacità, attuale e nel breve termine, della banca di adempiere all'obbligo di restituire i propri depositi per cause direttamente connesse con la sua situazione finanziaria. Accertata l'indisponibilità, la Banca d'Italia la dichiara con provvedimento e valuta la sussistenza dei presupposti del dissesto. Il nuovo comma precisa, infine, che ogni qual volta sia già stata adottata la proposta di avvio della liquidazione coatta amministrativa il provvedimento di indisponibilità dei depositi non viene adottato considerato che gli effetti che conseguono al secondo sono già riconnessi alla prima. Le altre modifiche all'articolo sono volte ad assimilare all'avvio della liquidazione coatta amministrativa l'adozione del provvedimento di indisponibilità dei depositi per determinare i) la data da cui decorre il termine per l'effettuazione del rimborso da parte dei sistemi di garanzia dei depositanti, ii) la data in cui determinare il tasso di cambio nell'ipotesi in cui il deposito sia denominato in valuta diversa dall'euro o da quella dello Stato di residenza del depositante, iii) la data da cui decorre la prescrizione del diritto di rimborso.

ART. 2 (Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075)

Riguardo alla presente disposizione si fa presente che con la procedura di infrazione 2014/4075 sono stati sollevati dubbi in ordine alla previsione di cui Alla nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui prevede un'aliquota agevolata dell'imposta di registro analoga a quella prevista per l'acquisto prima casa, senza obbligo di stabilire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato. Viene in particolare contestata l'individuazione soggettiva dell'agevolazione ("cittadino italiano emigrato all'estero") in quanto non risulterebbe sufficientemente identificato lo status di migrante che non potrebbe essere collegato alla cittadinanza italiana.

Viene pertanto previsto che dell'agevolazione possano godere anche soggetti con un legame con l'Italia di natura lavorativa (svolgimento di attività lavorativa per almeno 5 anni), pur essendo stati costretti ad allontanarsene per motivi lavorativi.

L'agevolazione viene in tal modo ancorata a un criterio oggettivo svincolandola dal criterio di cittadinanza, oggetto della contestazione.

L'agevolazione inoltre non sarebbe fruibile su tutto il territorio nazionale ma in un comune con cui si manifesta un vincolo, individuato dalla nascita, residenza o attività lavorativa.

ART. 3 (Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Procedura di infrazione 2021/2170)

L'articolo reca modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisioni legali, conti annuali e conti consolidati, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170.

La modifica dell'articolo 33 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, scaturisce dall'esigenza di conformare il diritto nazionale alle osservazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2021/2170 con la quale è stato contestato all'Italia l'incompleto recepimento della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

A seguito dell'avvio della procedura d'infrazione, la Commissione europea ha adottato, infatti, un parere motivato ex articolo 258 TFUE, nel quale è segnalato, tra gli altri, il mancato recepimento



dell'articolo 47, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera a), paragrafo 2, lettera b-bis) e lettera d), secondo e terzo trattino, della direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale, così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE.

Nello specifico, l'articolo 47 in parola stabilisce le condizioni che le autorità competenti devono rispettare per lo scambio di carte di lavoro o di altri documenti rilevanti per la valutazione della qualità della revisione legale e le disposizioni richiamate dalla Commissione europea (paragrafo 1, frase introduttiva e lettera a), e il paragrafo 2, lettera b-bis) e lettera d), secondo e terzo trattino) costituiscono, per l'appunto, le novelle introdotte dalla direttiva 2014/56/UE.

Nel parere motivato viene espresso, infatti, quanto segue:

«Benché gli scambi con le autorità dei paesi terzi siano consentiti dalla legislazione nazionale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le suddette prescrizioni della direttiva sono recepite solo in parte nell'articolo 33 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che individua, al comma 1, la Consob quale autorità competente a prestare la cooperazione internazionale. Ciò è confermato dalla risposta delle autorità italiane alla lettera di costituzione in mora della Commissione. Pertanto, il diritto nazionale non definisce le condizioni stabilite per tali scambi dall'articolo 47 paragrafo 1, frase introduttiva e lettera a), paragrafo 2, lettera b bis) e lettera d), secondo e terzo trattino della direttiva 2014/56/UE» concludendo con l'invito all'Italia «ad adottare le misure necessarie per conformarsi al parere motivato entro due mesi dal suo ricevimento».

L'intervento normativo, pertanto, ha l'obiettivo di adeguare la legislazione nazionale alla segnalazione della Commissione europea, mediante l'integrazione dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 39/2010 con le pertinenti disposizioni del citato articolo 47 della direttiva 2006/43/CE così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, viene introdotto nell'articolo 33 del decreto legislativo n. 39/2010, dopo il comma 2, il comma 2-bis che recepisce integralmente i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE modificata dalla direttiva 2014/56/UE, e non per le sole lettere indicate nel parere motivato della Commissione europea. Il testo corrisponde, infatti, in maniera più esauriente, per completezza e omogeneità con la legislazione di altri Stati membri, alla necessità di armonizzare le condizioni di scambio delle carte di lavoro tra i paesi membri. La formulazione del testo deriva dalla comparazione con altri testi normativi di attuazione della direttiva 2006/43/CE come modificata dalla direttiva 2014/56/UE (Belgio, Lussemburgo, Spagna e Germania) nei quali vengono trasposte e localizzate le varie fattispecie di condizioni di scambio di carte di lavoro indicate nell'articolo 47, paragrafi 1 e 2 della direttiva. Come avvenuto negli altri Paesi membri, il punto e) del paragrafo 1 dell'articolo 47 che così recita «la trasmissione di dati personali al paese terzo sia conforme al capo IV della direttiva 65/46/CE», essendo riferito ad una direttiva ormai abrogata, è stato recepito con riferimento alle analoghe disposizioni vigenti, ovvero al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE.

ART. 4 Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale - Procedura di infrazione n. 2021/2075)

L'articolo reca disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

L'intervento normativo trae origine dalla necessità di dar seguito ai rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2021/2075, avviata nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 258 TFUE con nota C(2021)4364 *final* del 15 luglio 2021 e concernente l'implementazione della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel



procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (di seguito, la direttiva).

Nella lettera di costituzione in mora la Commissione contesta, in particolare, la mancata attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva «*nella misura in cui impone di informare un altro adulto idoneo della privazione della libertà personale del minore e dei relativi motivi, qualora sia contrario all'interesse superiore del minore informarne il titolare della potestà genitoriale*».

Al riguardo, la Commissione osserva, in particolare:

- che «[a]i sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 - Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia all'esercente la responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario»; e, dunque,
- che «[q]uesta disposizione non prevede che debba essere informato d'ufficio un altro adulto idoneo qualora sia contrario all'interesse superiore del minore che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale».

Ai fini di una più chiara e completa comprensione della contestazione, giova rammentare che già nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva (doc. COM(2019) 560 *final* del 26.9.2019), la Commissione aveva lamentato che «[i]n metà degli Stati membri non esiste la possibilità di *deroga al diritto di informare il titolare della responsabilità genitoriale o un altro adulto idoneo della privazione della libertà personale di un minore*, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva [...]».

Deve prendersi atto che, in effetti, la suddetta possibilità di deroga non risulta espressamente contemplata dalla nostra normativa sul processo minorile, e in particolare dall'articolo 18 del d.P.R. 448/1988.

Per tale ragione, con la disposizione in esame si interviene sul comma 1 della norma citata al fine di chiarire che «*[q]uando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne*».

ART. 5 (Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl)

Riguardo alla presente disposizione, si fa presente che la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014", ha introdotto, all'articolo 18, la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera con quelli maturati presso determinate gestioni previdenziali italiane. Il cumulo può essere richiesto se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano. La norma venne adottata al fine di chiudere la procedura d'infrazione 2014/4168, a seguito della causa C-233/12 (Simone Gardella contro INPS), relativa alla facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso l'INPS con quelli maturati presso organizzazioni internazionali per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. A legislazione vigente non è pertanto consentito, attraverso l'esercizio della facoltà di cumulo, conseguire il diritto ad una prestazione pensionistica diversa da quanto indicato espressamente dall'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115. La Commissione Europea - Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione, in data 17.12.2021, con l'apertura del caso EU Pilot (2021) 10047-Empl, ha formalizzato ulteriori rilievi all'Italia relativamente alla questione della totalizzazione dei diritti a pensione di lavoratori che hanno prestato attività lavorativa presso organizzazioni internazionali e in Italia. Con riferimento al citato articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n.115, la Commissione ha rilevato la necessità che il cumulo possa essere richiesto anche



per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata, al fine di evitare difformità di trattamenti tra lavoratori degli Stati membri e quindi impedire ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori ex articolo 45 del TFUE. Al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione a carico dell'Italia per violazione del diritto euro-unitario, si prevede pertanto di novellare il citato articolo 18, estendendo la facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso l'INPS con quelli maturati presso organizzazioni internazionali anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata.

ART. 6 (Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008)

L'articolo reca disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. La modifica è finalizzata a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF 2020/4008 - Pubblicità nel settore sanitario- Comma 525 art. 1 L.15/2018, in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria, scongiurando così una eventuale procedura di infrazione. La modifica tiene conto delle osservazioni mosse dalla Commissione sull'asserito contrasto del divieto di cui all'art. 1, comma 525, della legge 145/2018 con le norme europee in tema di diritto di stabilimento e prestazione di servizi. Il divieto viene, pertanto, limitato ai casi in cui la comunicazione commerciale abbia ad oggetto offerte, sconti o promozioni che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari per carattere attrattivo e suggestivo.

Verrebbe in tal modo garantita la proporzionalità delle limitazioni rispetto a quelle informazioni decettive nei confronti del peculiare consumatore a cui si rivolgono, che è di fatto un paziente e quindi un soggetto certamente in asimmetria informativa e di norma in una naturale situazione di debolezza e di necessità.

ART. 7 (Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

Con riferimento alla presente disposizione, si fa presente che il radon è un gas radioattivo classificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), attraverso l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (AIRC), nel gruppo 1 delle sostanze per le quali vi è la massima evidenza di cancerogenicità e rappresenta uno dei principali fattori di rischio di tumore ai polmoni, dopo il fumo. La direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, obbliga gli Stati membri dell'Unione europea a predisporre un Piano d'azione per il radon che affronta i rischi a lungo termine dovuti alle esposizioni al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua. Il Piano d'azione deve tenere conto degli aspetti elencati nell'apposito allegato III ed è aggiornato periodicamente. La sopra citata direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 31 luglio 2021, n. 101 ed è ancora in corso la procedura per l'adozione del *Piano nazionale d'azione per il radon* mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica e della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e l'Istituto superiore di sanità (ISS), ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101. La mancata adozione e attuazione del Piano nazionale, prevista dalla direttiva 2013/59/Euratom, ha comportato l'avvio della procedura di infrazione 2018/2044/ENER con l'invio della lettera di richiesta di informazioni da parte della DG ENER della Commissione europea che ha, tra l'altro, chiesto di essere costantemente informata sull'attuazione del Piano nazionale. Più recentemente la DG ENER della Commissione europea ha avviato una richiesta di informazioni ARES (2022)1775812, con carattere d'urgenza, al fine di evitare una procedura di infrazione. La richiesta riguarda le misure di prevenzione adottate nella Provincia di Taranto contro i pericoli derivanti dall'esposizione al radon. In particolare, la Commissione europea ritiene che le misure sinora



intraprese in quel territorio siano insufficienti a garantire il rispetto della direttiva 2013/59/Euratom con specifico riferimento alla protezione della popolazione dall'esposizione al radon.

Tra i contenuti del Piano nazionale d'azione per il radon, rilevano i seguenti elementi:

1. strategia per l'esecuzione di indagini sulle concentrazioni di radon in ambienti chiusi o concentrazioni di gas radon nel suolo al fine di stimare la distribuzione delle concentrazioni di radon in ambienti chiusi, per la gestione dei dati di misurazione e per la determinazione di altri parametri pertinenti (quali suolo e tipi di roccia, permeabilità e contenuto di radio-226 della roccia o del suolo);
2. metodologie, dati e criteri utilizzati per la classificazione delle aree prioritarie o per la determinazione di altri parametri che possano essere utilizzati come indicatori specifici di situazioni caratterizzate da un'esposizione al radon potenzialmente elevata;
3. identificazione delle tipologie di luoghi di lavoro ed edifici pubblici, ad esempio scuole, luoghi di lavoro sotterranei e luoghi di lavoro o edifici pubblici ubicati in determinate zone in cui sono necessarie misurazioni della concentrazione di radon sulla base di una valutazione del rischio, tenendo conto, ad esempio, delle ore di occupazione;
4. identificazione delle tipologie di attività lavorative per le quali i lavoratori effettuano prestazioni in uno o più luoghi di lavoro, gestiti anche da terzi, la cui esposizione cumulativa al radon può comportare un rischio che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione;
5. strategie per la riduzione dell'esposizione al radon nelle abitazioni e per affrontare in via prioritaria le situazioni di cui al punto 2;
6. strategie volte a facilitare interventi di risanamento dopo la costruzione;
7. strategia, compresi i metodi e gli strumenti, per prevenire l'ingresso del radon nei nuovi edifici, inclusa l'identificazione di materiali da costruzione con esalazione di radon significativa;
8. strategia per la comunicazione finalizzata a sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica e a informare i responsabili delle decisioni a livello locale, i datori di lavoro e i dipendenti in merito ai rischi del radon, anche associati al consumo di tabacco;
9. orientamenti riguardanti i metodi e gli strumenti per le misurazioni e gli interventi correttivi.
10. orientamenti per la qualificazione dei servizi di dosimetria e dei servizi esperti in interventi di risanamento da radon;
11. sostegno alle indagini finalizzate al rilevamento del radon e agli interventi di risanamento, soprattutto per quanto concerne le abitazioni private con concentrazioni di radon estremamente elevate;
12. obiettivi di lungo termine in termini di riduzione del rischio di cancro dei polmoni attribuibile all'esposizione al radon (per fumatori e non fumatori);
13. presa in considerazione di altre questioni associate e programmi corrispondenti, quali programmi sul risparmio energetico e la qualità dell'aria in ambienti chiusi.

La responsabilità per l'attuazione del Piano nazionale è affidata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della salute che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno una funzione di definizione dei contenuti e di monitoraggio della realizzazione delle attività.

La presenza del gas radon rappresenta una criticità poiché il territorio nazionale è caratterizzato da siti con emissività di radon importante in virtù sia della geomorfologia del territorio che delle tecniche costruttive utilizzate, oltre che da altri fattori di gestione della qualità dell'aria indoor. La predisposizione del Piano, svolta con la collaborazione delle amministrazioni interessate, ha evidenziato tale criticità. L'attuazione del piano, discendendo dal recepimento di una direttiva, rappresenta un obbligo comunitario, al quale fare fronte con un impegno di risorse, non reperibili negli stanziamenti ordinari.

Gli interventi necessari sono, in particolare:

- individuazione delle aree interessate, "aree prioritarie", con strumenti di tipo sia geomorfologico e sia di misurazione diretta della concentrazione media annua di radon indoor;



- attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche della situazione;
- monitoraggio dell'evoluzione della situazione
- azioni di formazione dei lavoratori, di informazione della popolazione interessata
- strategie di connessione tra la prevenzione e riduzione del gas radon indoor e gli interventi di efficientamento energetico e gestione della qualità dell'aria indoor.

Il problema dei costi deve, dunque, essere evidentemente tenuto in considerazione anche per consentire al Ministero della salute e al Ministero della sicurezza energetica di garantire la piena attuazione del Piano.

Al fine, pertanto, di consentire alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, di disporre di sufficienti risorse finanziarie per adempiere all'adozione dei provvedimenti opportuni in ottemperanza a quanto previsto dal Titolo IV, Capo I del suddetto decreto, con la norma in esame, si propone di istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per il finanziamento degli interventi di individuazione delle aree, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2021, n. 101, in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici, ai sensi dell'articolo 11, Capo I, titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101.

ART. 8 (Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

Analogamente con quanto previsto per l'articolo 7, con la presente disposizione, si propone di istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro ogni anno dall'anno 2023 all'anno 2031, per il finanziamento degli interventi di riduzione e prevenzione del radon indoor e per interventi sinergici di efficientamento energetico, qualità dell'aria negli ambienti chiusi e prevenzione e riduzione del gas radon indoor.

ART. 9 (Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)

L'articolo reca misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, impone agli Stati membri di limitare le emissioni inquinanti ed è oggetto di tre procedure:

- la prima infrazione, 2014/2147 ha ad oggetto la contestazione circa il superamento nelle zone interessate, dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e la mancata adozione delle misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell'insieme delle zone interessate. In relazione a tale procedura, l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia europea nella causa 644/18 ;
- la seconda infrazione (2015/2043) ha ad oggetto il superamento e la mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto. Nell'ambito di tale procedura, è stata pronunciata dalla Corte europea di giustizia sentenza di condanna nella causa n. 573/2019;
- nel 2020 la Commissione apre la procedura di infrazione (2020/2299) relativamente al PM2,5.

Tra le varie iniziative intraprese dall'Italia per la risoluzione delle procedure si inserisce il Protocollo "Aria Pulita" sottoscritto, nell'ambito del *Clean Air Dialogue*, a Torino in data 4 giugno 2019, recante un Piano d'azione della durata di 24 mesi per il miglioramento della qualità dell'aria.

In particolare, nell'ambito di intervento 3 "Mobilità", sono delineate quali azioni di intervento:

- 1) Azione 1. - Introduzione dei criteri ambientali nella disciplina della circolazione in ambito



extraurbano che prevede quale misura attuativa: “A) formulare una proposta di modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, volta ad introdurre il criterio ambientale per l’adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione, limitatamente ai tratti autostradali adiacenti ai centri urbani, con particolare riferimento alla riduzione dei limiti di velocità”;

- 2) Azione 2 – Controllo delle aree a traffico limitato che individua quale misura attuativa “formulare una proposta di modifica della legge n.127 del 1997 e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250 e congiuntamente dell’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 al fine di meglio precisare la possibilità dell’utilizzo dei dispositivi per il controllo delle aree a traffico limitato anche all’interno di tali aree e non solo nelle zone di varco”.

In tale contesto, si inserisce la disposizione in esame che è finalizzata ad attuare le misure indicate dal Protocollo di Torino, strumentali al superamento delle contestazioni all’Italia oggetto delle procedure di infrazioni citate.

Tenuto conto della misura attuativa delineata dall’Azione 1 prevista dal protocollo di Torino, al **comma 1, lettera a)**, si introducono modifiche all’articolo 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada, prevedendo un nuovo sistema di regolamentazione della velocità sulle strade extraurbane principali, secondarie e sui tratti stradali o autostradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi, finalizzato a ridurre le emissioni inquinanti connesse ai trasporti.

In particolare, il comma 1-*bis* radica, in capo alle regioni e alle province autonome, sulle strade nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell’aria, la possibilità di disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane principali, secondarie e locali, limitatamente ai tratti stradali o autostradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi. La disposizione, al fine di assicurare la valutazione di tutti gli interessi coinvolti, prevede che vengano sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli enti proprietari o gestori dell’infrastruttura stradale.

Il comma 1-*ter* prevede che l’ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale provvede a rendere noti all’utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3 del Codice della strada, ovvero con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

Il comma 1-*quater* prevede che il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis può essere effettuato ai sensi dell’articolo 201, comma 1-bis, lettera f, ovvero con i dispositivi non presidiati da operatori, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168.

Il comma 1-*quinqies* stabilisce l’applicabilità delle sanzioni di cui all’articolo 142 del Codice della strada nei casi di mancata osservanza dei limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis.

Infine, la disposizione di cui al **comma 1, lettera b)**, prevede, in coerenza con l’obiettivo di estendere la possibilità del controllo automatico all’interno ed in uscita dalle zone traffico limitato (ZTL), individuato nell’Azione 2 del Protocollo di Torino, l’inserimento, all’interno dell’art. 7 del Codice della Strada, del comma 9-*ter*), relativo alla possibilità, per i Comuni, di stabilire un tempo di permanenza massimo all’interno delle ZTL, anche in relazione alle categorie e ai veicoli interessati.

ART. 10 (Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d’infrazione n. 2014/2147)

La presente disposizione è volta ad evitare l’aggravamento della procedura d’infrazione n. 2014/2147, relativa al superamento dei valori limite fissati per il PM10, già giunta alla fase di sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 10/11/2020 (C-644/18), con cui è stato dichiarato l’inadempimento dell’Italia rispetto agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE in relazione allo stato di qualità dell’aria ambiente in diverse zone del territorio nazionale.



Il duplice scopo perseguito dalla norma, ovvero di limitare progressivamente la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali e, ove possibile, di prediligere il recupero e valorizzazione di tali residui, risponde alla finalità di dare attuazione alla transizione ecologica, nel senso di rendere meno dannosi per l'ambiente determinati comportamenti consolidati (nella specie, la pratica dell'abbruciamento dei residui agricoli) e 'costumi' delle persone (nella specie, della categoria degli agricoltori) e al contempo di recuperare e valorizzare i residui agricoli attraverso la creazione di una filiera di raccolta e di trasformazione degli stessi in un prodotto (pellet o combustibile per teleriscaldamento ad esempio) avente valore di mercato. La disposizione si inserisce nel Protocollo Aria Pulita sottoscritto il 4 giugno 2019 a Torino, in occasione del *Clean Air Dialogue* tra l'Italia e la Commissione europea, che, sul tema dell'abbruciamento dei residui agricoli, prevedeva che entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste formulassero una proposta di modifica del decreto legislativo n. 152/2006 volta progressivamente a limitare la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali, anche nell'ottica del recupero e valorizzazione di tali residui, ed è legata al Piano per la qualità dell'aria inserito nella sezione riforme della Missione 2 del PNRR. In attuazione di tale impegno, sono stati svolti numerosi incontri con gli uffici competenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di elaborare e concordare un testo normativo avente la finalità sopra descritta.

ART. 11 (Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

L'**articolo 11** reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle AFAM, ossia le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale.

La norma stabilisce che gli articoli 485, comma 1, e 569, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, recante: "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" (rispettivamente commi 1 e 2 del presente articolo), così come modificati dall'articolo 14 del presente decreto si applichino nei confronti del personale delle AFAM di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ad eccezione delle parole "a far data dall'anno scolastico 2023 - 2024".

Tali norme continuano ad applicarsi al personale docente e tecnico amministrativo delle AFAM che, prima dell'intervento normativo della legge n. 508 del 1999 (che ha previsto all'articolo 2, comma 6, un apposito Comparto), era disciplinato dal contratto collettivo nazionale del personale della scuola. Poiché, anche successivamente all'approvazione della legge n. 508 del 1999, né la disciplina specifica di comparto né i regolamenti di attuazione della medesima legge istitutiva hanno disposto alcunché in materia di riconoscimento del servizio in pre-ruolo, svolto dal personale delle Istituzioni, a fini di carriera, sulla scorta dall'art. 5 del CCNL del 4.08.2010, relativo al personale del comparto AFAM, recante "*Conferma di discipline preesistenti*" nonché del parere prot. 4674 del 6 luglio 2012 - reso dal MEF-RGS, si è continuato, sino ad oggi, ad applicare al personale dipendente delle predette Istituzioni la normativa vigente al momento in cui faceva parte del comparto scuola, laddove non diversamente disciplinato.

Con diverse pronunce (sentenze e ordinanze nn. 22552/2016, 22558/2016, 29791/2018, 31149/2019, 15231/2020, 24201/2020, 4877/2020), la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto in base al quale, ai fini delle ricostruzioni di carriera, la Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, impone di riconoscere integralmente l'anzianità di servizio maturata dal personale del comparto assunto con contratti a termine. Si segnala, in particolare, la sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Lavoro, del 28 novembre 2019, n. 31149, nella quale si precisa che: "*L'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive, disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello*



fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato”.

Per quanto concerne il personale tecnico-amministrativo, con la sentenza n. 31150/2019 della Suprema Corte è stato disapplicato l'articolo 569 del decreto legislativo n. 297 del 1994, sulla base del seguente principio di diritto: *“Nel settore scolastico, l'art. 569 del d.lgs n. 297 del 1994, nella parte in cui limita il riconoscimento al personale ATA assunto con contratti a termine, e definitivamente immesso in ruolo, di un'anzianità pari al servizio effettivo prestato, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE e va disapplicato”.*

Al momento, l'applicazione della Clausola 4, come interpretata nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea e della Corte di Cassazione, è lasciata alla decisione del giudice del lavoro, cui è costretto a rivolgersi il personale delle istituzioni AFAM impugnando il decreto di ricostruzione di carriera emanato dalle singole istituzioni in applicazione della disciplina di cui agli articoli 485, comma 1, e 569, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994.

Tanto premesso, la disposizione mira a superare le criticità constatate nella procedura di infrazione n. 2014/4231, nell'ambito della quale la Commissione UE ha evidenziato che l'Italia abbia violato le clausole 4 e 5 dell'“Accordo quadro” allegato alla direttiva 1999/70/CE, in base al quale il contratto di lavoro “a tempo determinato” può essere utilizzato - in quanto meno vantaggioso per il lavoratore di quello “a tempo indeterminato” - solo al fine di fronteggiare esigenze straordinarie ed occasionali, chiedendo, pertanto, che si ponga fine alla prassi di perpetuare forme contrattuali destinate a situazioni del tutto eccezionali, in violazione della normativa nazionale e di quella europea.

ART. 12 (Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

La presente disposizione trae origine dal rilievo formulato dalla Commissione europea in ordine alla non conformità della legislazione italiana alle disposizioni unionali in materia di lavoro a tempo determinato, anche per la categoria del personale volontario c.d. discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui rapporto con l'Amministrazione andrebbe in sostanza regolato secondo il suindicato istituto giuridico e non con le modalità semplificate degli attuali richiami in servizio come regolamentati dalla legislazione nazionale.

Verificati i profili di criticità applicativa e di scarsa utilità operativa dello strumento del rapporto di lavoro a tempo determinato qualora applicato al servizio dei cd. discontinui, è stato predisposto un intervento legislativo che, interrompendo il meccanismo dei cosiddetti richiami in servizio del personale discontinuo, supera in modo definitivo la situazione di fatto che ha generato l'apertura della procedura di infrazione, escludendo il rischio di dover sostenere i connessi oneri economici.

Infatti, con il potenziamento delle dotazioni organiche delle qualifiche dei vigili del fuoco e degli operatori, si potranno compensare i notevoli riflessi negativi, sia sul piano organizzativo che funzionale, che verrebbero a generarsi per i mancati richiami del personale volontario discontinuo, assicurando il mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia dei compiti istituzionali svolti dal Corpo nazionale.

Pertanto, al comma 1, sono state individuate in numero pari a 550 (di cui 350 vigili del fuoco e 200 operatori) le unità di personale da assumere in via straordinaria e a tempo indeterminato, sulla base dell'effettivo impiego reso dal suddetto personale in diversificate attività presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale (completamento delle squadre di intervento, supporto amministrativo, autista per i servizi di istituto, piccoli interventi di manutenzione, ecc.). Tale numero è stato determinato considerando le ore di servizio annue mediamente prestate dal personale discontinuo fino al 2020 (circa 720.000) e che in futuro dovranno essere rese da personale assunto a tempo indeterminato. Tuttavia, non si può non tener conto della recrudescenza degli incendi boschivi verificatesi nell'ultimo biennio che ha comportato un impegno straordinario dei vigili del fuoco con una mobilitazione nazionale di personale e mezzi evidenziando la necessità di un assetto che permetta una più capillare operatività in ambienti di grande pregio ambientale al fine di aumentare la rapidità



e l'efficacia di intervento delle strutture del Corpo nazionale. La previsione di presidi rurali risponde proprio all'esigenza non più rinviabile di potenziare il sistema di contrasto statale con squadre e reparti aggiuntivi dislocati all'interno o in prossimità dei parchi e delle aree protette. In tale contesto non potendo contare sull'apporto del personale discontinuo, che sarebbe risultato particolarmente prezioso per la rapidità di richiamo in servizio e la flessibilità di impiego, occorre sopperire con un potenziamento della componente operativa di ruolo già computata nel contingente di 350 unità. Si prevede, di conseguenza, un incremento della dotazione organica di cui alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che viene rideterminata in base ai suddetti incrementi.

Le assunzioni sono previste a decorrere dal 1° ottobre 2023 (comma 2) per garantire il necessario periodo di transizione dall'attuale sistema, basato sui richiami in servizio del personale discontinuo, al futuro assetto che verrà determinato dalle assunzioni in argomento, traguardando in tal modo anche il periodo estivo, particolarmente delicato tra l'altro per l'espletamento della campagna antincendio boschivo, che rende solitamente più gravoso l'impegno del Corpo sull'intero territorio nazionale. Trattandosi di assunzioni straordinarie connesse alla cessazione dei richiami dei volontari cd. discontinui per far fronte alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, rispetto alle modalità già utilizzate in casi analoghi, che prevedevano una percentuale di riserva del 30% a favore della graduatoria del personale discontinuo formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata indicata la possibilità di assumere tutte le 550 unità dalla citata graduatoria. Ciò consentirà di assorbire un più alto numero di unità dalla graduatoria di stabilizzazione di tale personale volontario. Inoltre, per le assunzioni nella qualifica di operatore, che determinerebbe il passaggio da un'attività prettamente operativa ad un'attività tecnico-professionale, si dispone lo svolgimento di una selezione, attraverso un apposito bando, per accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le specifiche funzioni proprie della qualifica di operatore di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Il comma 3 quantifica gli oneri assunzionali complessivi connessi alle 550 unità da assumere.

Il comma 4 individua gli oneri relativi alle spese di funzionamento (vettovagliamento e vestiario) relative alle predette assunzioni, stabiliti in euro 703.630 per l'anno 2023 e in euro 550.000 a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 3 e 4.

Il comma 6 circoscrive l'impiego annuale del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa pari a euro 10.600.000 a decorrere dall'anno 2023. Tali risorse saranno utilizzate a copertura delle spese del personale volontario cd. puro che, a differenza dei discontinui, potrà continuare ad essere impiegato per le attività del Corpo nazionale.

Il comma 7, con l'autorizzazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Inoltre, il comma 8, al fine di favorire il processo di graduale assorbimento nei ruoli operativi del Corpo nazionale del personale discontinuo in possesso di specifici requisiti, introduce la percentuale di riserva del 30% a favore della graduatoria del personale discontinuo formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per le rimanenti assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), pari a 750 unità nel triennio 2021-2023.

ART. 13 (Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

Con la presente disposizione, vengono disposti gli interventi sull'assetto delle norme vigenti, concernenti il personale volontario del Corpo nazionale, che si rendono necessari al fine di adeguarlo al nuovo quadro che scaturisce a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea. Va, al riguardo, precisato che il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, attuativo del progetto di riordino del Corpo nazionale recato dalla legge delega 7 agosto 2015, n. 124, ha previsto che i volontari del Corpo nazionale, già iscritti nell'unico elenco tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, potessero chiedere l'iscrizione in appositi nuovi elenchi distinti in due tipologie, rispettivamente per



le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo stesso. Si sottolinea anche che il citato decreto ha disposto che solo il personale iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche (c.d. discontinuo) può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga. L'Amministrazione ha dato attuazione alla disposizione in argomento, avviando immediatamente le iniziative amministrative che hanno condotto all'effettiva attivazione dei due elenchi. Sul punto si evidenzia che si è operato partendo dal fatto che la procedura di infrazione non concerne i volontari - che la stessa Commissione definisce "puri" - che operano nei distaccamenti volontari istituiti sul territorio, bensì solo i volontari cd. discontinui, quelli cioè richiamati per le esigenze delle strutture centrali e periferiche del Corpo. Va anche tenuta presente la significativa scelta operata dal legislatore nel 2017, quando nel decreto legislativo del 29 maggio 2017 n. 97, all'articolo 14, ha espressamente previsto che l'elenco in cui sono iscritti i cd. volontari discontinui è ad esaurimento, con ciò già prefigurando la conclusione di tale modalità di impiego del predetto personale. Pertanto, le disposizioni di cui al presente articolo devono necessariamente tener conto dell'esigenza di non abrogare *sic et simpliciter* il complesso delle norme che disciplinano l'apporto del personale volontario ma, soprattutto, di orientarne l'applicazione ai soli volontari cd. puri, quelli cioè che operano e continueranno ad operare nei distaccamenti volontari del Corpo.

Per tali finalità il **comma 1 lett. a)** integra il comma 1 dell'articolo all'articolo 6, decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, così come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 97 del 2017, prevedendo che le assunzioni in deroga, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale. All'uopo, si evidenzia che il citato articolo 6 già prevede che il solo personale volontario discontinuo possa essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. In tale ambito viene introdotta la specifica percentuale del 30% delle assunzioni straordinarie che in futuro interesseranno la qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale, e viene indicata, quale bacino da cui attingere, la citata graduatoria dei discontinui.

Tali iniziative non consentono certamente una risposta esaustiva per tutta la platea degli iscritti negli elenchi dei c.d. discontinui, ma, oltre ad interrompere il meccanismo dei richiami in servizio e, quindi, il rischio di infrazione comunitarie, costituiscono un segnale concreto nei confronti delle aspirazioni del predetto personale nei limiti delle oggettive possibilità di questa Amministrazione.

Al **comma 1**, lett. b), mediante l'inserimento dell'art. 12-*bis*, che novella il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale, e segnatamente quelle del Capo II, Sezione II. In particolare, il **comma 1** del cennato articolo aggiuntivo stabilisce che le predette disposizioni si applicano esclusivamente al citato personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del medesimo Corpo, mentre il comma 2 dispone nelle more dell'adozione del regolamento che disciplinerà i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario, le disposizioni del vigente decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al **comma 2** dell'articolo in esame, si conferma, per il solo personale volontario puro, la vigenza dell'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, cioè della norma che esclude un rapporto di lavoro derivante da contratto a tempo determinato per tale personale.

Diversa finalità ha il **comma 3**: con tale norma, l'Amministrazione intende confermare la validità di quelle norme volte a non disperdere le professionalità acquisite dal personale volontario, ma, anzi, a valorizzarlo, consentendo canali particolari di accesso con assunzioni a tempo indeterminato al Corpo nazionale. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni in materia di riserva di posti nei concorsi pubblici per l'accesso a tutte le qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto



legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, elevando dal 25 al 35% la riserva di posti, in favore dei volontari, nell'ambito del concorso pubblico per l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco. Con lo stesso provvedimento normativo, sono state anche introdotte ulteriori riserve in favore dei volontari, pari al 10% dei posti disponibili, in tutti gli altri concorsi di accesso nei ruoli del Corpo nazionale.

Si fa riferimento ai novellati articoli 21 (concorso per vice ispettore antincendi), 41 (concorso per vice direttore), 53 (accesso al ruolo dei direttivi medici), 62 (accesso al ruolo dei direttivi ginnico sportivi), 97 (accesso al ruolo collaboratori e sostituti direttori amministrativo contabili), 108 (accesso al ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico informatici), 119 (accesso al ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori) e 126 (accesso al ruolo dei funzionari tecnico informatici direttori) del decreto legislativo n. 217/2005 (articoli ora sostituiti dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127). Allo stesso modo, in ordine all'accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti, che avviene mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presente presso i centri per l'impiego, nel citato decreto legislativo di riordino è stata attribuita la precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si è già fatto cenno alla norma che consente al solo personale discontinuo di poter essere oggetto di eventuali assunzioni straordinarie. Per tale personale è in atto, già dal 2018, una procedura di stabilizzazione che, non prevedendo, per la prima volta, alcun limite di età per l'ingresso, ha generato una graduatoria di 8946 idonei, dalla quale sono state sinora assunte 754 unità, fino ad arrivare alla posizione n. 2045 per l'ultimo assunto (si precisa che sono molti i volontari che non si presentano alla prova e, previa giustificazione, restano in graduatoria). Dalla suddetta graduatoria è possibile attingere per il 30% delle assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco.

Si precisa che il predetto personale discontinuo ha potuto e potrà accedere, sempre per il 30% dei posti, alle seguenti assunzioni straordinarie:

- articolo 1, commi 287, 289 e 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018): 350 assunzioni nel 2018, 100 assunzioni nel 2019, 383 assunzioni nel 2020, 383 assunzioni nel 2021 e 384 assunzioni nel 2022;
- articolo 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019): 650 assunzioni dal 10 maggio 2019, 200 assunzioni dal 1° settembre 2019 e 650 assunzioni dal 1° aprile 2020 (parte di tali assunzioni è stata riservata per esaurire definitivamente la graduatoria del concorso pubblico a 814 posti indetto nel 2008);
- articolo 1, commi 136 e 137 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020): 60 assunzioni a decorrere dal 1° aprile 2020, 40 assunzioni dal 1° ottobre 2021 e 100 assunzioni dal 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Con la presente norma verrà ampliata la possibilità di attingere alla predetta graduatoria anche per tutte le 550 nuove assunzioni straordinarie ivi previste, sia, in parte, per le rimanenti assunzioni straordinarie di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 4** introduce disposizioni volte a porre rimedio ad alcune anomalie verificatesi in questi primi anni di applicazione delle norme concernenti lo scorrimento della graduatoria dei discontinui. In particolare, si prevede che l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria. Si è infatti verificato, ad esempio, il fenomeno di reiterata presentazione di certificati medici da parte delle stesse persone chiamate ad effettuare i predetti accertamenti, che costituiscono condizione necessaria per l'assunzione. Tale fenomeno, oltre ad appesantire le procedure assunzionali generando una permanenza senza fine nella graduatoria, costituisce un evidente segnale di mancanza dei requisiti necessari all'assunzione o di non interesse alla stessa.

Il **comma 5**, nel tener conto della complessità del passaggio al nuovo regime imposto dalle determinazioni unionali e dei tempi necessari a portare a conclusione le 550 assunzioni straordinarie, consente il passaggio definitivo al nuovo assetto al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo precedente e comunque entro il 30 ottobre 2024.

La disposizione, inoltre, consente alle 350 unità assunte come vigili del fuoco di continuare a svolgere le funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario nelle more dell'avvio del



corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Ciò al fine di evitare che l'immediata interruzione dei richiami possa determinare ripercussioni negative sull'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **comma 6** persegue un'armonizzazione con le indicazioni della Commissione europea circa la natura della prestazione di lavoro resa dal personale discontinuo, che viene assimilata ad un rapporto di lavoro a tempo determinato. La norma, quindi, al fine di concentrare le opportunità di assunzione nel Corpo nazionale, sui soggetti privi di occupazione lavorativa, stabilisce che a decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco e nella graduatoria di cui al comma 3, permane nei medesimi se iscritto nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2023.

ART. 14 (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231)

L'articolo reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Esso interviene sulle previsioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico Istruzione) per quanto di competenza del personale scolastico affinché i servizi "pre-ruolo", non integralmente considerati dalle norme vigenti, vengano riconosciuti per intero ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva n. 99/70/CE.

La modifica si rende necessaria al fine di allineare l'ordinamento nazionale alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 99/70/CE, che impone di riconoscere integralmente l'anzianità di servizio del personale di comparto assunto con contratti a termine. La non conformità alla direttiva è oggetto della procedura d'infrazione 2014/4231, in ragione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Con numerose e univoche pronunce (Sentenze e Ordinanze nn. 22552/2016, 22558/2016, 29791/2018, 31149/2019, 15231/2020, 24201/2020, 4877/2020), la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio giurisprudenziale in base al quale, ai fini delle ricostruzioni di carriera, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere integralmente l'anzianità di servizio maturata dal personale del comparto assunto con contratti a termine. In particolare, la sentenza n. 31149 della Corte di Cassazione, IV Sezione Lavoro, del 28 novembre 2019, ha statuito che "L'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive, disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato".

Per quanto concerne il personale tecnico-amministrativo, con la sentenza n. 31150/2019 della Suprema Corte è stato disapplicato l'art 569 del d.lgs n. 297 del 1994, sulla base del seguente principio di diritto: "Nel settore scolastico, l'art. 569 del d.lgs n. 297 del 1994, nella parte in cui limita il riconoscimento al personale ATA assunto con contratti a termine, e definitivamente immesso in ruolo, di un'anzianità pari al servizio effettivo prestato, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE e va disapplicato".

Al momento, l'applicazione della clausola 4 come interpretata dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e dei principi giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione è lasciata alla decisione del Giudice del lavoro, cui si rivolge il personale delle istituzioni scolastiche impugnando la ricostruzione di carriera effettuata dalle scuole.

Occorre considerare che lasciare al giudice il lavoro il compito di disapplicare la norma interna confliggente con quella europea produce un costante e copioso contenzioso, a fronte del quale l'Amministrazione risulta soccombente, con condanna al pagamento delle spese di lite, che gravano sul bilancio dello Stato. Inoltre, l'instaurazione del contenzioso in materia di ricostruzione di carriera



diviene l'occasione per richiedere anche il risarcimento del danno derivante dall'abuso di ricorso ai contratti a termine (cosiddetto "danno comunitario"), con ulteriore gravame a carico del bilancio dello Stato.

L'intervento non si limita ad allineare la normativa nazionale alla Direttiva, bensì consente di prevenire il contenzioso e di ridurre gli esborsi ad esso connessi e gravanti sul bilancio dello Stato.

In particolare, con il **comma 1, lettera a)**, si interviene sul testo dell'art. 485, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che reca la vigente disciplina dell'istituto della ricostruzione di carriera del personale docente stabilendo che il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, sia riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici per i primi 4 anni e nella misura dei 2/3 per la parte eventualmente eccedente tale periodo, mentre, il rimanente 1/3 sia riconosciuto ai soli fini economici.

La distinzione dei periodi riconosciuti ai fini della carriera in "utili ai fini giuridici ed economici" e in "utili ai soli fini economici" deriva dal tipo di progressione di carriera in uso negli ordinamenti giuridico-economici precedenti a quelli degli attuali C.C.N.L.

In base al regime vigente, a far data dall'applicazione del C.C.N.L. 4 agosto 1995, per le ricostruzioni di carriera che decorrono dopo il 1° gennaio 1996, tenuto conto del rinvio operato dal C.C.N.L. alle previsioni del d.P.R. n. 399/88, al momento dell'istanza di ricostruzione di carriera, l'inquadramento nelle fasce stipendiali è effettuato considerando provvisoriamente solo l'anzianità utile ai soli fini giuridici ed economici, mentre l'anzianità utile ai soli fini economici temporaneamente non si considera. Essa è attribuita successivamente al maturare del tetto delle anzianità utile ai fini giuridici ed economici previsto dall'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/88 (i.e. 16 anni per i docenti laureati scuola secondaria di secondo grado, 18 anni per gli altri docenti e responsabili amministrativi, 24 anni per i docenti conservatori ed accademie, istituto del "riallineamento della carriera" o "aggiornamento della ricostruzione di carriera").

Al maturare dei menzionati tetti di anzianità di servizio, il docente può ottenere il riconoscimento integrale dell'anzianità pre-ruolo anche ai fini giuridici ed economici, recuperando l'1/3 di anzianità che al momento della ricostruzione iniziale della carriera era stato valutato utile ai soli fini economici (circolare del Ministero dell'istruzione n. 466 del 1° dicembre 1998).

Con la modifica in esame dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 si supera la disciplina suindicata, con la conseguenza che il personale docente immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/24, dopo aver superato il periodo di prova e ottenuta la conferma in ruolo, potrà dietro richiesta avere riconosciuto subito tutto il periodo di servizio pre-ruolo svolto, ai fini giuridici ed economici.

Le disposizioni di cui al **comma 1, lettera a), nn. 2), 3) e 4)**, constano di adeguamenti dei riferimenti interni presenti nelle altre disposizioni sulla disciplina della ricostruzione di carriera per il personale docente, conseguenti alla modifica di cui al n. 1) della medesima lettera a).

Il **comma 1, lettera b)** modifica l'attuale testo dell'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994 nel senso di prevedere che, ai fini del riconoscimento del servizio di insegnamento, si valuta il servizio effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.

In base alla vigente formulazione dell'art. 489 del Testo unico istruzione, al docente con servizio pre-ruolo l'anno è computato per intero ai fini del riconoscimento se il contratto o i vari contratti cumulati raggiungono almeno 180 giorni ovvero se il servizio è stato svolto, senza nessuna interruzione, dal 1° febbraio fino agli scrutini compresi.

Il riferimento introdotto dalla normativa in esame al "servizio effettivamente prestato" ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo fa sì che non si possa più fare applicazione dell'art. 11, comma 14, legge n. 124/1999 alla ricostruzione di carriera, ai sensi del quale "Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale", con un evidente abbassamento dei costi sostenuti a titolo di riconoscimento del servizio pre-ruolo.



Tale modifica normativa trova la sua *ratio* nel venir meno a seguito dell'introduzione del principio del riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo dei docenti del correttivo previsto dall'articolo 489 del TUI.

Ciò è reso evidente anche alla luce delle statuizioni della giurisprudenza. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che *“un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all' assunto a tempo indeterminato”* (cfr. Cass., sez. lav., sent. n. 31149/2019).

Conseguentemente, la sentenza precisa che, ai fini della determinazione del calcolo dell'anzianità: *“...occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l' assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio...”* (cfr. Cass., sez. lav., sent. n. 31149/2019).

Ai fini di tale verifica, come correttamente rilevato, la Corte di Cassazione ha comunque specificato che non vanno presi in considerazione gli intervalli non lavorati, né va applicato il criterio dell'equivalenza di cui all'art. 489 dello stesso decreto.

Affinché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. 297/1994 (con conseguente disapplicazione della stessa per contrarietà con la clausola n. 4) deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della suddetta norma (anno intero per i primi 4 anni di servizio e 2/3 per i successivi), sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato il docente assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere le stesse mansioni. Per svolgere tale comparazione, secondo la Suprema Corte, è necessario eliminare dal computo complessivo dell'anzianità del lavoratore a tempo determinato il meccanismo di compensazione a lui favorevole costituito dalla regola di cui all'art. 489 del d.lgs. 297/1994 (secondo il quale: *“...I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento...”*).

In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, una situazione di discriminazione determinata dall'art. 485 del d.lgs. 297/1994 si pone nel caso in cui l'anzianità di effettivo servizio svolto dal lavoratore a tempo determinato (e non l'anzianità virtuale determinata ai sensi dell'art. 489) risulti superiore a quella riconoscibile con il criterio di cui al medesimo art. 485. Alla luce di ciò, nel calcolo dell'anzianità la Suprema Corte ha ritenuto che debba essere considerato il servizio effettivamente svolto, nonché il servizio non svolto che non comporta la decurtazione dell'anzianità per l' assunto a tempo indeterminato (es. congedo ed aspettativa retribuiti, maternità ed istituti assimilabili). Non può, viceversa, essere computato l'intervallo fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento del successivo, così come, pure, il periodo, per le supplenze diverse da quelle annuali, dei mesi estivi.

Ebbene, una volta riconosciuta per intero l'anzianità di servizio pre-ruolo non ha più ragion d'essere il meccanismo di compensazione favorevole costituito dalla regola di cui all'art. 489 del d.lgs. 297/1994 che pertanto viene modificato dall'articolo 23 in esame recependo i principi sopra enunciati e prevedendo che sia riconosciuta l'anzianità di effettivo servizio svolto dal lavoratore a tempo determinato (e non l'anzianità virtuale determinata ai sensi dell'art. 489 pre-modifica).

Infine, **la lettera c) modifica la disciplina dettata dall'articolo 569** del d.lgs. n. 297/1994 in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal personale ATA.

A legislazione vigente, in sede di prima applicazione della ricostruzione di carriera, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto al personale amministrativo,



tecnico e ausiliario (A.T.A.) sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.

Il riconoscimento per intero del servizio pregresso viene differito, in applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, al raggiungimento del 18° anno di anzianità per i DSGA e del 20° anno di anzianità per il restante personale ATA.

In sostanza, pertanto, per effetto del meccanismo del c.d. "riallineamento", al raggiungimento dell'anno di servizio indicato per ogni categoria professionale, il predetto personale ha modo di "recuperare", ai soli fini economici, l'anzianità di servizio residua (il restante 1/3) non calcolata in precedenza in fase di ricostruzione carriera.

Ciò consente al personale ATA di conseguire, al maturare del tetto di anzianità indicato per ogni categoria professionale, l'attribuzione della posizione stipendiale corrispondente al servizio pregresso svolto.

Va precisato peraltro che, a differenza di quanto accade per il personale docente, nel caso del personale A.T.A. non trovano applicazione, ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo, le previsioni di cui all'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994. Per tale categoria di personale, infatti, vengono considerati utili solo i periodi di servizio effettivamente prestati di modo che la modifica che ci si propone di apportare all'articolo 489 non ha impatto per il personale ATA.

La disposizione in esame, nel prendere atto della giurisprudenza ormai consolidata, in sede contabile e ordinaria, sul tema dell'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata nei servizi prestati dal personale ATA prima della immissione in ruolo ai fini della ricostruzione della carriera, supera la disciplina sopra richiamata, prevedendo che il servizio non di ruolo prestato dal predetto personale nelle scuole e istituzioni educative statali possa essere integralmente riconosciuto, agli effetti giuridici ed economici, già in sede di prima applicazione della ricostruzione di carriera, con conseguente immediato inserimento nella corrispondente fascia stipendiale. Per effetto della modifica in esame, vengono quindi, in sostanza, anticipati al momento della richiesta di ricostruzione di carriera il riconoscimento anche della quota dell'1/3 di servizio pre-ruolo - quota attualmente riconosciuta solo a distanza di tempo - e l'inserimento nel gradone stipendiale spettante sulla base del servizio pregresso prestato. La norma dispone pro-futuro e pertanto per coloro che sono immessi in ruolo a decorrere dal 2023/2024.

Il **comma 2** prevede che, ai fini previdenziali, la norma in esame opera con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore della medesima disposizione.

Il **comma 3** reca la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione.

ART. 15 (Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente- Caso ARES (2021) 5623843)

L'articolo reca disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. L'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede l'attribuzione al solo docente di ruolo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del valore di euro 500, con esclusione del personale docente con contratto a tempo determinato.

La disposizione mira ad estendere, per l'anno 2023, il beneficio dell'attribuzione della citata carta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, nonché a stabilire che l'importo annuo da assegnare nominalmente, di euro 500, sia definito con il d.P.C.M. di cui al successivo comma 122. Con Ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 (UC contro Ministero dell'Istruzione) su richiesta del Tribunale di Vercelli, la Corte di Giustizia Europea si è espressa sull'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, in merito all'accesso al bonus di 500 euro da parte di un docente non di ruolo. La Corte di giustizia ha riconosciuto che l'indennità prevista dalla citata normativa vada inquadrata tra le "condizioni di impiego" ai sensi dell'art. 1, punto 1, dell'accordo quadro, richiamando la giurisprudenza che si è occupata di tale aspetto. Sotto il profilo della disparità di trattamento e della non discriminazione, ha ritenuto che tra le due tipologie di docenti non sussista alcuna differenza in relazione alle mansioni espletate tale da giustificare una differenza di trattamento. Ha concluso, quindi, nel senso della non conformità alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro di una normativa nazionale che riservi solo al personale docente a tempo



indeterminato e non anche a quello a tempo determinato il beneficio di un vantaggio finanziario concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali.

ART. 16 (Designazione dell'Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001)

L'articolo reca la designazione dell'Autorità competente all'espletamento delle formalità previste dall'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea. Tale regolamento è stato adottato su proposta della Commissione europea (COM(2016) 702 *final*) al fine di operare la "codificazione" del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea e sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora (indicati negli allegati) e, come sottolineato dalla stessa Commissione, "preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione". Stando a quanto riportato nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1001/2017, che contiene la tavola di concordanza fra norme precedenti e successive, l'articolo 110 riproduce l'articolo 86 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio europeo e disciplina l'esecuzione delle decisioni che fissano l'ammontare delle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), le quali costituiscono titolo esecutivo idoneo a consentire l'esecuzione forzata. Il paragrafo 2 del citato articolo 110 prevede espressamente che ogni Stato membro designi un'autorità responsabile della verifica dell'autenticità delle suddette decisioni e comunichi i relativi recapiti all'EUIPO, alla Corte di giustizia e alla Commissione europea. La norma anzidetta prevede che la formula esecutiva venga apposta alla decisione da ciascuna autorità nazionale designata, previa verifica dell'autenticità della decisione. Lo Stato italiano, al momento attuale, non ha ancora designato l'Autorità competente all'espletamento delle suddette formalità, né ha provveduto alle comunicazioni sopra indicate, e pertanto, al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione, l'articolo 18 mira ad attribuire al Ministero della giustizia il compito di verificare l'autenticità delle decisioni dell'EUIPO sulle spese e di apporvi la formula esecutiva.

ART. 17 (Adeguamento al regolamento UE 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno)

L'articolo reca disposizioni volte al rafforzamento della sicurezza degli attestati di iscrizione e di soggiorno permanente.

La norma è finalizzata a dare concreta attuazione al regolamento (UE) 1157/2019, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che rafforza le norme di sicurezza applicabili alle carte di identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.

Il citato regolamento trova applicazione, come recita l'art. 2, punto b), anche agli attestati d'iscrizione rilasciati ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2004/38/CE ai cittadini dell'Unione per soggiorni di durata superiore a tre mesi in uno Stato membro ospitante e ai documenti che attestano il soggiorno permanente rilasciati su richiesta ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2004/38/CE ai cittadini dell'Unione.

I citati attestati, rilasciati dagli Stati membri ai cittadini dell'Unione, devono presentare le informazioni richiamate all'articolo 6 del regolamento (UE) 1157/2019 ed essere realizzati con tecniche atte a rafforzare la protezione contro la contraffazione e falsificazione dei dati quali l'impiego di elementi di sicurezza come la carta filigranata e tecniche di stampa tipiche delle carte valori.

La disposizione conferisce, quindi, agli attestati di iscrizione e di soggiorno permanente, previsti dagli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE, la natura di carte valori ed attribuisce all'Istituto Poligrafico



e Zecca dello Stato la competenza a produrli con le caratteristiche di sicurezza indicate dalla legge 13 luglio 1966, n. 559.

Il Poligrafico, nell'ambito della sua funzione istituzionale ex art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559 "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato" produce e fornisce in esclusiva carte valori, stampati e pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato. In particolare, il comma 10-bis del citato art. 2 stabilisce che: "...ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'adeguata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni."

Al riguardo, si evidenzia che il citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle carte valori, ha natura ricognitiva e, pertanto, è rimessa ad una norma primaria l'individuazione dei documenti con quella valenza. Pertanto, nel caso di specie, si rende necessaria la presente disposizione normativa.

In relazione poi alle attività per la produzione degli attestati di iscrizione, svolte sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze, si rammenta che, a garanzia della sicurezza del prodotto e del rispetto della normativa di riferimento, vengono osservate tutte le rigorose procedure di controllo e tracciabilità delle carte valori.

Lo schema inerente agli *specimen* degli attestati di iscrizione e di soggiorno permanente è stato condiviso con la Commissione europea tramite il referente per l'Italia della Rappresentanza Permanente presso l'Unione europea.

ART. 18 (Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza)

Le disposizioni inserite nell'articolo sono finalizzate a dare piena attuazione al Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo, del 30 novembre 2017 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite, al Regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, al Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, istitutivo del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) e di modifica dei regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, al Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le Decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, nonché al Regolamento 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816.



La novella, che si articola in cinque commi, reca, al **comma 1**, le norme di modifica al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - d'ora in avanti "TUI" - al fine della piena applicazione, nell'ordinamento interno, delle norme unionali in materia di autorizzazione ai viaggi e di registrazione dei dati degli stranieri in ingresso e in uscita dalle frontiere esterne Schengen nazionali.

In particolare, **alla lettera a)**, è modificato l'articolo 4, *comma 1*, del TUI, prevedendo, per l'ingresso nel territorio dello Stato, anche l'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del Regolamento (UE) 2018/1240 del 12 novembre 2018.

Il successivo nuovo *comma 1 bis* è finalizzato a precisare che l'ingresso in Italia può avvenire, salvi i casi di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal Regolamento (UE) 2016/399 del 9 marzo 2016, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. Tale disposizione - nel riproporre i contenuti dell'ultima parte del comma 1, dell'articolo 4 del TUI, abrogato in forza della modifica di cui alla lettera a), punto 1 - meglio delinea le ipotesi di forza maggiore e di eccezione in quanto introduce il chiaro riferimento al Regolamento (UE) 2016/399 che - all'articolo 5, paragrafo 2, e ai relativi Allegati VI - punti 2.1.4 e 3.2.5 - e VII - espressamente ne fa menzione.

Il *comma 1 ter* è finalizzato a dare piena attuazione al *considerando 4*, e all'articolo 1, punto 2), lettera a) del Regolamento (UE) 2225 del 30 novembre 2017.

Tale ultima disposizione, infatti, modifica l'articolo 6, del *Regolamento (UE) 2016/399, istitutivo del codice frontiere Schengen*, prevedendo l'obbligo di fornire i dati biometrici, laddove richiesti, per la costituzione del fascicolo individuale nel sistema EES e per l'effettuazione di verifiche di frontiera. Il nuovo *comma 1 ter* precisa inoltre che, in caso di rifiuto, si adotta il provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 1, del TUI.

Con il nuovo *comma 1 quater* sono superate le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 1, del Regolamento di attuazione di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394, recanti la disciplina della timbratura sui documenti di viaggio, in quanto con il Regolamento (UE) 2017/2226 sono introdotte le procedure unionali di registrazione nel sistema di ingressi/uscite dei dati degli stranieri in ingresso e in uscita dalle frontiere esterne. La disposizione contenuta nel nuovo comma consente, peraltro, all'Italia di poter esercitare l'opzione prevista dal novellato articolo 11 del Regolamento (UE) 2016/399 - come modificato dal Regolamento (UE) 2017/2225 - in cui si prevede espressamente la facoltà per gli Stati membri di poter apporre un timbro sul documento di viaggio dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da detto Stato membro.

Il *comma 1 quinquies* prevede l'adozione di uno o più decreti - adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recate la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della Giustizia, finalizzati a dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4) e 26) del Regolamento (UE) 2017/2226. Nel particolare, tali decreti sono finalizzati a:

- a) determinare le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;
- b) designare le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
- c) disciplinare le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema di ingressi/uscite (EES) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento (UE) 2017/2226.

Con il *nuovo comma 2 bis*, è precisato che l'*autorizzazione ai viaggi* - di cui al comma 1, dell'articolo 4, del TUI - deve essere richiesta dai cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2018/1240 del 12 novembre 2018, secondo le modalità previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo regolamento. Il *nuovo comma, nel secondo periodo*, chiarisce inoltre che tale *autorizzazione* è rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unità nazionale ETIAS in attuazione del Capo VI, del Regolamento (UE) 2018/1240. Con particolare riguardo all'*Unità*



nazionale ETIAS, si precisa che essa - in forza del decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 25 marzo 2020 - è allocata (articolo 4) presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno. Lo stesso decreto ha conferito al direttore centrale l'incarico di promuovere e attuare le iniziative finalizzate alla piena operatività della predetta struttura. La direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno è stata istituita, infatti, dall'articolo 35, della legge 30 luglio 2002, n. 189, con compiti di impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonché delle attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.

Il nuovo comma, al terzo periodo, prevede inoltre che per le decisioni adottate dall'Unità nazionale ETIAS la tutela giurisdizionale è esercitata dinanzi al giudice amministrativo, secondo la disciplina del codice del processo amministrativo.

Il comma 2 ter prevede l'adozione di uno o più decreti - adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della Giustizia, finalizzati a dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22) del Regolamento (UE) 2018/1240. Nel particolare, tali decreti sono finalizzati a:

- a) determinare le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;
- b) designare le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
- c) disciplinare le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (UE) 2018/1240.

Al **comma 1, alla lettera b)**, è modificato l'articolo 5, comma 8 bis, del TUI, prevedendo un esplicito richiamo alla "*comunicazione del rilascio¹ di un'autorizzazione ai viaggi*" ed alla "*autorizzazione ai viaggi*", integrando la specifica fattispecie penalistica prevista in caso lo straniero contraffà o altera tali documenti per agevolare il suo ingresso o il soggiorno in Italia. Tale intervento, quindi, costituisce un allineamento della normativa vigente (articolo 5, comma 8 bis, del TUI) al *Regolamento (UE) 2018/1240 del 12 novembre 2018*. La sanzione prevista dalla legislazione vigente - per chiunque "contraffà o altera" un visto, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno, ovvero documenti finalizzati a determinarne il rilascio, oppure utilizza tali documenti contraffatti - è applicata anche per colui che contraffà o altera un'autorizzazione ai viaggi, ovvero documenti finalizzati a determinarne il rilascio o anche utilizza tali documenti.

La novella in esame recepisce, peraltro, l'articolo 17 del *Regolamento (UE) 2018/1240* in cui è chiarito che il cittadino può essere invitato a presentare, all'atto del controllo in frontiera, in fase di ingresso - e, conseguentemente, anche sul territorio, nel corso dei controlli su strada - i pertinenti documenti giustificativi. Si ritiene, infatti, che nell'espressione generica "documenti giustificativi" sia da ricomprendere anche la stessa autorizzazione ai viaggi che - rilasciata ai sensi dell'articolo 36, dello stesso regolamento - è valida nel territorio degli Stati membri ed è comunicata all'interessato mediante un servizio di posta elettronica ai sensi del successivo articolo 38.

Con il **comma 1, alla lettera c)**, è modificato l'articolo 10, comma 1, del TUI, per consentire di ancorare il respingimento dello straniero che si presenta alle frontiere esterne attraverso un rinvio dinamico anche alle condizioni di ingresso complessivamente previste dal Regolamento (UE) 2016/399, quale normativa europea di riferimento per l'ingresso dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri.



Con il **comma 1, alla lettera d)**, è modificato l'articolo 13, del TUI. Le modifiche all'articolo 13, dei commi 2 e 2 ter, e l'introduzione dei *nuovi commi 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies*, sono volte a dare piena attuazione all'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 2017/2226. Esso infatti introduce un "...meccanismo che individua automaticamente le cartelle di ingresso/uscita che non contengono dati di uscita immediatamente successivi alla data di scadenza di un soggiorno autorizzato ed individua automaticamente le cartelle per le quali è stata superata la durata massima di un soggiorno autorizzato"; tale sistema è in grado di generare l'elenco degli "*overstayers*", cioè di coloro che risulteranno "soggiornanti fuori termine"; è previsto, in particolare - al paragrafo 3, dell'articolo 12 del Regolamento 2226 - che le "autorità nazionali competenti", tra cui rientrano quelle competenti per l'immigrazione, prendano le opportune misure al riguardo.

È stata quindi delineata - con i *nuovi commi 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies* - la trattazione degli stranieri il cui soggiorno è fuori termine, come anche sono state procedimentalizzate le specifiche attività e definiti i provvedimenti adottabili, a cura delle autorità nazionali.

In dettaglio, con la modifica dell'articolo 13, comma 2, lettera b) del TUI, potrà essere adottato dal Prefetto il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, qualora sia accertato - con opportuna consultazione del Sistema informativo EES - che lo straniero è un "soggiornante fuori termine".

Laddove, invece, lo straniero fuori termine sia rintracciato in uscita dalla frontiera italiana, nel considerare preminente l'esigenza di favorirne la partenza volontaria, è delineato - con l'integrazione del comma 2 ter e l'introduzione dei *nuovi commi 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies* - un procedimento finalizzato all'adozione di un divieto di reingresso, a cura del questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di frontiera, a seguito di una valutazione sul singolo caso.

In particolare, il *nuovo comma 2 quater* è finalizzato a dare piena attuazione al *considerando 4, e all'articolo 1, punto 2), lettera a)* del Regolamento (UE) 2225 del 30 novembre 2017. Questa ultima disposizione, infatti, modifica l'articolo 6, del *Regolamento (UE) 2016/399, istitutivo del codice frontiere Schengen*, prevedendo l'obbligo di fornire i dati biometrici, laddove richiesti, per la costituzione del fascicolo individuale nel sistema EES e per l'effettuazione di verifiche di frontiera.

Con il *nuovo comma 2 quinquies* è previsto che l'autorità di frontiera, all'atto della registrazione in uscita dello straniero, informi adeguatamente l'interessato, comunicando che le laddove, nel corso del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di divieto saranno notificate, anche con ricorso a modalità telematiche, all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta del visto ovvero *alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza* ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. L'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento 2018/1240 indica, infatti, in modo specifico i dati personali necessari per la richiesta dell'autorizzazione ai viaggi. In dettaglio, ai punti g) e h) si fa riferimento al domicilio del richiedente e ai recapiti dell'interessato

Con il *nuovo comma 2 sexies*, è prevista l'autorità giudiziaria - il *tribunale amministrativo regionale* - competente alla trattazione del ricorso al provvedimento questorile di divieto di reingresso. Con l'intervento normativo è delineato un procedimento impugnatorio dall'estero, di garanzia del diritto di difesa del cittadino straniero, delineato sulla base del meccanismo già previsto in tema di ricorsi ai provvedimenti di espulsione, dagli articoli 18 e 19, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni. La previsione è formulata riprendendo i contenuti dell'articolo 6, comma 10 del TUI, recante le modalità di impugnazione dei provvedimenti correlati al soggiorno adottati dal Questore.

Al **comma 1, alla lettera d), punto 4)** è modificato il comma 14 *bis*, dell'articolo 13 del TUI al fine di chiarire l'autorità nazionale competente - l'autorità di pubblica sicurezza - ad inserire, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (UE) 1987/2006, il divieto di ingresso nello Spazio Schengen correlato a espulsioni disposte dal giudice.

Il **comma 2** prevede, alle lettere a), b), l'abrogazione di norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.



In dettaglio, con le lettere a) e b) sono abrogati, all'articolo 7, il comma 2, e, all'articolo 8, al comma 1, il secondo periodo, in quanto recanti disposizioni in materia di timbratura superate dall'introduzione della novella contenuta al comma 1, lettera b), dell'articolo in commento, al nuovo *comma 1 quater*, dell'articolo 4, del TUI.

Il **comma 3** prevede, *al primo periodo*, l'accesso all'archivio comune di dati di identità (CIR), istituito dall'articolo 17, dei Regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 del 20 maggio 2019. In particolare chiarisce che tale accesso è consentito, in conformità alle disposizioni previste dai citati regolamenti – dagli articoli 20, 21 e 22 - , alle autorità di polizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) punto 1., del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. In particolare, il richiamo alle autorità designate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 è operato sulla base di quanto previsto dai Regolamenti 817 e 818 che, nell'ambito delle definizioni – articolo 4, punto 19 – nel definire le “autorità di polizia”, richiamano le autorità competenti di cui alla direttiva 680.

Al secondo periodo è inoltre posto un richiamo all'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La previsione corrisponde all'esigenza di attuazione dell'articolo 45, dei regolamenti 817 e 818, in tema di sanzioni, determinando l'applicazione della specifica disposizione di cui all'articolo 42, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Il **comma 4** prevede che i decreti ministeriali di cui al comma 1, lettera a), punti 2) e 3) sono emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 5**, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale *le disposizioni per l'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza* previste dal nuovo articolo in commento sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6**, in ultimo, reca una disposizione transitoria. In essa è chiarito che – fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), punto 2) comma « 1-bis », nonché alle lettere c) e d), punti 2) e 4), immediatamente applicabili alla data di entrata in vigore del decreto legge – le previsioni inserite nell'articolo in esame si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea.

ART. 19 (Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

L'articolo, che si compone di un solo comma articolato in due lettere a) e b), introduce delle modifiche all'articolo 1, commi 185 e 187, della legge di bilancio 30 dicembre 2021 n. 234.

Alla lett. a) la modifica chiarisce innanzitutto che la misura di agevolazione fiscale disciplinata al comma 185 non rientra nella nozione di aiuto di Stato ex art. 107, par. 1, TFUE.

L'obiettivo della modifica è infatti quello di escludere che la misura possa falsare, o minacciare di falsare la concorrenza, ossia che la stessa possa in qualche modo favorire le attività commerciali svolte dalle federazioni sportive (impregiudicata la valutazione se tali attività siano o meno esercitate in concorrenza con altri operatori).

Pertanto, il nuovo comma 185 prevede che, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli utili derivanti dalle attività commerciali delle federazioni sportive non andranno a comporre la base imponibile delle imposte IRES e IRAP, a condizione che il 100% di tali utili sia impiegato esclusivamente per il finanziamento delle attività statutarie non commerciali, ossia delle attività prive di natura economica e quindi fuori dal campo della concorrenza.

Con riferimento alle suddette attività, inoltre, non si fornisce una elencazione esemplificativa. Al contrario, per meglio evidenziare che si tratta di una misura che non deve avere effetti di mercato, si



prevede che le attività verso cui si devono impiegare gli utili commerciali non devono avere natura commerciale.

Alla lett. b) la norma abroga il comma 187. Tale abrogazione costituisce una conseguenza delle modifiche apportate al comma 185.

ART. 20 (Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019)3110724)

L'articolo reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, al fine della risoluzione del caso Ares (2019)3110724.

L'articolo 3, primo comma, lettera b) della citata legge 21 novembre 1967, n. 1185 subordina il rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore del cittadino che sia genitore di figli minorenni all'autorizzazione del giudice tutelare, salvo che vi sia il consenso dell'altro genitore. La norma risponde allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale, secondo quanto previsto dagli articoli 143, 147 e 315-*bis* del codice civile e, prima ancora, dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, e in particolare dell'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e quello di mantenere, educare, istruire e assistere moralmente i figli (v. sul punto C. cost. n. 464/1997). Per effetto di tale disposizione, in mancanza dell'assenso dell'altro genitore – che meglio di chiunque altro può valutare il rischio che il richiedente si sottragga ai suoi obblighi – allo scopo di garantire l'interesse superiore del minore è demandato al giudice tutelare il compito di valutare se concedere o meno al genitore di figli minori di età la possibilità di espatriare. Nel 2011 e poi nuovamente nel 2019, a seguito di una petizione, la Commissione europea ha chiesto alle Autorità italiane informazioni circa la norma in parola, e recentemente le ha informate, tramite la Rappresentanza Permanente d'Italia a Bruxelles, della necessità di acquisire un aggiornamento dei dati a suo tempo forniti e confermare la tesi della compatibilità della normativa interna dettata dalla legge n. 1185 del 1967 e dal d.P.R. n. 649 del 1974 (recante la disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio) rispetto ai principi in materia di libertà di circolazione delle persone.

La disciplina in esame certamente costituisce una limitazione della libertà di circolazione, tutelata dall'articolo 16 della Costituzione, dall'articolo 3, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, dall'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sinora, essa è stata ritenuta conforme ai principi dettati dal diritto sovranazionale, in quanto:

- a) le misure restrittive della libertà di circolazione si applicano all'esito di una valutazione fatta caso per caso, per un periodo di tempo limitato e in assenza di automatismi di sorta;
- b) il diniego di autorizzazione al rilascio del passaporto è sottoposto alla valutazione, da parte dell'autorità giudiziaria, di specifiche circostanze;
- c) il provvedimento del giudice tutelare è sempre modificabile o revocabile, ed è adottato secondo criteri di proporzionalità.

Tuttavia, la normativa europea – che pure attribuisce ai singoli Stati la competenza nel disciplinare le condizioni e le procedure per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio – riconosce tra i propri principi cardine, come si è detto, quello della libera circolazione dei cittadini dell'Unione nel territorio degli Stati membri; libertà di circolazione che può tollerare limitazioni solo nella misura in cui queste rispondano al principio di proporzionalità.

Nel caso di specie, dalle statistiche disponibili risulta che negli anni dal 2018 al 2022 il tempo mediamente necessario per ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare è stato oscillante tra i 70 e i 125 giorni; l'attuale sistema è poi fonte di inconvenienti, costringendo l'interessato a rivolgersi al giudice – con i conseguenti ritardi nel rilascio del passaporto – anche in assenza di un reale contrasto, ad esempio quando l'altro genitore si sia reso di fatto irreperibile o semplicemente abbia ommesso di rispondere alla richiesta di assenso del richiedente, anche solo per inerzia o trascuratezza. Per contro, non è stato possibile acquisire dati da cui evincere in quanti casi il diniego del passaporto – evento verificatosi, nel periodo 2018-2022, in meno del 7% dei casi – ha avuto l'effetto di garantire l'assolvimento degli obblighi da parte del genitore. Non è quindi possibile fare valutazioni oggettive circa l'efficacia della normativa vigente e la sua concreta capacità di assicurare, proprio sotto il profilo



della proporzionalità e dell'effettività, un equilibrato e ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di tutela dell'interesse superiore del minore e la libertà di circolazione, tutelata, come si è visto, da norme costituzionali e sovranazionali.

Tutto ciò fa ritenere che la disposizione in parola – peraltro concepita in epoca ormai risalente, anteriore alla riforma del diritto di famiglia introdotta nel 1975 – potrebbe non superare un rinnovato vaglio di compatibilità con i principi eurounitari e indurre quindi la Commissione all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

Si ritiene, pertanto, che sia ormai urgente e indifferibile una modifica della normativa vigente volta da un lato a ridurre le restrizioni alla libertà di circolazione e fare sì che il richiedente il passaporto non sia costretto a rivolgersi all'autorità giudiziaria anche nei casi in cui non sussista un reale contrasto circa il rilascio del documento, e dall'altro a predisporre uno strumento, di natura cautelare in senso lato, volto a far sì che nella singola fattispecie concreta possa essere tutelato l'interesse del minore a che il genitore non sfrutti l'opportunità di trasferirsi all'estero per sottrarsi ai propri obblighi nei suoi confronti.

L'intervento propone quindi il superamento dell'attuale regime, secondo cui per il rilascio del passaporto la necessità di autorizzazione del giudice tutelare costituisce la regola salvo che non vi sia l'assenso dell'altro genitore, prevedendo tuttavia, al contrario, che il giudice possa nella singola fattispecie inibire il rilascio del documento, al ricorrere di specifiche condizioni.

Più in particolare, la **lettera a)** dell'unico comma di cui si compone l'articolo è volta a sopprimere la previsione sinora vigente, secondo cui non possono ottenere il passaporto i genitori di prole minore che non hanno ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare o l'assenso dell'altro genitore, sostituendola con quella secondo cui non possono ottenere il documento coloro nei confronti dei quali il rilascio di questo sia stato inibito con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

La **lettera b)** introduce nella legge n. 1185 del 1967 un nuovo articolo 3-*bis*, che disciplina l'inibitoria di cui si è detto. La nuova disposizione prevede, nel dettaglio, che il pubblico ministero o l'altro genitore (ovvero, ove nominato, il terzo che esercita la responsabilità genitoriale) possano chiedere al giudice di inibire il rilascio del passaporto in favore del genitore di prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero egli possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi materiali e morali verso i figli. Poiché il provvedimento è destinato a incidere in maniera significativa su un diritto fondamentale, esso dovrebbe essere adottato, quale *extrema ratio*, solo quando sia necessario per la salvaguardia dell'interesse del minore; per questo motivo si è specificato che il giudice debba tenere conto del principio di proporzionalità e della normativa eurounitaria e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di rapporti familiari e conseguenti diritti e doveri, quale quella che concerne il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari, sottrazione internazionale di minori. Si è inoltre previsto che l'inibitoria debba avere una durata determinata dal giudice e non superiore a due anni, quale ulteriore strumento volto ad assicurare il bilanciamento dei contrapposti interessi secondo i principi di proporzionalità ed effettività.

Il comma 2 della nuova disposizione individua il giudice competente nel tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore. Per il caso in cui il minore sia residente all'estero, si è prevista la competenza del tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o del tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), mutuando le analoghe previsioni contenute nella legge consolare (decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71). Se tuttavia è già pendente altro procedimento relativo allo stato delle persone, ai minori o alla famiglia la domanda dovrà essere proposta al giudice che procede. Ciò potrà comportare, per evidenti motivi di concentrazione delle tutele, l'attribuzione della competenza al tribunale per i minorenni, quando sia pendente un procedimento avente ad oggetto la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale, o al diverso tribunale ordinario davanti al quale penda un procedimento di separazione, di divorzio, di regolamentazione dell'affido di figli nati fuori dal matrimonio, di revisione delle relative condizioni. Sarà poi il giudice adito a valutare l'opportunità di riunire i procedimenti.

L'espressione «concreto e attuale pericolo» è mutuata, non casualmente, dall'articolo 274 del codice di procedura penale, al fine di restringere l'applicazione della norma alle sole ipotesi in cui vi sia un effettivo pericolo di lesione dell'interesse del minore. Nello stesso senso va anche il riferimento al



«trasferimento all'estero» come «causa» del pericolo, che dovrebbe indurre il giudice ad una particolare prudenza nell'emettere l'inibitoria. Il procedimento così configurato ha natura contenziosa, incidendo su diritti costituzionalmente tutelati, e non di volontaria giurisdizione; si è a tal fine specificato che all'esito il tribunale dovrà provvedere sulle spese del giudizio. Di conseguenza, egli potrà adottare anche i provvedimenti sanzionatori e risarcitori previsti dall'articolo 96 del codice di procedura civile, il che potrà contribuire a disincentivare eventuali iniziative giudiziarie meramente emulative. Si prevede espressamente, inoltre, che il procedimento si svolga nelle forme del rito camerale previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in modo da assicurarne celerità e snellezza. Il richiamo al rito camerale fa poi sì che sia sempre possibile proporre il reclamo previsto dall'articolo 739 c.p.c. e che l'inibitoria, emessa “*rebus sic stantibus*”, possa essere sempre modificata o revocata ai sensi dell'articolo 742. Si prevede inoltre che copia del provvedimento che inibisce il rilascio del documento debba essere trasmessa, a cura della cancelleria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, all'ufficio competente per il rilascio del passaporto (Questura o rappresentanza diplomatica del luogo di residenza) e al Comune in cui risiede l'interessato, affinché tali enti siano a conoscenza del provvedimento, tanto per il caso in cui venga loro richiesto il rilascio di un documento valido per l'espatrio, quanto perché possano provvedere, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, al ritiro del documento già rilasciato, essendo sopravvenuta una circostanza che ne avrebbe legittimato il diniego.

La **lettera c)** contempla, a seguito dell'introduzione dell'articolo 3-*bis*, una disposizione di mero coordinamento dell'articolo 4, il quale prevede che quando il cittadino italiano è residente all'estero i provvedimenti autorizzatori contemplati dall'articolo 3 sono emessi dal console. Con l'occasione, è stato aggiornato il riferimento normativo ormai obsoleto. Al fine di prevenire possibili dubbi interpretativi in ordine ai poteri del console si è inoltre precisato che l'emissione del provvedimento di inibitoria di cui si è detto è in ogni caso di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

La **lettera d)** è infine volta ad aggiornare, alla luce degli istituti sopravvenuti rispetto all'epoca in cui è stata introdotta la norma e del mutato sentire sociale, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 12, il quale oggi prevede che il passaporto sia ritirato «quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato». In proposito si è ritenuto opportuno mantenere ferma la previsione secondo cui il ritiro del passaporto avviene quando il titolare si trovi all'estero, trattandosi di norma volta a sanzionare il comportamento dell'obbligato che, trasferitosi in un Paese straniero, trascuri di adempiere gli obblighi alimentari e di mantenimento a lui facenti capo. La modifica ha lo scopo di prevedere esplicitamente che gli obblighi «alimentari» la cui violazione comporta il ritiro del passaporto non sono unicamente quelli previsti dagli articoli 433 e seguenti del codice civile, ma anche quelli aventi ad oggetto il contributo al mantenimento dei figli, l'assegno di mantenimento per il coniuge legalmente separato, l'assegno divorzile e quello determinato dall'autorità giudiziaria in favore della parte dell'unione civile successivamente allo scioglimento di questa; obblighi, quelli ora indicati, il cui inadempimento è penalmente sanzionato. Si è infine recepita anche in questo contesto normativo l'equiparazione dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai figli minorenni, già introdotta nel codice civile (articolo 337-*septies*, secondo comma) e che con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della delega di cui alla legge 26 novembre 2021, n. 206, è stata introdotta anche nel codice di procedura civile.

ART. 21 (Modifica all'art. 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO))

L'articolo reca disposizioni in materia di regime di interrompibilità del carico elettrico.

Il servizio italiano di interrompibilità del carico elettrico è uno degli strumenti più efficaci, a disposizione di TERNA S.p.A., per assicurare la sicurezza del sistema elettrico italiano.

Esso è parte integrante del sistema di difesa della rete nazionale e consente di mitigare il rischio di disalimentazioni diffuse in presenza di eventi improvvisi (perdita di gruppi di generazione e/o guasti su componenti di rete importanti).



La misura è attualmente disciplinata dai commi 18 e 19 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, mentre dal punto di vista tecnico e operativo, è gestita da TERNA S.p.A., nel rispetto del quadro regolatorio definito dall'ARERA, la quale, in particolare, organizza le aste per la selezione dei carichi interrompibili di durata triennale (l'asta principale triennale è effettuata entro la fine dell'anno precedente al nuovo triennio, a cui si aggiungono poi aste annuali, nonché aste trimestrali di aggiustamento).

Sin dal 2018, la Commissione europea ha manifestato attenzione in merito alle modalità con cui è disciplinato e gestito il meccanismo italiano dell'interrompibilità elettrica. L'indagine della Commissione, che ha riguardato contemporaneamente anche altri Stati membri, è stata aperta per il nostro paese in data 17 aprile 2018, con nota prot. B.2 AM/MDB/mkID2018/036836, avente ad oggetto SA.50274 (2018/EO) – Regime italiano di interrompibilità.

Le determinazioni finali della Commissione sull'indagine avviata sono state ufficializzate nel mese di settembre 2020, con nota prot. ARES sv(2020)2976243 del 21 settembre 2020, in cui sono state evidenziate alcune criticità relative al meccanismo di interrompibilità finora operativo, ritenuto non compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di stato, invitando il Ministero competente a procedere alle modifiche necessarie. In particolare, secondo la Commissione, la misura attuata dal Governo italiano potrebbe configurarsi come un aiuto di stato distorsivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia e, pertanto, configurare un aiuto "illegale".

In considerazione delle suddette determinazioni della Commissione, si è avviato un lungo confronto con la Commissione medesima da cui è emersa la necessità di modificare, tra gli altri, i seguenti commi dell'articolo 30 della legge n. 99/2009:

a) attuale comma 18: *“Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.”*

b) attuale comma 19: *“I clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza sono esentati, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.”*

In particolare, la Commissione ha, tra le altre cose, chiesto espressamente di:

- rimuovere l'esenzione dal pagamento degli oneri di cui all'articolo 30, comma 19;
- eliminare il riferimento a “risorse interrompibili istantaneamente ed interrompibili con preavviso” di cui all'articolo 30, comma 18;
- riconoscere espressamente la possibilità per l'accumulo di fornire il servizio di interrompibilità;
- eliminare la restrizione della fornitura del servizio di interrompibilità alle sole “società utenti finali” di cui all'articolo 30, comma 18.

La modifica normativa in esame recepisce le puntuali osservazioni della Commissione in quanto, relativamente al comma 18, elimina il riferimento a più servizi di interrompibilità e alle “società utenti finali”, nonché estende la partecipazione al servizio anche agli accumuli, in linea a quanto discusso con la Commissione nel corso delle diverse riunioni di confronto.

Per quanto attiene al comma 19, invece, come richiesto dalla Commissione, ne viene prevista l'abrogazione.

Il comma 2 prevede che la società Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità di regolazione per



energia reti e ambiente, possa implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 5 agosto 2022.

ART. 22 (Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER).

L'articolo reca l'abrogazione del comma 4-*bis* dell'art. 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale", introdotto dall'articolo 114-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Al riguardo giova ricordare che l'articolo 23, al comma 1, fa salve le funzioni di indirizzo spettanti al Governo e le attribuzioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Nel novero delle suddette funzioni rientra il potere di stabilire e aggiornare, in relazione all'andamento del mercato e al reale costo di approvvigionamento della materia prima, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale.

L'articolo 23, inoltre, attribuisce ad ARERA il compito di determinare le tariffe per il trasporto e per il dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito. Le tariffe per il trasporto e per il dispacciamento, nonché le tariffe per lo stoccaggio, tengono conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali e, in particolare, le aree del Mezzogiorno.

In tale contesto, si inserisce la disposizione che si intende abrogare, la quale stabilisce l'obbligo a carico di ARERA di riconoscere un'integrale copertura tariffaria degli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e di impianti in comuni metanizzati o da metanizzare, in specifiche località del Paese. Trattasi, in particolare, di comuni già metanizzati e da metanizzare appartenenti alla zona climatica "F" e classificati come territori montani, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché dei comuni che hanno presentato la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione CIPE n. 5/2015.

A tal fine, la norma in esame considera presuntivamente e positivamente valutata l'efficienza dell'investimento, in deroga alla regola generale prevista per gli sviluppi infrastrutturali delle reti di distribuzione del gas naturale che richiede lo svolgimento di un'analisi costi-benefici a cura di ARERA.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che la disciplina introdotta dall'articolo 114-*ter* del d.l. n. 34/2020 è attualmente oggetto del caso EU Pilot n. (2022)10193 ENER, nell'ambito del quale i servizi della Commissione hanno rilevato che la procedura istituita sembra configurare una violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, per quanto concerne le competenze esclusive attribuite alle autorità nazionali di regolazione, atteso che la determinazione delle metodologie per calcolare o per stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe applicabili, rientra nelle competenze riservate direttamente alle predette autorità dalla direttiva. Ad avviso della Commissione, infatti, l'obbligo imposto ad ARERA di ammettere a integrale riconoscimento tariffario gli investimenti le impedirebbe di esercitare il proprio potere discrezionale nella fissazione delle tariffe, privando così l'autorità delle competenze che la direttiva sul gas le attribuisce in via esclusiva.

A seguito della risposta fornita dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Commissione ha confermato i propri dubbi circa la compatibilità della legislazione nazionale con la direttiva sul gas, rilevando che *"qualsiasi interferenza, anche circoscritta, nelle prerogative delle ANR è da considerarsi una violazione delle norme sostanziali stabilite dalla direttiva 2009/73/CE e della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (nella causa C-718/18), giacché i suoi effetti e le sue conseguenze travalicano i limiti temporali e di finalità"*.



La Commissione ha quindi chiesto se l'Italia intenda “*adottare un'interpretazione formale della disciplina introdotta dall'articolo 114-ter, che precisi l'interpretazione "europeisticamente" orientata e conferisca ad ARERA poteri discrezionali di applicazione*”, ovvero se stia valutando l'opportunità di abrogare la norma, viste le problematiche di compatibilità con la normativa europea e la disapplicazione *de facto* da parte di ARERA.

ART. 23 (Adattamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso)

L'articolo reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (beni ad utilizzo prevalentemente civile ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari).

Il regolamento 2019/125 è un atto di codificazione di diversi strumenti normativi precedentemente esistenti e apporta modifiche essenzialmente formali.

Il regolamento 2021/821 è un atto di rifusione che sistematizza gli aggiornamenti in materia intervenuti negli ultimi anni, conferendo maggiore coerenza al testo normativo e ampliando le categorie degli operatori commerciali destinatari del provvedimento.

Entrambi i regolamenti sono di per sé direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri dell'UE, salvo che per le parti in cui conferiscono al legislatore statale il potere di determinare le norme di dettaglio.

L'entrata in vigore dei due regolamenti rende necessario aggiornare il decreto legislativo 221/2017, che raccoglie la disciplina sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura e a duplice uso, mettendola in relazione con le norme in materia di sanzioni per le violazioni di embarghi commerciali. Il decreto legislativo individua nel Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'autorità competente a gestire il sistema delle licenze di esportazione, a seguito del trasferimento di competenze dal Ministero dello sviluppo economico, attuato con il decreto-legge n. 104/2019.

Tra le modifiche necessarie al d.lgs. 221/2017 si segnalano: l'ampliamento del campo di applicazione della normativa sui prodotti a duplice uso all'assistenza tecnica fornita su tali prodotti e tecnologie; l'aggiornamento dei rinvii alle disposizioni dei regolamenti europei così come modificate nelle ultime formulazioni; l'eliminazione delle norme meramente riproduttive dei regolamenti e precisazione delle attribuzioni delle competenze a livello nazionale, anche alla luce del citato d.l. 104/2019; l'introduzione di disposizioni che consentono la digitalizzazione delle procedure, in linea con l'impegno governativo ad attuare una rapida transizione digitale all'interno della pubblica amministrazione.

Nello specifico, la lettera a) aggiorna i riferimenti al regolamento antitortura (2019/125), al regolamento duplice uso (2021/821) e all'allegato contenente l'elenco dei prodotti a duplice uso per i quali è richiesta un'autorizzazione (cosiddetti “prodotti listati”). La modifica opera su tutto il testo e, in particolare, nelle premesse, e agli articoli 1, 2 e 19 del d.lgs. 221/2017.

La lettera b), modifica l'articolo 2, comma 1, sostituendo la definizione generale di “prodotti a duplice uso”, già contenuta nel regolamento, con la definizione di “prodotti a duplice uso listati”, per i quali vige una normativa differenziata, esplicitando il rinvio all'allegato I del regolamento 2021/821. L'introduzione di questa definizione permette di marcare la differenza con i prodotti non listati, già definiti dal decreto legislativo. Di conseguenza, l'intero testo è modificato per riflettere questa distinzione ogni volta che le disposizioni facciano riferimento ai prodotti a duplice uso listati e non listati. La lettera b) specifica inoltre il riferimento all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, che prevede la subordinazione ad autorizzazione di operazioni relative ad alcuni prodotti a duplice uso non listati. Infine, definisce la nozione di operatore come esportatore, intermediario o prestatore di assistenza tecnica, facilitando l'interpretazione delle norme applicabili a tali soggetti, che sono i destinatari delle norme contenute nel decreto legislativo.



La lettera c) aggiorna il riferimento contenuto all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 221/2017 all'articolo 8 del regolamento duplice uso, che è stato rinumerato. Si dispone quindi che sono subordinati a controllo, autorizzazioni o divieti dello Stato anche le operazioni di esportazione, trasferimento, intermediazione e transito concernenti prodotti a duplice uso non listati, qualora gli stessi siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad un'utilizzazione prevista dagli articoli 4 e 9 del regolamento duplice uso.

La lettera d), al numero 1), sostituisce un generale riferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con un più puntuale riferimento all'Autorità nazionale UAMA - Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento quale autorità competente, responsabile dell'applicazione delle disposizioni del decreto. Al numero 2), semplifica il riferimento ai prodotti a duplice uso, includendovi sia quelli listati, sia quelli non listati, coerentemente con quanto disposto alla lettera b). Al numero 3), inserisce un secondo periodo al comma 2-bis, introdotto con la recente modifica operata con il d.l. n. 21/2022, per precisare che il personale dell'UAMA include anche le unità distaccate per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 185/1990. Si segnala che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto il contingente di personale distaccato rimane invariato.

La lettera e), al numero 1), semplifica il riferimento alle funzioni del Comitato Consultivo presso la UAMA, che è istituito per le autorizzazioni in materia di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura e di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. Il numero 2) corregge un refuso del testo vigente, che comprende tra le attività del Comitato consultivo solo le autorizzazioni individuali e non tutte le tipologie di autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 221/2017. Al numero 3) si prevede l'espressione di un parere obbligatorio del Comitato Consultivo sull'irrogazione delle sanzioni amministrative. Il numero 4) aggiorna le denominazioni del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero della cultura, a seguito delle modifiche intervenute con d.l. 173/2022, di riorganizzazione delle attribuzioni dei Ministeri. Il numero 5) introduce inoltre la possibilità che le riunioni del Comitato consultivo si svolgano anche per via telematica, al fine di semplificarne l'attività.

La lettera f), al numero 1) specifica l'applicabilità delle restrizioni al transito sul territorio nazionale per entrambe le categorie dei prodotti a duplice uso listati e dei prodotti a duplice uso non listati, coerentemente con quanto disposto alla lettera b), e dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospenda l'operazione di transito vietata di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura e di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità UAMA, oltre che ai Ministeri dell'interno e della difesa. Al numero 2), si dispone che l'Autorità UAMA informi a sua volta l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i Ministeri dell'interno e della difesa nei casi in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti per poter autorizzare un'operazione di transito sul territorio nazionale.

La lettera g), modifica l'articolo 8, comma 3, del d. lgs. 221/2017 specificando che, salva una diversa previsione dei regolamenti dell'UE concernenti misure restrittive, l'Autorità UAMA rilascia autorizzazioni specifiche individuali in merito ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, senza distinguere tra operazioni di esportazione o di fornitura di assistenza tecnica.

La lettera h), al numero 1) dispone che l'Autorità UAMA può condizionare alla propria autorizzazione l'esportazione, la prestazione di servizi di intermediazione o di assistenza tecnica relative a prodotti a duplice uso non listati ed a prodotti di sorveglianza informatica, nei casi in cui abbia acquisito informazioni su una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del regolamento duplice uso, o dello stesso d. lgs. 221/2017. Il numero 1) chiarisce inoltre che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può vietare o subordinare ad autorizzazione con proprio decreto l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati per i motivi di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani, di cui all'articolo 9 del regolamento duplice uso.

Il numero 2) sopprime il riferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che non è più pertinente, in seguito al trasferimento generale di competenze al MAECI da parte del Ministero dello sviluppo economico.



Il numero 3) precisa che l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti, possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice uso, anche su richiesta specifica del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il numero 4) prevede che l'Autorità UAMA comunichi tempestivamente all'esportatore o all'intermediario la decisione di assoggettare ad autorizzazione per motivi di non proliferazione l'esportazione o la prestazione di servizi di intermediazione o di assistenza tecnica.

Il numero 5) precisa che, nei casi in cui le amministrazioni interessate non hanno formulato osservazioni, l'Autorità UAMA comunica tempestivamente all'operatore la subordinazione ad autorizzazione dell'operazione di esportazione, di fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione.

Il numero 6) sostituisce il comma 7, disponendo che gli operatori che intendano esportare, fornire servizi di assistenza tecnica o di intermediazione relativi a prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso, hanno l'obbligo di informare l'Autorità UAMA quando sussistono motivi per sospettare che tali prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento duplice uso (ossia alla produzione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari; a scopi militari se il paese acquirente o il paese di destinazione è soggetto a un embargo sugli armamenti; ad un uso come parti o componenti di prodotti militari, che sono stati esportati dal territorio di uno Stato membro senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro).

Il numero 6) fa salvo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2 e 8, paragrafo 2 del regolamento duplice uso. La disposizione estende quindi ad operazioni relative ai prodotti di sorveglianza informatica l'obbligo di informativa all'Autorità UAMA già gravante sugli operatori che intendano esportare o fornire servizi di assistenza tecnica o di intermediazione relative a prodotti a duplice uso non listati.

Il numero 7) prevede infine che l'Autorità UAMA comunica l'informativa fornita dagli operatori economici al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa, nonché all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La lettera i), al numero 1), sostituisce il comma 1 dell'articolo 10, rinviando ai termini di durata dell'autorizzazione specifica individuale rilasciata ad un operatore, previsti dal regolamento antitortura (2019/125) e dal regolamento duplice uso (2021/821). Si prevede inoltre che, su istanza motivata dell'operatore, da formulare entro la scadenza del provvedimento, l'Autorità UAMA possa prorogare più di una volta l'autorizzazione specifica individuale.

Al numero 2), la lettera i) sostituisce i riferimenti all'esportatore, all'intermediario ed al fornitore di assistenza tecnica, con un unico riferimento all'operatore che richiede l'autorizzazione.

Al numero 3), conferma l'applicabilità della norma a entrambe le categorie dei prodotti a duplice uso listati e dei prodotti a duplice uso non listati, rendendone coerente la formulazione con la definizione di prodotto a duplice uso contenuta nell'articolo 2, numero 1, del regolamento UE 2021/821 e con la conseguente modifica dell'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo n. 221/2017.

Al numero 4), semplifica la procedura di richiesta dell'autorizzazione, sopprimendo il riferimento all'obbligo di timbratura della dichiarazione della parte acquirente (end user statement).

La lettera l), al numero 1) precisa che un'autorizzazione globale individuale può essere rilasciata all'esportatore che abbia già ottenuto autorizzazioni individuali per uno o più prodotti a duplice uso o per merci soggette al regolamento antitortura. Inoltre, il numero 1) sopprime il riferimento alla predisposizione di linee guida del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per individuare i Paesi di destinazione verso cui gli operatori possono esportare i prodotti a duplice uso o le merci soggette al regolamento antitortura.

Al numero 2) rinvia al regolamento antitortura (2019/125) e al regolamento duplice uso (2021/821) per determinare la durata di un'autorizzazione globale individuale, prevedendo che l'Autorità UAMA possa accordare una o più proroghe che ne faccia richiesta motivata entro la scadenza.



Al numero 3), esplicita il riferimento di cui all'articolo 11, comma 5, lettera c), ai prodotti a duplice uso listati e non listati.

La lettera m) precisa il riferimento ai soli prodotti a duplice uso listati, coerentemente con la prassi dell'Autorità UAMA di rilasciare licenze solo in relazione a questa categoria di prodotti.

La lettera n), al numero 1), specifica l'applicabilità della norma a entrambe le categorie dei prodotti a duplice uso listati e dei prodotti a duplice uso non listati, coerentemente con quanto disposto alla lettera b) e aggiorna i riferimenti normativi all'allegato III, sezione C, e all'allegato II, sezione I del regolamento duplice uso; il numero 2) precisa che l'autorizzazione generale nazionale si applica esclusivamente ai prodotti a duplice uso listati; il numero 3) elimina il rinvio all'articolo 12, comma 6, del d. lgs. 221/2017, che è abrogato dalla lettera aa).

La lettera o) aggiorna i riferimenti all'articolo 12 del regolamento duplice uso, che è stato rinumerato, e sopprime l'obbligo di ritiro dell'originale dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità UAMA, nei casi in cui l'operatore economico non si conformi ai requisiti stabiliti dall'Autorità o sopravvengano interessi pubblici rilevanti meritevoli di tutela, alla luce dei fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e degli impegni ed obblighi assunti dall'Italia in materia di non proliferazione.

La lettera p) prevede una specifica procedura per le richieste di autorizzazione al trasferimento di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea, che prevede il coinvolgimento del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS), per il tramite dell'Autorità competente. L'Autorità competente comunica all'operatore - e se necessario agli Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione - le prescrizioni imposte a tutela dei materiali o delle informazioni classificati entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La lettera q) aggiorna i riferimenti all'allegato II-bis del regolamento duplice uso, che è stato rinumerato (Allegato II, sezione A, parte 2).

La lettera r), al numero 1), colma una lacuna inserendo uno specifico riferimento all'importatore tra i soggetti destinatari di misure ispettive presso le proprie sedi, riferite sia alla fase preliminare che successiva all'operazione. Al numero 2), precisa che l'Autorità UAMA può svolgere attività di ispezione e verifica anche in collaborazione con gli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonché con l'eventuale apporto dei Servizi di informazione per la sicurezza. Al numero 3), elimina il riferimento ad uno specifico decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con le amministrazioni interessate, per disciplinare la collaborazione nelle attività di ispezione e verifica. Il numero 3) dispone altresì che sono oggetto di attività ispettiva anche i prodotti importati in base al d. lgs. 221/2017.

La lettera s) riformula l'articolo 18, introducendo le seguenti modifiche: specifica l'applicabilità della norma a entrambe le categorie dei prodotti a duplice uso listati e dei prodotti a duplice uso non listati, coerentemente con quanto disposto alla lettera b); aggiorna i riferimenti al regolamento duplice uso così come rifiuto; corregge alcuni refusi presenti nel testo. La nuova formulazione, inoltre, modifica le norme sanzionatorie per estendere la portata delle disposizioni ai prestatori di assistenza tecnica e per colmare il divario tra l'importo massimo della pena pecuniaria e la soglia minima della pena detentiva, così come proposto dal Ministero della giustizia. Tale modifica opera ai commi 1 e 2 e consente di salvaguardare i caratteri della proporzionalità e della dissuasività delle sanzioni sanciti dall'articolo 25 del regolamento duplice uso: in questo modo, il giudice avrà i margini necessari per adeguare la pena alla gravità del fatto commesso. L'elemento di dissuasività è accentuato dalla previsione di comminare congiuntamente la pena detentiva a quella pecuniaria. In seguito all'abrogazione di norme nazionali riproduttive del regolamento UE disposte con la lettera aa), (10, comma 8, 11, comma 8 e 12, comma 6), sono riformulati gli obblighi contenuti nei commi 3 e 4 ed è inserita una precisazione sul termine di cui al comma 5, lett. a).

La lettera t), nei numeri 1), 5) e 6) riformula le norme sanzionatorie per le violazioni del regolamento antitortura perseguendo gli stessi obiettivi delle simili modifiche apportate all'articolo 18 del decreto legislativo n. 221/2017: colma il divario tra l'importo massimo della pena pecuniaria e la soglia minima della pena detentiva e le rende comminabili solo congiuntamente. Tale modifica consente di salvaguardare i caratteri della proporzionalità e della dissuasività delle sanzioni sanciti dall'articolo



33 del regolamento antitortura. La norma precisa, inoltre, i termini stabiliti per la comunicazione delle informazioni e della conservazione della documentazione relativa alle operazioni, in linea con quanto disposto per i prodotti a duplice uso (le cui norme sono già contenute nel regolamento UE). La presente modifica dovrà essere notificata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del regolamento antitortura (2019/125). Il numero 6), inoltre, tiene conto delle abrogazioni operate con la lettera aa) (10, comma 8 e 12, comma 6) e riformula espressamente gli obblighi precedentemente contenuti in tali disposizioni.

Nei numeri 2), 3) e 4) aggiorna i riferimenti al regolamento antitortura per consentire una più facile interpretazione del testo.

La lettera u), ai numeri 1) e 2) allinea la formulazione delle sanzioni alle modifiche operate agli articoli 18 e 19. Con il numero 3), introduce una sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro per le violazioni degli obblighi di informazione, conservazione ed esibizione di documenti relativi ad operazioni che hanno ad oggetto prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, uniformando il regime sanzionatorio a quello previsto per le operazioni illecite relative ai prodotti a duplice uso ed alle merci soggette al regolamento antitortura.

La lettera v), allinea la formulazione delle sanzioni relative all'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari alle modifiche operate alle disposizioni sanzionatorie precedenti. Anche in questo caso, si colma il divario tra l'importo massimo della pena pecuniaria e la soglia minima della pena detentiva e si introduce la cumulatività della pena pecuniaria e della pena detentiva.

La lettera z) introduce l'articolo 21-bis, relativo alla confisca obbligatoria. La disposizione introdotta sostituisce le norme dello stesso tenore già previste agli articoli 18, comma 3, 19, comma 3, e 20, comma 4, che sono abrogate con la riformulazione dell'articolo 18 e con la lettera aa). La nuova formulazione precisa i riferimenti all'articolo 240 del codice penale e chiarisce in maniera inequivocabile che la confisca in parola è di carattere obbligatorio ("è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o 20, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto"). Si precisa infine che, nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. La formulazione di una disposizione unica applicabile alle tre diverse fattispecie di reato favorisce l'interpretazione e aumenta la coerenza del testo.

La lettera aa) abroga le norme riprodotte di disposizioni già contenute nel regolamento, l'articolo 10, comma 8, l'articolo 11, comma 8, l'articolo 12, comma 6) e le norme sostituite dal nuovo articolo 20-bis sulla confisca obbligatoria (l'articolo 19, comma 3 e l'articolo 20, comma 4).

ART. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada)

L'articolo reca attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada. La citata direttiva (UE) 2022/738, il cui termine di recepimento è il 6 agosto 2023, modifica la direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006. Al riguardo, si rappresenta che la direttiva 2006/1/CE ha codificato, abrogandola, la direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1988, n. 92, S.O., e, successivamente, dall'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, che, parzialmente riproduce le disposizioni contenute nel medesimo decreto n. 601/1987.

Pertanto, al fine di recepire la direttiva (UE) 2022/738, lo schema di norma in esame:

- apporta modifiche all'articolo 84 del codice della strada;



- reca attuazione delle ulteriori disposizioni della direttiva, parzialmente disciplinate dal decreto n. 601 del 1987 e relative, in particolare, alle condizioni contrattuali del noleggio e alla documentazione da tenere a bordo;
- individua, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il punto di contatto nazionale, preposto alla cooperazione informativa e all'assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri;
- dispone l'abrogazione del decreto 14 dicembre 1987, n. 601, non più coordinato con le disposizioni europee.

Premesso quanto sopra, la norma, al **comma 1**, apporta modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "*Nuovo codice della strada*", rubricato "*Locazione senza conducente*".

In particolare, alla **lettera a)**, al fine di recepire l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/1/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2022/738, si sostituisce il comma 2 del citato articolo 84, con l'obiettivo di consentire anche sul trasporto nazionale l'utilizzazione dei veicoli locati in un qualsiasi Stato membro. Infatti, il vigente articolo 84 del codice della strada limita la possibilità di utilizzo di tali veicoli al solo trasporto internazionale. Inoltre, il novellato comma 2 dell'articolo 84 prevede che la condizione per utilizzare i veicoli noleggiati è che essi siano immatricolati o messi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro.

La **lettera b)** sostituisce il comma 3 dell'articolo 84, al fine di prevedere che l'impresa locatrice possa essere sia un'impresa di trasporto sia altro tipo di impresa (es. impresa di noleggio). Il vigente comma 3 dell'articolo 84 prevede, invece, che l'impresa locatrice sia necessariamente un'impresa di autotrasporto.

La **lettera c)** del comma 1 modifica la lettera a) del comma 4 dell'articolo 84, mantenendo il limite delle 6 tonnellate di massa solo per i veicoli dati in locazione senza conducente alle imprese che esercitano trasporto di merci in conto proprio. La facoltà di limitare l'utilizzo di veicoli noleggiati per il trasporto di cose per conto proprio è prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/1/CE. Tale limite viene meno per il trasporto di merci per conto di terzi, ai sensi di quanto disposto dai novellati commi 2 e 3 dell'articolo 84.

La **lettera d)** sostituisce il comma 5 dell'articolo 84, prevedendo che la carta di circolazione dei veicoli adibiti a locazione senza conducente sia rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, che ha semplificato il procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di locazione di veicoli senza conducente.

La **lettera e)** sostituisce il comma 6 dell'articolo 84, rinviando ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, la possibilità di stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE, ed in particolare in materia di: periodo massimo di utilizzazione, di reimmatricolazione (almeno dopo trenta giorni di utilizzo) del veicolo noleggiato, di numero di veicoli noleggiati in rapporto al parco veicoli dell'impresa, di utilizzo di veicoli noleggiati per il trasporto in conto proprio.

Il **comma 2** dell'articolo recepisce le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della direttiva 2006/1/CE, inerenti alle condizioni per l'utilizzo di veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro. In particolare, la **lettera a)** dispone che il contratto di locazione deve prevedere unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non deve essere abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento; alla **lettera b)**, si prevede che il veicolo noleggiato deve essere esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione; alla **lettera c)**, è previsto che il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

I **commi 3 e 4**, in recepimento di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 2 della direttiva 2006/1/CE, recano disposizioni in ordine alla documentazione (in formato cartaceo o elettronico) che deve trovarsi a bordo del veicolo noleggiato, prevedendo, altresì, che la predetta documentazione



possa essere sostituita da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.

Il **comma 5**, in attuazione dell'articolo 3-bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/1/CE, dispone che il Centro elaborazioni dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscrive il numero di targa di immatricolazione dei veicoli noleggiati nel registro elettronico nazionale (REN), in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Il **comma 6** individua, ai sensi dell'articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE, il punto di contatto nazionale nella Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il punto di contatto nazionale è preposto alla cooperazione informativa e all'assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Il **comma 7** dispone l'abrogazione del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 84/647/CEE, non più coordinato con le disposizioni eurounitarie.

Il **comma 8** reca la clausola d'invarianza finanziaria.

ART. 25 (Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI)

La presente disposizione nasce dalla necessità di modificare il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 198, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, stante i rilievi formulati dalla Commissione nell'ambito del caso EUP (2022) 10375.

La richiesta di chiarimenti pervenuta in data 13 gennaio 2023 dai servizi della Direzione I della Commissione europea riguarda le seguenti presupposte non conformità delle disposizioni nazionali agli obblighi della direttiva:

1) Oggetto e ambito di applicazione della direttiva. Sulla necessità che il decreto rifletta correttamente l'articolo 1, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva, in quanto omette di prevedere l'applicazione del decreto medesimo alle cessioni in cui solo l'acquirente è stabilito in Italia mentre il fornitore è stabilito in un altro Stato membro.

Si è reso necessario procedere alla modifica dell'articolo 1, comma 2, del decreto, prevedendo espressamente che *"le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti"*.

2) Annullamento ordini. Sulla necessità che il decreto rifletta correttamente l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, in quanto omette di recepire la disposizione secondo cui sono sleali anche gli annullamenti comunicati con un preavviso superiore a 30 giorni ma talmente breve da far ragionevolmente presumere che i fornitori non possano trovare destinazioni alternative per i loro prodotti.

Si è reso necessario procedere alla modifica dell'articolo 4, comma 1, lettera c), che risulta sostituito dal seguente: lettera c) *"l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti Si considera breve il preavviso inferiore a trenta giorni."*

3) Denunce all'Autorità nazionale. Sulla necessità che il decreto rifletta correttamente quanto disposto dall'articolo 5 della direttiva, per la carenza relativa alla possibilità da parte di fornitori di altri Stati membri o di Paesi terzi di presentare la denuncia all'Autorità italiana quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.

Infine, per la necessità che il decreto rifletta correttamente quanto disposto dall'articolo 5 della direttiva, per la carenza relativa alla possibilità da parte di fornitori di altri Stati membri o di Paesi terzi di presentare la denuncia all'Autorità italiana quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale, si è proceduto a modificare l'art. 9 del decreto, primo comma. Per effetto della modifica, *"le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica"*



commerciale vietata, oppure all’Autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresì all’ICQRF da parte di fornitori stabiliti in altri Stati membri o Paesi terzi quando l’acquirente è stabilito nel territorio nazionale”.

ART. 26 (Disposizioni finanziarie)

L’articolo reca le disposizioni finanziarie del presente decreto-legge.

ART. 27 (Entrata in vigore)

L’articolo riguarda l’entrata in vigore del presente decreto-legge.



ART. 1 (Modifiche al Testo Unico Bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA)

L'articolo apporta modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), necessarie a dare seguito ai rilievi della Commissione sulla trasposizione della direttiva (UE) 2014/49 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 sui sistemi di garanzia dei depositi.

Le modifiche assumono carattere tecnico e riguardano eminentemente la disciplina bancaria (TUB), oltre ai profili riferiti agli specifici poteri conferiti alla Banca d'Italia. A tale ultimo proposito, si rammenta che la Banca d'Italia dispone di un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Si precisa, inoltre, che i sistemi di garanzia dei depositi sono finanziati esclusivamente dai contributi versati dagli enti di credito, senza alcun coinvolgimento dell'erario pubblico.

Le previsioni in discorso, pertanto, hanno contenuto ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2 (Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075)

La disposizione del presente articolo prevede che possano godere dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa non di lusso, consistente nell'abbattimento dell'imposta di registro dal 9% al 2%, i soggetti trasferiti all'estero per motivi di lavoro che abbiano risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni. Tale agevolazione sarebbe fruibile solamente nel Comune in cui il lavoratore che si trasferisce all'estero sia nato, abbia risieduto o abbia prestato l'attività lavorativa prima del trasferimento.

Tale disposizione è volta a superare quanto contestato, con la procedura di infrazione 2014/4075, dalla Commissione Europea, che ritiene che la nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 escluda dalla predetta agevolazione i cittadini non italiani che non intendono stabilirsi in Italia.

L'agevolazione viene in tal modo ancorata a un criterio oggettivo svincolandola dal criterio di cittadinanza, oggetto di contestazione.

Ai fini della stima degli effetti della norma in esame, sono state estratte dall'archivio del Registro 2022 provvisorio tutte le transazioni riconducibili ad acquisti di immobili effettuati da stranieri (individuati con la lettera Z nel codice fiscale), che non hanno beneficiato dell'agevolazione fiscale in parola (circa 51.000 transazioni con un valore dichiarato complessivo pari a 2 miliardi e 700 milioni di euro).

Applicando all'ammontare complessivo delle transazioni dichiarate (2 miliardi e 700 milioni di euro) il differenziale di 7 punti percentuali tra l'imposta piena e quella ridotta, si ottiene un valore pari a circa 189 mln di euro annui. Applicando la percentuale del 58% a questo valore, si stima una perdita di gettito di circa 109,6 mln di euro (la quota di transazioni riconducibile ai soli acquisti di una prima casa da parte di cittadini non italiani è stata stimata pari al 58% dell'ammontare complessivo del valore dichiarato, in quanto dalle statistiche ufficiali emerge che, in Italia, l'acquisto della prima casa sul totale degli acquisti di abitazioni ha un peso di circa il 58%).

Tuttavia, tenuto conto che l'ammontare complessivo dei valori dichiarati include anche talune transazioni riconducibili a soggetti che non potrebbero godere dell'agevolazione per mancanza degli stringenti requisiti previsti dalla disposizione, si ritiene ragionevole ipotizzare che la perdita di gettito effettiva sia pari a 21,9 milioni di euro annui (20% di 109,6 milioni di euro).

Pertanto, ipotizzando che la misura entri in vigore a partire dal 1° luglio 2023, si stimano effetti negativi pari a 10,95 milioni di euro in relazione al 2023 e a 21,9 milioni di euro a partire dal 2024.



ART. 3 (Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Procedura di infrazione 2021/2170)

L'articolo reca modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisioni legali, conti annuali e conti consolidati, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170.

La disposizione, di carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Consob, peraltro, provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali

ART. 4 (Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale - Procedura di infrazione n. 2021/2075)

L'articolo contiene disposizioni che intervengono nell'ambito del procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo nei confronti dei minori adeguando la normativa interna a quanto previsto dalla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, stabilendo il diritto di informare un terzo adulto idoneo al momento della privazione della libertà personale del minore e dei relativi motivi, nell'ipotesi in cui l'informazione diretta al titolare della potestà genitoriale sia contraria al superiore interesse del minore.

La norma, volta alla tutela del minore, ha carattere ordinamentale e procedurale inserendosi nell'ambito delle comunicazioni effettuate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Gli adempimenti ad essa connessi, rientrando nei compiti e nelle funzioni istituzionali, sono garantiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 5 (Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl)

L'articolo contiene disposizioni finalizzate ad assicurare l'estensione al diritto di cumulo anche a chi accede alla pensione anticipata.

Il **comma 1** infatti, prevede la modifica della disposizione dell'articolo 18 della legge 115/2015 inserendo dopo la parola "vecchiaia" la parola "anticipata", prevedendo il cumulo, anche a chi accede alla pensione anticipata. La modifica introdotta adempie alle obiezioni (EU Pilot (2021) 10047/Empl) da parte della Commissione europea che vede in tali limitazioni un "ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 45 del TFUE".

Il **comma 2** prevede la copertura finanziaria per il decennio 2023-2032 mediante l'analisi degli unici dati statistici disponibili per procedere ad una valutazione sono quelli forniti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Nota del 19/05/2022 Prot. MAE00822632022-05-19) estratti dall'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana istituito dall'articolo 2, comma 7, della legge 227/2010 e disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2014, n. 103. Tale "elenco è formato sulla base di registrazioni volontarie e a iniziativa degli interessati (art 2, comma 3, legge 227/2010) e non contiene informazioni in ordine alla sussistenza di periodi di contribuzione in una gestione italiana". Si tratta, dunque, di una base dati incompleta sia perché non rileva tutti i lavoratori dipendenti degli organismi internazionali con contribuzione anche italiana, sia perché le informazioni relative ad ogni lavoratore sono limitate all'anno di nascita e al sesso. Per questi motivi nell'effettuare le valutazioni che seguono si è preferito assumere ipotesi di estrema prudenza.

I dati forniti riguardano 2.214 lavoratori di cui 1.366 uomini e 848 donne, con un'età media di 50 anni. Non sono disponibili informazioni di alcun tipo sulla vita lavorativa e contributiva dei lavoratori.



Distribuzione dei lavoratori italiani che prestano servizio in organismi internazionali per età e sesso

Classi d'età	Uomini	Donne	Totale
<25	0	0	0
25-29	6	12	18
30-34	70	87	157
35-39	130	128	258
40-44	173	121	294
45-49	197	135	332
50-54	274	137	411
55-59	210	103	313
60-64	156	75	231
65-70	121	36	157
>70	29	14	43
Totale	1.366	848	2.214

Si è ipotizzato:

- a) che tutti i lavoratori che prestano attività in un organismo internazionale maturino, avvalendosi dell'istituto del cumulo della contribuzione italiana e di quella estera, i requisiti di anzianità prescritti dalla legislazione italiana (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), 3 anni prima dell'età di vecchiaia se uomini e 4 anni prima se donne cioè rispettivamente a 64 anni e a 63 anni;
- b) che tutti tali lavoratori scelgano di accedere immediatamente alla pensione anticipata anziché attendere l'età di vecchiaia;
- c) che l'importo medio annuo lordo della pensione anticipata a carico dell'INPS sia di 20.000 euro;
- d) di incrementare del 20% il numero di possibili beneficiari in quanto il numero di lavoratori rilevati attraverso l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana istituito dall'articolo 2, comma 7, della legge 227/2010 e disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2014, n. 103, è certamente carente per i motivi già indicati.
- e) che il tasso d'inflazione sia, per il 2023 pari al 2%, per il 2024 all'1,7%, per il 2025 all'1,8% e per tutti gli anni successivi al 2%;
- f) che il tasso di crescita delle retribuzioni sia pari al tasso d'inflazione.

Sotto queste ipotesi, dei 2.214 lavoratori rilevati, solo i nati tra il 1956 e il 1968 accedono alla pensione anticipata nel decennio 2023-2032 oggetto di valutazione. Si tratta di 658 lavoratori, 454 uomini e 204 donne, che risultano in possesso di un'età compatibile con le ipotesi formulate. A seguito dell'incremento del 20%, ipotizzato per tener conto del fatto che i dati disponibili potrebbero essere carenti, è stato considerato un numero di lavoratori, interessati all'accesso alla pensione anticipata, pari a 790, di cui 545 uomini e 245 donne. Questi lavoratori accederanno alla pensione di anzianità 3 anni prima (4 per le donne) di raggiungere l'età di vecchiaia e quindi permarranno nello stato di beneficiari per 3 o 4 anni consecutivi.

Gli oneri stimati sono riportati nella tavola seguente.



**Beneficiari e oneri per il periodo di valutazione
2023-2032**

Anno di valutazione	Beneficiari	Oneri annui (in migliaia di euro)
2023	151	3.024
2024	152	3.097
2025	158	3.286
2026	169	3.574
2027	190	4.097
2028	217	4.773
2029	235	5.258
2030	246	5.624
2031	244	5.694
2032	242	5.765

Le ipotesi alla base di questa valutazione, in particolare i punti a) e b), sono da considerare estremamente prudenziali per cui si è ritenuto di fissare l'incremento di cui al punto d) non eccessivamente elevato.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, **come indicato nell'articolo 26, mediante corrispondente riduzione delle** risorse del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

ART. 6 (Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008)

L'articolo contiene disposizioni che intervengono nell'ambito della materia di pubblicità nel settore sanitario. La norma infatti è volta a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF 2020/4008 – pubblicità nel settore sanitario - in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria, scongiurando così una eventuale procedura di infrazione, tenendo conto delle osservazioni mosse dalla Commissione sull'asserito contrasto del divieto di cui all'articolo 1, comma 525 della legge 145 del 2018 con le norme europee in tema di diritto di stabilimento e prestazione di servizi.

Pertanto con la nuova norma la pubblicità funzionale a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria è ammessa, con esclusione dei casi in cui la comunicazione informativa abbia ad oggetto offerte, sconti o promozioni che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari per il loro carattere attrattivo e suggestivo.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 7 (Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

L'articolo contiene disposizioni recanti l'individuazione delle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici e la definizione delle priorità d'intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e le modalità attuative e i tempi di realizzazione di cui aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Il **comma 1** prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle regioni e province autonome di



Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di assicurare l'individuazione delle citate aree.

Il comma 2 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso la pubblicazione di bandi e la previsione di programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le citate aree prioritarie.

Il **comma 3** reca la quantificazione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per i quali si provvede, **come indicato nell'articolo 26**, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8 (Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

L'articolo contiene disposizioni recanti la riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor.

Il **comma 1** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon indoor in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi.

Il **comma 2** prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo è assegnato alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101 del 2020.

Il **comma 3** prevede che **agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui dal 2023 al 2031, si provvede, come indicato nell'articolo 26**, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9 (Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)

L'articolo introduce modifiche al decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, necessarie a dare seguito alle misure attuative previste nel Protocollo di Torino firmato il 4 giugno 2019 e finalizzate a risolvere le contestazioni mosse all'Italia nell'ambito delle procedure di infrazioni riguardanti il superamento delle emissioni inquinanti nell'aria.

Le Regioni e gli enti locali provvedono alle attività di cui ai commi 1-ter e 1-quater con le risorse disponibili nei propri bilanci.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10 (Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147)



L'articolo contiene disposizioni volte ad evitare l'aggravamento della procedura d'infrazione n. 2014/2147, relativa al superamento dei valori limite fissati per il PM10. Con la nuova norma si intende limitare progressivamente la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali e, ove possibile, di prediligere il recupero e valorizzazione di tali residui, risponde alla finalità di dare attuazione alla transizione ecologica, e al contempo di recuperare e valorizzare i residui agricoli attraverso la creazione di una filiera di raccolta e di trasformazione degli stessi in un prodotto avente valore di mercato.

Il **comma 1** prevede disposizioni relative all'ammissione di talune pratiche agricole solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre, nelle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risulta superato il valore limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsto per il materiale particolato PM10.

Il **comma 2** prevede l'applicazione delle previsioni del comma 1 solo in caso di superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente, e che le aree interessate da tale divieto debbano essere pubblicate sul sito internet delle regioni e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il 30 settembre di ciascun anno.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni del comma 1 non si applicano nelle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo.

Il **comma 4** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 nei confronti di chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo.

Con riferimento al **comma 5**, le regioni potranno incentivare le attività di raccolta, trasformazione e impiego dei materiali per fini energetici utilizzando le risorse destinate alla qualità dell'aria, ed in particolare all'attuazione dei pertinenti Piani, disponibili nei rispettivi bilanci regionali, nonché mediante le risorse di cui ai cap. 8404 PG1 e 8405 PG3, del bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, destinate al finanziamento di interventi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria.

In relazione al **comma 6**, attraverso le medesime risorse potranno essere finanziati accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per perseguire le finalità previste dal comma 5.

Peraltro, le attività di cui ai predetti commi 5 e 6 potranno essere finanziate anche con le risorse di cui all'art.1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), iscritte sul capitolo 2226 dello stato di previsione del MASE.

Con riguardo al **comma 7**, si precisa che il Programma nazionale è stato adottato con DPCM del 23 dicembre 2021 e le relative risorse trovano copertura nel fondo di cui all'art.1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).

Il **comma 8** prevede che la disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11 (Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

L'impatto finanziario dell'articolo in esame deve essere valutato alla luce della consolidata realtà dei fatti, che vede le ricostruzioni di carriera sistematicamente impugnate davanti al giudice, anche con cause collettive (si consideri ad esempio la sentenza n. 625/2021 della Corte d'Appello di Roma, che



riconosce il diritto alla disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. 297/1994 e alla ricostruzione di carriera computando gli anni pre-ruolo per intero per 211 docenti delle istituzioni AFAM).

Non risulta possibile comparare il costo delle ricostruzioni di carriera realizzate ai sensi degli articoli 485 e 569 del d.lgs. 297/1994 con quelle derivanti dall'intervento normativo in esame, poiché le reali ricostruzioni di carriera, come effettuate dai giudici, corrispondono già oggi a queste ultime. Il reale impatto finanziario della norma riguarda quindi il risparmio che la stessa può generare, evitando allo Stato il costante pagamento delle spese di lite (impatto non quantificabile a priori poiché dipende dalle singole statuizioni dei giudici) e prevenendo altresì le cause relative al risarcimento del danno comunitario da abuso di contratti a termine, che verosimilmente potranno diminuire laddove non sia più necessario per i lavoratori ricorrere al giudice per vedersi riconosciuta la ricostruzione di carriera che la Direttiva n. 99/70/CE garantisce loro. È possibile, tuttavia, stimare l'impatto economico della norma presupponendo che il dato di partenza non veda già oggi ricostruzioni di carriera "per intero" costantemente operate dai giudici e la cui spesa è quindi già sostenuta dalla finanza pubblica. A tal fine è possibile svolgere una stima sia per il personale docente che non docente, utilizzando la medesima metodologia.

In merito ai docenti, è possibile valutare il turnover del personale, pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della Legge n. 205/2017, per ottenere una stima delle assunzioni in ruolo dal 2023/2024 (dato già definito in 219 unità) e fino al 2033/2034. Occorre considerare che le cessazioni e le assunzioni del 2023/24 risentono della possibilità, introdotta proprio da tale anno accademico, di permanere in servizio fino ai 70 anni di età: di conseguenza occorre considerare la media delle assunzioni 2020-2022 quale stima attendibile delle assunzioni a regime, prevedendo che nel 2024 e nel 2025 le assunzioni aumentino proporzionalmente rispetto al 2023, assorbendo l'aumento dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio. Per quanto dal 2023/2024 le assunzioni avvengano prevalentemente per concorsi pubblici (ai sensi dell'art. 6, co. 4-ter, del D.L. 198/2022), esse comportano comunque la ricostruzione di carriera al fine di determinare il corretto inquadramento retributivo. L'impatto della norma è quindi ottenibile moltiplicando, per ciascun anno, le assunzioni stimate con la differenza tra il costo equivalente del docente AFAM a tempo indeterminato (costo che rappresenta la media a costo Stato delle diverse classi stipendiali) e quello del docente AFAM a tempo determinato come inseriti nella Tabella 1 del d.P.R. 143/2019 aggiornata in base al CCNL 6 dicembre 2022 (differenza pari a 8.887 €). Tale differenza rappresenta la distanza tra la carriera a tempo indeterminato e la carriera a tempo determinato ed è quindi una stima accurata del differenziale di inquadramento retributivo che deriverebbe da un conteggio per intero del servizio pre-ruolo.

Occorre però tenere conto che le ricostruzioni di carriera operate ad oggi ai sensi dell'art. 485 del d.lgs. 297/1994 riconoscono già quattro anni di servizio pre-ruolo per intero e i restanti anni per 2/3. Alla cifra calcolata deve allora essere considerata solo per 1/3, pari all'importo mancante alle attuali ricostruzioni di carriera (prudenzialmente non si tiene conto dei primi quattro anni che già oggi sono ricostruiti per intero).

In merito al personale tecnico-amministrativo, la media delle assunzioni 2020-2023 può essere considerata una stima attendibile delle assunzioni dal 2024 al 2033, mentre i dati relativi al 2023 sono già noti. Si opera in analogia a quanto effettuato per i docenti, moltiplicando il numero di assunzioni stimate di ogni profilo per la differenza tra costo equivalente del profilo a tempo indeterminato e quello del profilo a tempo determinato. Occorre tenere conto che le ricostruzioni di carriera operate ad oggi ai sensi dell'art. 569 del d.lgs. 297/1994 riconoscono già tre anni di servizio pre-ruolo per intero e i restanti anni per 2/3. Alla cifra calcolata deve allora essere considerata solo per 1/3, pari all'importo mancante alle attuali ricostruzioni di carriera (prudenzialmente non si tiene conto dei primi tre anni che già oggi sono ricostruiti per intero).

Non vengono conteggiati, né per i docenti né per il personale tecnico-amministrativo, le assunzioni derivanti dalla conclusione del processo di statizzazione di 21 istituzioni AFAM ai sensi dell'art. 22-bis del d.l. 50/2017, poiché il costo di tali posti è già stato imputato a bilancio con importo pari al



costo medio equivalente a tempo indeterminato, per cui tale computo ha già assorbito gli effetti di eventuali future ricostruzioni di carriera.

L'impatto complessivo della norma, a decorrere dall'anno 2023, in via estremamente prudentiale, è quindi stimabile come segue:

Anno	Costo
2023	785.361 €
2024	948.193 €
2025	1.144.694 €
2026	1.341.196 €
2027	1.341.196 €
2028	1.341.196 €
2029	1.341.196 €
2030	1.341.196 €
2031	1.341.196 €
2032	1.341.196 €
2033	1.341.196 €

Di seguito le tabelle riassuntive delle cessazioni, assunzioni e quantificazioni:

CESSAZIONI					
	Docenti	EP/1 (direttori di ragioneria)	Area III (collaboratori)	Area II (assistenti)	Area I (coadiutori)
2020	379	3	0	18	57
2021	358	3	1	43	53
2022	371	7	4	42	44
2023	186	6	2	34	59
MEDIA*	369,3	4,8	1,8	34,3	53,3
PREVISIONI					
2024	256	5	2	34	53
2025	326	5	2	34	53
2026	396	5	2	34	53
2027	396	5	2	34	53
2028	396	5	2	34	53
2029	396	5	2	34	53
2030	396	5	2	34	53
2031	396	5	2	34	53
2032	396	5	2	34	53
2033	396	5	2	34	53

*La media è relativa al 2020-2023 per gli amministrativi, mentre è relativa al 2020-2022 per i docenti, perché nel 2023 è stata introdotta la permanenza in servizio fino a 70 anni, con riduzione delle cessazioni che sarà riassorbita entro il 2026

ASSUNZIONI



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Docenti	EP/1 (direttori di ragioneria)	Area III (collaboratori)	Area II (assistenti)	Area I (coadiutori)
2020	427	2	3	37	36
2021	408	3	2	44	26
2022	419	8	3	11	34
2023	219	10	3	34	59
MEDIA*	418,0	5,8	2,8	31,5	38,8
PREVISIONI					
2024	285	6	3	32	39
2025	352	6	3	32	39
2026	418	6	3	32	39
2027	418	6	3	32	39
2028	418	6	3	32	39
2029	418	6	3	32	39
2030	418	6	3	32	39
2031	418	6	3	32	39
2032	418	6	3	32	39
2033	418	6	3	32	39

QUANTIFICAZIONE ANNUA NORMA (DAL 2023)**						TOTALE
2023	648.751 €	25.753 €	4.529 €	45.243 €	61.085 €	785.361 €
2024	845.252 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	948.193 €
2025	1.041.754 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.144.694 €
2026	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2027	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2028	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2029	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2030	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2031	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2032	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2033	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €

** La quantificazione è pari alla moltiplicazione, in ciascun anno e per ciascun profilo, delle assunzioni stimate per il differenziale tra il costo medio equivalente a tempo indeterminato e il costo medio equivalente a tempo determinato

Il comma 3 precisa che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni.

Gli aumenti retributivi che i beneficiari della norma avranno sul loro trattamento economico sia in termini di retribuzione corrente che di eventuali arretrati, saranno sottoposti a contribuzione previdenziale. Gli incrementi retributivi concorreranno quindi all'aumento del montante contributivo accantonato virtualmente con effetto sulle anzianità maturate a decorrere dall'entrata in vigore della norma.



Si può, quindi, concludere che gli aumenti in esame non comportano sul piano previdenziale un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 785.361 euro per l'anno 2023, 948.193 euro per l'anno 2024, 1.144.694 euro per l'anno 2025 e 1.341.196 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

ART. 12 (Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

Il comma 1 prevede l'incremento delle dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore, rispettivamente per 350 e 200 unità. Inoltre, in relazione agli incrementi delle dotazioni organiche di cui al comma 1, ridetermina la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo degli operatori e degli assistenti di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con incremento di 350 unità per la qualifica di vigile del fuoco e di 200 unità per la qualifica di operatore.

Il comma 2 prevede, ai fini della copertura dei posti di cui al comma 1, l'autorizzazione all'assunzione, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di un corrispondente numero di unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° ottobre 2023. Il medesimo comma reca, inoltre, le modalità di assunzione dei predetti contingenti nella qualifica di vigile del fuoco e di operatore.

Il comma 3 individua la quantificazione dell'onere complessivo per le assunzioni straordinarie di cui al comma 2 e reca la relativa autorizzazione di spesa nel limite di euro 5.367.150 per l'anno 2023, di euro 22.682.796 per l'anno 2024, di euro 23.994.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 24.264.310 per l'anno 2027, di euro 24.719.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 24.918.421 per l'anno 2031 e di euro 25.512.928 annui a decorrere dall'anno 2032.

Il comma 4 autorizza la spesa aggiuntiva per vettovagliamento e vestiario relativa alle citate assunzioni, stabilita in euro 703.630 per l'anno 2023 e in euro 550.000 a decorrere dall'anno 2024.

La quantificazione dell'onere è stata effettuata tenendo in considerazione il costo pro-capite annuo di euro 2.500 per il personale dei ruoli tecnico-operativi e di euro 1.200 per il personale dei ruoli tecnico-professionali. La quota relativa agli oneri per il vestiario del personale, per un importo forfettario di 1.500 euro pro-capite con riguardo alle unità operative e di 200 euro per quelle dei ruoli tecnico-professionali, è stata conteggiata per il solo primo anno assunzionale. La restante quota delle spese di funzionamento, pari a 1.000 euro per ciascuna delle unità assunte, è stata rapportata agli anni/persona di servizio. Pertanto, dette spese, nella loro proiezione pluriennale, decrescono solo in relazione alla quota relativa agli oneri per il vestiario del personale.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, si fornisce dimostrazione, nella seguente tabella, del riepilogo dell'onere complessivo per ciascuna delle due qualifiche con proiezione decennale dal 1 ottobre 2023 all'anno 2033:

Onere decennale relativo alle assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco e di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Anno	Onere assunzione n. 350 vvf	Onere assunzione n. 200 operatori	Onere complessivo assunzioni	Spese di funzionamento n. 350 vvf	Spese di funzionamento n. 200 operatori	Spese di funzionamento totali	Onere complessivo con spese di funzionamento
2023	3.371.538	1.995.612	5.367.150	613.219	90.411	703.630	6.070.780
2024	14.740.622	7.942.174	22.682.796	350.000	200.000	550.000	23.232.796
2025	16.052.601	7.942.174	23.994.775	350.000	200.000	550.000	24.544.775
2026	16.052.601	7.942.174	23.994.775	350.000	200.000	550.000	24.544.775
2027	16.272.536	7.991.774	24.264.310	350.000	200.000	550.000	24.814.310
2028	16.703.266	8.016.574	24.719.840	350.000	200.000	550.000	25.269.840
2029	16.703.266	8.016.574	24.719.840	350.000	200.000	550.000	25.269.840
2030	16.703.266	8.016.574	24.719.840	350.000	200.000	550.000	25.269.840
2031	16.823.419	8.095.002	24.918.421	350.000	200.000	550.000	25.468.421
2032	17.185.200	8.327.728	25.512.928	350.000	200.000	550.000	26.062.928
2033	17.185.200	8.327.728	25.512.928	350.000	200.000	550.000	26.062.928



In merito ai criteri di quantificazione degli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio ed ai relativi oneri riflessi a carico dello Stato, si chiarisce che sono state considerate le nuove misure stipendiali ed indennitarie recate dall'ultimo rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (d.P.R. 17 giugno 2022, n.121), l'incremento del valore delle indennità di rischio (personale operativo) e mensile (personale ruoli tecnico-professionali) recato dal decreto legge 9 agosto 2022, n.115, convertito in legge 21 settembre 2022, n. 142, nonché la previsione di cui all'articolo 1, commi 98 e 99, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) relativa all'introduzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio (c.d. sei scatti paga) in favore del suddetto personale.

Per quanto riguarda, in particolare, gli oneri connessi al trattamento economico accessorio, si chiarisce che derivano dal valore medio unitario del Fondo di Amministrazione per il personale non direttivo/non dirigente del Corpo (sul quale trovano imputazione tutte le componenti accessorie di quel personale), oltre che dall'incremento pro capite annuo di n. 20 ore di lavoro straordinario.

Nelle tabelle A e B di seguito riportate si fornisce la dimostrazione dello sviluppo degli oneri assunzionali distintamente per le 350 unità per la qualifica di vigile del fuoco e di 200 unità per la qualifica di operatore.

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri di cui ai commi 3 e 4, alla cui copertura si provvede, come indicato nell'articolo 26.

Il comma 6 prevede che l'impiego del personale volontario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sia disposto nel limite delle risorse che residuano nell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 10.600.000 a decorrere dall'anno 2023, come si evince dalla seguente tabella:

Capitoli personale volontario	2023	2024
1802/1	16.144.726	16.144.726
1802/2	4.154.680	4.154.680
1822/1	1.405.579	1.405.579
1822/2	82.169	82.169
1802/3	252.577	252.577
1802/4	713.920	713.920,00
1802/5	249.198	249.198
Totale	23.002.849	23.002.849
Onere discontinui fino a settembre 2023	7.360.820	
Copertura presente proposta	5.042.028	12.402.849
Limite impiego volontari	10.600.000	10.600.000

Il comma 7 dispone che ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 8 prevede la riserva del 30% a favore della graduatoria del personale discontinuo formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per le rimanenti assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), pari a 750 unità nel triennio 2021-2023.



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A - ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA SU VIGILIE DI GUARDIA

Table with columns for ASSUNZIONI, PROMOZIONI, ANNI/PERSONE, ONERI (varia base), and various sub-categories of onere (vigilie, ferie, etc.).

TABELLA B - ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 200 OPERATORI

Table with columns for ASSUNZIONI, PROMOZIONI, ANNI/PERSONE, and various sub-categories of onere (vigilie, ferie, etc.).

TABELLA C - ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 200 OPERATORI

Table with columns for ASSUNZIONI, PROMOZIONI, ANNI/PERSONE, and various sub-categories of onere (vigilie, ferie, etc.).

Table with columns for ASSUNZIONI, PROMOZIONI, ANNI/PERSONE, and various sub-categories of onere (vigilie, ferie, etc.).



ART. 13 (Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

L'articolo contiene disposizioni per la modifica dell'assetto delle norme vigenti, concernenti il personale volontario del Corpo nazionale, che si rendono necessari al fine di adeguarlo al nuovo quadro che scaturisce a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea.

Pertanto, le disposizioni di cui al presente articolo devono necessariamente tener conto dell'esigenza di non abrogare *sic et simpliciter* il complesso delle norme che disciplinano l'apporto del personale volontario ma, soprattutto, di orientarne l'applicazione ai soli volontari cd. puri, quelli cioè che operano e continueranno ad operare nei distaccamenti volontari del Corpo.

Il **comma 1, lett. a)** aggiunge, all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, un nuovo periodo, prevedendo che le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigili del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale.

Il **comma 1, lett. b)** mediante l'inserimento dell'art. 12 bis, novella il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale, e segnatamente quelle del Capo II, Sezione II. In particolare, il **comma 1** del cennato articolo aggiuntivo stabilisce che le predette disposizioni si applicano esclusivamente al citato personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del medesimo Corpo, mentre il comma 2 dispone nelle more dell'adozione del regolamento che disciplinerà i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario, le disposizioni del vigente decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al **comma 2** dell'articolo in esame, si conferma, per il solo personale volontario puro, la vigenza dell'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, cioè della norma che esclude un rapporto di lavoro derivante da contratto a tempo determinato per tale personale.

Diversa finalità ha il **comma 3** Con tale norma l'Amministrazione intende confermare la validità di quelle norme volte a non disperdere le professionalità acquisite dal personale volontario, ma, anzi, a valorizzarlo, consentendo canali particolari di accesso con assunzioni a tempo indeterminato al Corpo nazionale. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni in materia di riserva di posti nei concorsi pubblici per l'accesso a tutte le qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **comma 4** introduce disposizioni volte a porre rimedio ad alcune anomalie verificatesi in questi primi anni di applicazione delle norme concernenti lo scorrimento della graduatoria dei discontinui. In particolare, si prevede che l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria. Si è infatti verificato, ad esempio, il fenomeno di reiterata presentazione di certificati medici da parte delle stesse persone chiamate ad effettuare i predetti accertamenti, che costituiscono condizione necessaria per l'assunzione. Tale fenomeno, oltre ad appesantire le procedure assunzionali generando una permanenza senza fine nella graduatoria, costituisce un evidente segnale di mancanza dei requisiti necessari all'assunzione o di non interesse alla stessa.

Il **comma 5**, nel tener conto della complessità del passaggio al nuovo regime imposto dalle determinazioni unionali e dei tempi necessari a portare a conclusione le 550 assunzioni straordinarie, consente il passaggio definitivo al nuovo assetto al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo precedente e comunque entro il 30 ottobre 2024.

La disposizione, inoltre, consente alle 350 unità assunte come vigili del fuoco di continuare a svolgere le funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario nelle more dell'avvio del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Ciò al fine di evitare che l'immediata interruzione dei richiami possa determinare ripercussioni negative sull'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Il **comma 6** persegue un'armonizzazione con le indicazioni della Commissione europea circa la natura della prestazione di lavoro resa dal personale discontinuo, che viene assimilata ad un rapporto di lavoro a tempo determinato. La norma, quindi, al fine di concentrare le opportunità di assunzione nel Corpo nazionale, sui soggetti privi di occupazione lavorativa, stabilisce che a decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco e nella graduatoria di cui al comma 3, permane nei medesimi se iscritto nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2023.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 14 (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione 2014/4231)

L'impatto finanziario dell'articolo deve necessariamente essere stimato considerando che le ricostruzioni di carriera del personale scolastico sono sistematicamente impugnate dinanzi al giudice, anche con cause collettive, e che a seguito di tale contenzioso la maggior parte delle ricostruzioni di carriera che hanno luogo non utilizzano i parametri indicati dagli articoli 485 e 569 del d.lgs. 297/1994 oggetto di riforma, bensì quello dell'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo al quale si sommano poi i costi delle spese di lite.

Pertanto, di fatto la norma nel medio lungo periodo avrà un impatto finanziario positivo sul bilancio dello stato determinando il venir meno del contenzioso e quindi evitando allo Stato il connesso pagamento delle spese di lite (il cui impatto finanziario è consistente ma non quantificabile ex ante essendo rimesso alle statuizioni dei giudici) e prevenendo altresì le cause relative al risarcimento del danno comunitario da abuso di contratti a termine, che verosimilmente potranno diminuire laddove non sia più necessario per i lavoratori ricorrere al giudice per vedersi riconosciuta la ricostruzione di carriera.

Premesso quanto sopra, nell'immediato e possibile stimare l'impatto finanziario dell'articolo 14 presupponendo che il dato di partenza non veda già oggi ricostruzioni di carriera "per intero" costantemente operate dai giudici.

A tal fine, l'impatto finanziario nella misura è costituito dal riconoscimento del rimanente 1/3 del pre-ruolo svolto già alla prima richiesta di ricostruzione di carriera senza ulteriore dilazione nel tempo.

La norma, non avendo efficacia retroattiva, si applica alle richieste di ricostruzione di carriera che perverranno dagli immessi in ruolo dall'anno scolastico 2023/24 in poi, con riferimento ai docenti confermati in ruolo.

In tal senso la stima della maggior spesa connessa alla riforma prevista dall'articolo 14 è stata quantificata a livello storico e pertanto sul passato, trattandosi dell'unico dato certo disponibile:

- i. in **4.750.218,94** nell'a.a. 2020/21, che ha registrato un totale di immessi in ruolo pari a 20.267 unità;
- ii. in € **17.305.440,65** nell'a.a. 2021/22 che ha registrato un totale di immessi in ruolo pari a 45.457 unità;
- iii. in € **13.212.380,80** per l'a.a. 2022/23 che ha registrato un totale di immessi in ruolo pari a 37.706.

Il calcolo, originariamente sviluppato dal gestore di sistema informativo utilizzando lo stipendio medio desunto dalle stime fornite dal MI al MEF nel mese di febbraio 2022 per le ricostruzioni di carriera, è stato aggiornato alla luce dei nuovi parametri stipendiali previsti dal recente CCNL comparto "Istruzione e ricerca" per il triennio 2019/2021.



In via prudenziale, si ritiene di dover prendere quale riferimento, ai fini della stima per ricostruzione integrale di carriera per gli immessi in ruolo dall'anno scolastico 2023/24, il dato relativo agli immessi in ruolo nell'a.a. 2021/22, che ha registrato un maggior numero di immissioni conseguente all'espletamento delle procedure concorsuali.

Ciò in quanto, allo stato, pur non disponendo di un dato consolidato sulle immissioni in ruolo 2022/23, è comunque possibile affermare che si registrerà nel prossimo triennio un incremento degli immessi in ruolo in ragione delle procedure concorsuali nelle more espletate, dell'espletamento di procedure concorsuali a regime nonché di quanto previsto dalle riforme da ultimo approvate (i.e. v. target M4C1-14 del PNRR che prevede l'assunzione di 70.000 insegnanti con il nuovo sistema di reclutamento entro dicembre 2024).

Alla luce di quanto sopra, l'impatto finanziario della norma è stato ottenuto moltiplicando il numero di persone immesse in ruolo nel 2021/22 (45.457) con la differenza tra la Stima media dello stipendio con Ricostruzione di carriera (valore dato da una media tra le varie classi di stipendiali) e lo Stipendio lordo allo stato iniziale (valore dato da una media tra le varie classi di stipendiali). Tale differenza rappresenta la distanza tra la carriera a tempo indeterminato e la carriera a tempo determinato ed è quindi una stima accurata del differenziale di inquadramento retributivo che deriverebbe da un conteggio per intero del servizio pre-ruolo.

La stima ha utilizzato il coefficiente relativo al lordo stato pari a 1,3916 maggiorata dell'IVC 2022, riconosciuta al personale scolastico dall'art. 1, comma 609 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° aprile e dal 1° luglio 2022.

Stima PERSONALE DOCENTE

Immessi in ruolo anno scolastico 2020/2021

Qualifiche	Immessi in ruolo 2020-21	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa calcolata con stipendi iniziali	Stima stipendio con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA con stipendi integrati da ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	14.450	31.928,21	461.362.634,50	32.065,75	463.350.114,23	1.987.479,73
docenti diplomati II grado	270	31.928,21	8.620.616,70	32.940,39	8.893.906,61	273.289,91
docenti I grado	1.925	34.549,63	66.508.037,75	35.097,25	67.562.202,55	1.054.164,80
docenti II grado	3.622	34.549,63	125.138.759,86	34.945,90	126.574.044,35	1.435.284,49
	20.267		661.630.048,81		666.380.267,75	4.750.218,94

Immessi in ruolo anno scolastico 2021/2022



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualifiche	Immessi in ruolo 2021-22	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	16.168	31.928,21	516.215.299,28	32.065,72	518.438.596,83	2.223.297,55
docenti diplomati II grado	2.295	31.928,21	73.275.241,95	32.940,36	75.598.131,08	2.322.889,13
docenti I grado	13.640	34.549,63	471.256.953,20	35.097,17	478.725.381,57	7.468.428,37
docenti II grado	13.354	34.549,63	461.375.759,02	34.945,83	466.666.584,61	5.290.825,59
	45.457		1.522.123.253,45		1.539.428.694,10	17.305.440,65

Immessi in ruolo anno scolastico 2022/2023

Qualifiche	Immessi in ruolo 2022-23	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	15.892	31.928,21	507.403.113,32	32.065,72	509.588.457,50	2.185.344,18
docenti diplomati II grado	1.472	31.928,21	46.998.325,12	32.940,36	48.488.213,05	1.489.887,93
docenti I grado	9.764	34.549,63	337.342.587,32	35.097,17	342.688.755,54	5.346.168,22
docenti II grado	10.578	34.549,63	365.465.986,14	34.945,83	369.656.966,60	4.190.980,46
	37.706		1.257.210.011,90		1.270.422.392,70	13.212.380,80

Chiarita la platea di riferimento, si precisa che, anche per gli oneri pensionistici, non si tratta di nuovi oneri, ma di “anticipazioni” di somme che oggi vengono comunque corrisposte, seppur tardivamente, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 399 del 1988. In base al regime vigente, infatti, a far data dall’applicazione del C.C.N.L. 4 agosto 1995, per le ricostruzioni di carriera che decorrono dopo il 1° gennaio 1996, tenuto conto del rinvio operato dal C.C.N.L. alle previsioni del d.P.R. n. 399/88, al momento dell’istanza di ricostruzione di carriera, l’inquadramento nelle fasce stipendiali è effettuato considerando provvisoriamente solo l’anzianità utile ai soli fini giuridici ed economici, mentre l’anzianità utile ai soli fini economici temporaneamente non si considera. Essa è attribuita successivamente al maturare del tetto delle anzianità utile ai fini giuridici ed economici previsto dall’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/88 (i.e. 16 anni per i docenti laureati scuola secondaria di secondo grado, 18 anni per gli altri docenti e responsabili amministrativi, 24 anni per i docenti conservatori ed accademie, istituto del “riallineamento della carriera” o “aggiornamento della ricostruzione di carriera”). Al **comma 2** si specifica, pertanto, che ai fini previdenziali le disposizioni



di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni. Infatti, gli aumenti retributivi che i beneficiari della norma avranno sul loro trattamento economico sia in termini di retribuzione corrente che di eventuali arretrati, saranno sottoposti a contribuzione previdenziale. Gli incrementi retributivi concorreranno quindi all'aumento del montante contributivo accantonato virtualmente con effetto sulle anzianità maturate a decorrere dall'entrata in vigore della norma. Gli aumenti in esame non comportano, quindi, sul piano previdenziale un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.

Con particolare riferimento alla stima dei docenti immessi, si segnala che, in considerazione del target PNRR di 70.000 docenti assunti entro il 31/12/2024, alle quantificazioni stimate, sulla base dell'anno scolastico 2021/2022 pari a 45.457, si stima l'incremento di 24.550 assunti, come da tabella di seguito riportata, con conseguente incremento degli oneri pari a 9.299.088,50 euro per il solo anno 2025.

Stima Oneri per raggiungimento Target PNRR (70.000 assunzioni entro il 2024)

Qualifiche	STIMA differenza Immessi in ruolo TARGET PNRR	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	8.900	31.928,21	284.161.069,00	32.065,72	285.384.908,00	1.223.839,00
docenti diplomati II grado	1.250	31.928,21	39.910.262,50	32.940,36	41.175.450,00	1.265.187,50
docenti I grado	7.300	34.549,63	252.212.299,00	35.097,17	256.209.341,00	3.997.042,00
docenti II grado	7.100	34.549,63	245.302.373,00	34.945,83	248.115.393,00	2.813.020,00
	24.550		821.586.003,50		830.885.092,00	9.299.088,50

Sulla base del dato medio degli immessi in ruolo nel triennio 2020/21, 2021/22 e 2022/23, è stata elaborata una proiezione delle stime di spesa per il decennio 2023/24 – 2032/33, mantenendo invariate le voci stipendiali ad oggi note e di seguito illustrata.

Sulla base del dato medio degli immessi in ruolo nel triennio 2020/21, 2021/22 e 2022/23, è stata elaborata una proiezione delle stime di spesa per il decennio 2023/24 – 2032/33, di seguito illustrata. Giova rappresentare che, a garanzia dell'approccio prudenziale seguito, nell'ambito degli immessi in ruolo in ciascuna annualità, non è stata fatta alcuna distinzione in ordine alla procedura ordinaria o straordinaria di provenienza. Gli immessi in ruolo sono conteggiati nella totalità e per essi stimata l'eventuale spesa di ricostruzione integrale della carriera. Ipotizzando quindi, nel decennio 2023/24 – 2032/33, un totale di **344.767** immessi in ruolo, la spesa ammonterebbe complessivamente alla fine del periodo in € **117.557.315,42**.

Per la stima decennale, si è tenuto in considerazione l'incremento delle assunzioni per il raggiungimento del target PNRR di 70.000 docenti assunti entro il 2024.



Stima proiezione decennale PERSONALE DOCENTE

Qualifiche	Stima immessi da a.s.23-24 a a.s. 32-33	Stima differenza immessi a.s. per raggiungimento Target PNRR 70.000	STIMA tot. DOCENTI IMMESSI IN RUOLO (compreso PNRR)	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali (compreso PNRR)	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera (compreso PNRR)	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	155.033	8.900	163.933	31.928,21	5.234.087.249,93	32.065,72	5.256.629.676,76	22.542.426,83
docenti diplomati II grado	13.457	1.250	14.707	31.928,21	469.568.184,47	32.940,36	484.453.874,52	14.885.690,05
docenti I grado	84.430	7.300	91.730	34.549,63	3.169.237.559,90	35.097,17	3.219.463.404,10	50.225.844,20
docenti II grado	91.847	7.100	98.947	34.549,63	3.418.582.239,61	34.945,83	3.457.785.041,01	39.202.801,40
	344.767	24.550	369.317		12.291.475.233,91		12.418.331.996,39	126.856.762,48

La stima degli oneri pari ad euro 12.685.676,25 per ogni singolo anno (corrispondente ad una media di 34.467 unità di personale assunto) nel decennio che copre il periodo dall'a.s. 2023/2024 all'a.s. 2032/2033, risulta inferiore alla stima degli oneri pari ad euro 17.305.440,65 riferita all'a.s. 2021/22 (corrispondente a 45.457 unità), pertanto quest'ultimo valore verrà preso come riferimento per gli oneri scaturenti dall'applicazione della norma

Tuttavia, come sopra già menzionato per il solo anno scolastico 2024/2025, il numero di docenti assunti deve essere incrementato di 24.550 unità ed il relativo onere previsto per l'anno 2025 è conseguentemente incrementato di euro 9.299.088,50.

Dalle somme da prevedere ai fini della ricostruzione integrale della carriera andranno scomputati i risparmi certamente conseguibili in virtù dell'ulteriore intervento normativo rinvenibile alla [lettera b\)](#), volto a modificare l'attuale testo dell'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994 nel senso di prevedere che, ai fini del riconoscimento del servizio di insegnamento, si valuta il servizio effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.

Il riferimento al "servizio effettivamente prestato" ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo fa sì che non si possa più fare applicazione dell'art. 11, comma 14, legge n. 124/1999, ai sensi del quale "Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale", con un evidente abbassamento dei costi sostenuti a titolo di riconoscimento del servizio pre-ruolo.

In base alla vigente formulazione dell'art. 489 del T.U. Scuola, al docente con servizio pre-ruolo l'anno è computato per intero se il contratto o i vari contratti cumulati raggiungono almeno 180 giorni ovvero se il servizio è svolto, senza nessuna interruzione, dal 1° febbraio fino agli scrutini compresi.



Con riferimento agli effetti finanziari, si stima in via prudenziale che, con l'applicazione del nuovo regime, dalle somme da prevedere ai fini della ricostruzione integrale della carriera sarà possibile scomputare gli importi calcolati in virtù dell'ulteriore intervento, volto a prevedere che, ai fini del riconoscimento del servizio di insegnamento, si valuti il servizio effettivamente prestato e non trovi applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.

In particolare, per i docenti, in base all'attuale formulazione dell'art. 489 del T.U. scuola, ad oggi, al docente con servizio pre-ruolo l'anno è computato per intero se il contratto o i vari contratti cumulati raggiungono almeno 180 giorni ovvero se il servizio è svolto, senza nessuna interruzione, dal 1° febbraio a scrutini compresi.

Si riporta di seguito il dato dei supplenti registrato nell'a.s.2021/22, preso a riferimento ai fini delle presenti quantificazioni.

I supplenti annuali (al 31.8) sono stati 67.497; i supplenti fino al termine delle attività didattiche (al 30.6) sono stati 157.461; supplenti covid (termine delle lezioni, giugno) sono stati 24.197; supplenti brevi 105.120.

I supplenti fino al termine delle lezioni e quelli covid (che lavorano fino a giugno) rappresentano il 72,9% del totale supplenti (annuali, fino al termine e covid) e, in base all'attuale sistema di riconoscimento dell'anzianità, beneficiano del riconoscimento di un anno intero. In base alla novella di cui sopra si vedrebbero riconosciuto non un anno di servizio ma 10 mesi di servizio effettivo.

Il risparmio (in termini di mesi) sarebbe pari a 363.316.

Preso a riferimento, in via prudenziale, lo stipendio medio lordo stato iniziale dei docenti, indicato nella tabella riferita ai docenti immessi in ruolo 21/22, pari a €33.238,92 all'anno, pari a € 2.556,84 al mese (€33.238,92/13), il risparmio atteso sarebbe pari a € 928.940.881,44 (€ 2.556,84 *363.316 mesi).

A questi si aggiungerebbero i 105.120 supplenti brevi per i quali non potrà essere più possibile raggiungere i 180 giorni di servizio per vedersi riconosciuto l'anno di anzianità, con un ulteriore prevedibile risparmio di somme stimato in via prudenziale.

Supplenti a.s. 2021/22

	Annuali	F termine	Covid	% F. Termine e Covid sul Totale	Mesi risparmiati per supplenti non Annuali (considerando 10 mesi e non 12)	Brevi
Totale docenti	67.497	157.461	24.197	72,9%	363.316	105.120

Con riguardo all'impatto finanziario scaturente dalla disposizione di cui al comma 1, lettera c, deve osservarsi come anche per il personale ATA, così come per il personale docente, la stessa sia destinata a comportare nell'immediato nuovi oneri a carico della finanza pubblica, nella misura in cui prevede che anche il rimanente 1/3 del pre-ruolo svolto, attualmente "congelato" e riconosciuto ai fini economici solo a distanza di tempo, venga calcolato alla prima richiesta di ricostruzione di carriera senza ulteriori dilazioni, con conseguente inserimento del personale nella fascia stipendiale successiva.



Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti, nell'immediato, dall'integrale riconoscimento al personale ATA, già in sede di prima applicazione della ricostruzione di carriera, di tutti gli anni di servizio pre-ruolo prestati, con conseguente inserimento dello stesso nella posizione stipendiale maturata in considerazione dell'intero servizio pregresso svolto, si riportano di seguito delle stime di massima, effettuate avendo riguardo al numero di immessi in ruolo negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, aggiornate anche esse al nuovo coefficiente relativo al lordo stato (1,3916) e all'IVC 2022, secondo i nuovi parametri stipendiali stabiliti dal nuovo CCNL del Comparto "Istruzione e ricerca" per il triennio 2019/2021.

Stima Personale ATA

Immessi in ruolo anno scolastico 2020/2021

Qualifiche	Immessi in ruolo 2020-21	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa calcolata con stipendi iniziali	Stima stipendio con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA con stipendi integrati da ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	5.649	24.765,94	139.902.795,06	25.157,24	142.113.259,22	2.210.464,16
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	12	25.366,45	304.397,40	25.767,24	309.206,88	4.809,48
Direttori dei servizi generali ed amm.vi	1.517	36.160,63	54.855.675,71	36.731,97	55.722.395,39	866.719,68
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere	2.882	27.606,80	79.562.797,60	28.042,99	80.819.889,80	1.257.092,20
	14.830		274.625.665,77		278.964.751,29	4.339.085,52

Immessi in ruolo anno scolastico 2021/2022

Qualifiche	Immessi in ruolo 2021-22	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	6.979	24.765,94	172.841.495,26	25.157,24	175.572.390,89	2.730.895,63
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	4	25.366,45	101.465,80	25.767,24	103.068,96	1.603,16
Direttori dei servizi generali ed amm.vi	638	36.160,63	23.070.481,94	36.731,97	23.434.995,55	364.513,61
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere	3.343	27.606,80	92.289.532,40	28.042,99	93.747.707,01	1.458.174,61
	12.042		288.302.975,40		292.858.162,41	4.555.187,01

Anche per le stime di spesa ATA riferibili agli immessi in ruolo nell'a.s. 2023/24 pare plausibile rifarsi al dato che emerge per l'a.s. 2021/22, essendo le immissioni in ruolo ATA legate sostanzialmente al *turn over* e, quindi, presentano dati più stabili nel tempo.



In particolare, si riporta di seguito una proiezione della stima maggior spesa per la ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo calcolata sui dati relativi agli immessi in ruolo 2022/2023.

Immessi in ruolo anno scolastico 2022/2023

Qualifiche	Immessi in ruolo 2022-23	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	6.668	24.765,94	165.139.287,92	25.157,24	167.748.488,67	2.609.200,75
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	6	25.366,45	152.198,70	25.767,24	154.603,44	2.404,74
Direttori dei servizi generali ed amm.vi	59	36.160,63	2.133.477,17	36.731,97	2.167.186,11	33.708,94
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere	2.704	27.606,80	74.648.787,20	28.042,99	75.828.238,04	1.179.450,84
	9.437		242.073.750,99		245.898.516,26	3.824.765,27

In aggiunta a quanto sinora riportato, si fornisce una stima su proiezione decennale (fino all'a.s. 2032/2033) dei dati sinora riportati.

Stima proiezione decennale Personale ATA

Qualifiche	Stima immessi da a.s.23-24 a a.s. 32-33	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	64.320	24.765,94	1.592.945.260,80	25.157,24	1.618.113.795,92	25.168.535,12
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	73	25.366,45	1.860.206,33	25.767,24	1.889.597,59	29.391,26
Direttori dei servizi generali ed amm.vi	7.380	36.160,63	266.865.449,40	36.731,97	271.081.923,50	4.216.474,10
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere	29.763	27.606,80	821.670.390,67	28.042,99	834.652.782,84	12.982.392,17
	101.537		2.683.341.307,20		2.725.738.099,85	42.396.792,65

Come specificato dal fornitore dei servizi informativi, nella proiezione decennale è riportato il mero calcolo del dato degli immessi (docenti e ATA) cumulato su 10 anni, partendo, come richiesto, dalla media degli immessi nel triennio (20-21, 21-22 e 22-23).

Per i docenti immessi in ruolo a far data dall'a.s. 2023/24, le somme da corrispondere all'atto della richiesta di ricostruzione di carriera docenti per l'integrale copertura del servizio pre-ruolo svolto, sono state quantificate in euro 17.305.441 per l'anno 2024, in euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed in euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026.



Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario immessi in ruolo a far data dall'a.s. 2023/24, le somme da corrispondere all'atto della richiesta di ricostruzione di carriera per l'integrale copertura del servizio pre-ruolo svolto, sono state quantificate in euro 1.518.396 per il 2023 e in euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024.

Il **comma 3** stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), quantificati per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024 e confermati in ruolo in euro 17.305.441 per l'anno 2024, in euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed in euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026 e a quelli di cui al comma 1, lettera c), quantificati per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-24 in euro 1.518.396 per il 2023 e in euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

ART. 15 (Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente- Caso ARES (2021) 5623843)

La disposizione, nel prevedere l'estensione per l'anno 2023 del riconoscimento della c.d. carta docenti al personale docente con contratto di supplenza annuale, prende in considerazione solo la tipologia di posti che, che fanno parte dell'organico di diritto e quindi danno origine ad un contratto continuativo di durata annuale che copre l'intero anno scolastico.

Ai fini dell'estensione del beneficio della citata carta elettronica ai soli docenti con contratto a tempo determinato fino al 31/8, supplenti annuali, si riporta, nella tab. 1, il prospetto riepilogativo del predetto personale, inclusi i docenti ex art. 59, comma 4, decreto-legge n. 73/2021, con il relativo costo della carta derivante.

Tipologia di personale	Totale
Docenti - Totale tempo determinato Annuali, con Formazione e Prova FIT-ART59	67.497
Docenti religione - Totale tempo determinato (equivalenti ad Annuali e Fino al termine)	16.470
Tot personale a tempo determinato annuale	83.967
Costo carta del docente	41.983.500

Tab.1

La disposizione, quindi, estende il beneficio della carta ad un numero di supplenti annuali pari a 67.497 unità, a cui si aggiungono 16.470 docenti di religione cattolica, per un totale di 83.967 docenti, corrispondente ad una spesa ipotetica di **41.983.500 (83.967*500 €) euro per l'erogazione della carta.**

Il personale docente con contratto a tempo indeterminato è di 698.894 unità, a cui si aggiungono 10.490 docenti di religione cattolica, per un totale di 709.384.

Aggiungendo il contingente dei docenti con contratto di supplenza annuale al 31/8 su posto vacante e disponibile, al numero di personale attualmente beneficiario della carta si giungerebbe ad una platea complessiva di 793.351 unità di personale beneficiario.

Di seguito, si riportano, nella tab. 2, gli stanziamenti presenti in bilancio ed utilizzabili per l'erogazione della carta del docente:



	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
TOTALE STANZIAMENTO INIZIALE A LEGISLAZIONE VIGENTE	393.436.322,00	385.936.321,00	385.936.321,00	385.936.321,00
Riduzione stanziamento per DL 36/2022			-19.000.000,00	-50.000.000,00
Impegni	376.836.322,00	130.134,36		
Stanziamento attuale	16.600.000,00	385.806.186,64	366.936.321,00	335.936.321,00
A.S.	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025

Tab.2

Nella sottostante tab. 3 vengono riportate le somme occorrenti per poter garantire l'erogazione dei benefici (carta docente del valore di euro 500) alla platea dei docenti di ruolo unitamente ai docenti supplenti a tempo determinato annuale su posti vacanti e disponibili:

	ANNO 2023
N. MASSIMO BENEFICIARI PERMESSO DAGLI STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE (A)	771.612
N. COMPLESSIVO BENEFICIARI COMPRESI I DOCENTI SUPPLENTI ANNUALI (B)	793.351
DIFFERENZA DI DOCENTI DA FINANZIARE (A-B)	-21.739
RISORSE DA REPERIRE (val. nominale 500€)	10.869.500,00

Tab. 3

Pertanto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

ART. 16 (Designazione dell'Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001)

L'articolo interviene per individuare l'autorità incaricata di verificare l'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), al fine di apporre la formula esecutiva alle suddette decisioni, atto necessario per il proseguo dell'*iter* di recupero delle spese sostenute dalla parte interessata che ha, a suo tempo, adito l'EUIPO. A livello giuridico, la registrazione del marchio UE conferisce, al titolare, il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio lo stesso segno in relazione ai medesimi prodotti e/o servizi per i quali il marchio UE è stato registrato. Da ciò discende la possibilità di adire l'EUIPO in caso di controversie sull'esercizio di tale diritto, con conseguente decisione in ordine alle spese procedurali connesse. Al riguardo, al fine di dare attuazione all'articolo 110 del Regolamento (UE) 2017/1001, il Ministero della giustizia è stato indicato quale articolazione nazionale centrale deputata ad apprestare il relativo servizio sul territorio nazionale. In particolare, questa amministrazione dispone già di uno specifico dipartimento (Dipartimento per gli affari di giustizia) il quale si occupa, tramite gli uffici del capo del dipartimento, di analoghi adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo e, più in generale, dell'adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani. Per quanto riguarda, però, i futuri adempimenti connessi al presente intervento normativo, tale dipartimento dispone di una apposita articolazione interna (Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria) fra le cui competenze rientrano, tra l'altro, le relazioni internazionali in materia civile, gli adempimenti relativi



alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale e, soprattutto, le incombenze amministrative relative al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze straniere e di altri atti formati all'estero in materia civile (articolo 4 del d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, recante: "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, come modificato dal d.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99". Il servizio di verifica dell'autenticità delle decisioni emesse dall'EUIPO sulle spese sarà dunque svolto dal personale già in servizio presso tale articolazione ministeriale, il quale già si rapporta costantemente con la Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles e tutte le istituzioni europee nell'ambito delle negoziazioni sugli strumenti normativi di cooperazione giudiziaria e, pertanto, agevolmente e senza oneri finanziari ulteriori, istituirà un canale comunicativo diretto con gli uffici dell'EUIPO per garantire che l'apposizione della formula esecutiva venga effettuata solo su decisioni effettivamente provenienti da tale Ufficio europeo.

Come è dato evincere anche dai dati storici rilevati in seno alle istituzioni europee e all'EUIPO, la disposizione è diretta ad un numero esiguo, determinato e ben definito di imprese destinatarie, atteso che la presente norma interviene per dare attuazione ad impegni e obblighi che il Governo ha assunto a livello europeo già da parecchi anni attraverso un precedente regolamento (n. 207/2009) e che il recente regolamento n. 2017/1001 riproduce pedissequamente, senza che comunque siano intervenute criticità e segnalazioni nei confronti delle imprese nazionali sinora completamente adempienti. Si rappresenta, pertanto, la sostenibilità della norma che, sotto il profilo finanziario, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo le attività alla stessa connesse essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 17 (Adeguamento al regolamento UE 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno)

L'articolo reca disposizioni volte al rafforzamento della sicurezza degli attestati di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione ai sensi degli articoli 8 e 19 della Direttiva UE 2004/38/CE.

Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto al **comma 2**, pari a euro 120.000,00 per l'anno 2023, e ad euro 200.000,00 a decorrere dall'anno 2024, **come indicato nell'articolo 26**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno, determinato ai sensi della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, Tabella A; gli importi di cui sopra saranno resi disponibili su un apposito istituendo capitolo di parte corrente. Al riguardo, si evidenzia che il citato fondo presenta l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse finanziarie. Per la specifica degli oneri attinenti al numero di possibili attestati, si precisa che, allo stato, non si dispone dell'esatto complessivo fabbisogno, stimato sulla base delle statistiche ricevute dal Comune di Roma per gli attestati di residenza rilasciati, come di seguito indicato:

	Attestati Temporanei	Attestati Permanenti
2019	4.300	3.900
2020	3.800	2.700
2021	2.700	2.800

Per stimare il volume di emissione annuale su base nazionale degli attestati, si ipotizza che la percentuale di emissione dei suddetti documenti per il Comune di Roma, rispetto al volume nazionale, sia la stessa dell'emissione delle carte di identità elettroniche CIE.

	CIE Emesse in Italia	CIE Emesse a Roma	% Emissione CIE a Roma su Italia
2019	6.500.000	320.000	5%
2020	4.800.000	200.000	4%
2021	7.500.000	270.000	4%
2022	7.000.000	320.000	5%

Stima fabbisogno attestati al livello nazionale sulla base dei suddetti dati:



	Attestati Temporanei Roma	Attestati Permanenti Roma	% Emissione stimata su CIE	Attestati Temporanei Italia	Attestati Permanenti Italia	TOTALE Italia
2019	4.300	3.900	5%	86.000	78.000	164.000
2020	3.800	2.700	4%	95.000	67.500	162.500
2021	2.700	2.800	4%	67.500	70.000	137.500

Per l'anno 2023, la previsione degli oneri, pari a 120.000 euro, è ridotta in proporzione dell'importo annuale, stimato in euro 200.000,00, tenuto conto dei mesi già trascorsi ed in proporzione di quelli restanti. Gli oneri previsti a carico dell'Amministrazione, a decorrere dall'anno 2024, ammontano a 200.000 euro, comprensivi di tutte le attività a cura dell'Istituto Poligrafico, incluse quelle di produzione e distribuzione ai Comuni, le cui modalità saranno definite dalla Convenzione di cui al **comma 3**.

Il costo unitario degli attestati di cui al **comma 1** è di € 1,25 e si stima che il fabbisogno annuale in Italia degli attestati di residenza sia pari a 160.000 unità.

Infine, in relazione a quanto previsto, ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A Tariffa (Parte I) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, la norma prevede che sugli attestati di cui al comma 1 dell'articolo si applica l'imposta di bollo. Pertanto si calcola che il versamento, a carico del richiedente, dell'imposta di bollo possa compensare interamente gli oneri amministrativi.

ART. 18 (Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza)

L'articolo è teso all'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza.

L'articolo, infatti, reca la disciplina di attuazione nazionale delle disposizioni dei Regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818, al fine di consentire la piena operatività del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) e del sistema di ingressi/uscite (EES), nonché la completa interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza. L'intervento ha, nel suo complesso, carattere ordinamentale.

Al riguardo, si rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività discendenti potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente trattandosi, per quanto concerne l'amministrazione della pubblica sicurezza, di adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici di frontiera e dalle Questure della Repubblica, nonché dalle articolazioni centrali – già operanti - del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Il **comma 1**, interviene sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di seguito "TUI"), apportando le modifiche necessarie al fine di consentire l'effettiva funzionalità del sistema europeo di ingressi/uscite (EES), nonché la registrazione sia dei dati di ingresso e uscita degli stranieri che attraversano le frontiere esterne italiane (articolo 4, nuovo comma 1-*quater*, del TUI), sia dei dati relativi ai provvedimenti di respingimento alla frontiera (articolo 10, comma 1, TUI) o di divieto di reingresso (articolo 13, comma 2-*ter*, del TUI), adottati rispettivamente dalle Autorità di frontiera o dal Questore competente.

In particolare, si segnala l'inserimento, all'articolo 4, del nuovo comma 1-*quater* con il quale sono superate le disposizioni recanti la disciplina della timbratura ad inchiostro apposta, sui documenti di viaggio, dagli operatori addetti ai controlli di frontiera in esito ai controlli effettuati sia in ingresso che in uscita. La suddetta attività manuale è superata dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2226 che introduce le procedure unionali di registrazione nel sistema di ingressi/uscite (EES) dei dati degli stranieri in ingresso e in uscita dalle frontiere esterne. Anche in tal caso, si rappresenta



l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività di registrazione potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane che attualmente sono preposte al controllo dei documenti e alla timbratura manuale. Il comma 1, peraltro, consente l'effettiva funzionalità del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS), modificando la disciplina nazionale al fine di prevedere l'ingresso e il relativo soggiorno - alle condizioni e nei termini previsti dalle norme unionali - in forza dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del Regolamento (UE) 2018/1240 (articolo 4, nuovo comma 1, del TUI).

Il **comma 2**, prevede l'abrogazione di norme - di fatto assorbite dalle nuove previsioni - contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, realizzando interventi di mero raccordo normativo. La disposizione ha carattere ordinamentale e si conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. dal momento che le attività connesse sono assicurate con il ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

Il **comma 3**, nel prevedere l'accesso all'archivio comune di dati di identità (CIR) - istituito dall'articolo 17, dei Regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 del 20 maggio 2019 - costituisce un intervento di carattere ordinamentale. In particolare, si segnala la previsione in cui si chiarisce che tale accesso è consentito, in conformità alle disposizioni previste dai citati regolamenti, alle autorità di polizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 1), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Al riguardo, si evidenzia l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività discendenti potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente trattandosi, per quanto concerne l'amministrazione, di adempimenti di natura istituzionale, ordinariamente espletati dagli uffici.

Il **comma 4** prevede che i decreti ministeriali previsti al comma 1 siano emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione ha carattere ordinamentale.

Il **comma 5** contiene la clausola d'invarianza di invarianza finanziaria, prevedendo che dalle disposizioni di cui all'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che gli adempimenti previsti, di natura istituzionale, potranno essere espletati dalle amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

Il **comma 6** reca una specifica norma finalizzata a differire l'efficacia di talune disposizioni alla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea. La disposizione di differimento non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Va osservato infatti, che indipendentemente dalla data di decorrenza della vigenza delle disposizioni recate dall'art.18, gli adempimenti previsti sono di natura ordinamentale e saranno espletati dalle Amministrazioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 19 (Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

L'articolo reca modifiche all'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di utili per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano

In particolare, la **lett. a)** modifica il contenuto del comma 185 dell'art. 1 della citata legge n. 234. In particolare, da un lato, si conferma l'esenzione dal pagamento dell'IRPEF e dell'IRAP e, dall'altro, si prevede che detta esenzione possa essere fruita soltanto a condizione che il 100% delle somme non versate a titolo di imposta (e non più dunque il 20% degli utili) venga destinato allo sviluppo di attività statutarie non commerciali.

In secondo luogo, con la **lett. b)**, si prevede l'abrogazione del comma 187, in quanto, nella nuova formulazione, l'agevolazione non rientra nella nozione di aiuto di Stato ex art. 107, par. 1, TFUE.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.

All'uopo, si evidenzia che rispetto alla disciplina attualmente vigente:



- non vengono modificati i periodi di imposta, rilevanti ai fini del riconoscimento dell'agevolazione;
- non viene modificato il contenuto dell'agevolazione; infatti, anche l'attuale formulazione del comma 185, che prevede la non rilevanza degli utili derivanti dallo svolgimento dell'attività commerciale ai fini della determinazione della base imponibile IRES e del valore della produzione IRAP, si traduce nel riconoscimento di un'esenzione ai fini IRES e IRAP;

Ciò che viene modificato è, invece, la condizione necessaria per fruire dell'agevolazione, mediante innalzamento della percentuale e modifica della destinazione dell'impiego di utili.

Ai fini della quantificazione degli oneri a carico della finanza pubblica, la relazione tecnica originaria assumeva, per ragioni prudenziali, che tutte le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano rientrassero nell'ambito di applicazione della norma, indipendentemente dal rispetto della condizione relativa alla destinazione degli utili. Per le medesime ragioni prudenziali si ritiene che la modifica del requisito necessario per l'accesso all'agevolazione fiscale non comporti una variazione degli oneri rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica della norma originaria.

ART. 20 (Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019)3110724)

L'articolo in esame interviene sulla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sostituendo e integrando alcune norme, nonché introducendo una nuova disposizione per meglio disciplinare la questione del rilascio e del ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei medesimi o di altri soggetti non autosufficienti anche sotto il profilo economico o individuati dalla legge. L'aggiornamento della normativa si ritiene indispensabile al fine di assicurare, sotto il profilo della proporzionalità ed effettività, un equilibrato bilanciamento tra il diritto costituzionalmente riconosciuto della libertà di circolazione, che è garantito anche a livello euro-unitario (art. 3, par. 2 del Trattato dell'unione europea, art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e art. 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e l'interesse del minore che è tutelato attraverso il rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e 143, 147 e 315 *bis* del codice civile). Pertanto, le modifiche introdotte sono dirette a tutelare i predetti diritti ed interessi dei soggetti coinvolti nonché ad evitare il vaglio di compatibilità con i principi del diritto comunitario, vaglio dal quale possa scaturire una eventuale procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

Le norme, sia quelle riviste che quelle di nuova introduzione, attuano un superamento della vigente disciplina: infatti, per il rilascio del passaporto non è più richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare qualora non vi sia l'assenso dell'altro genitore (atteso che spesso l'assenso non viene dato per assenza temporanea o per dimenticanza e dunque per motivi diversi dal pericolo di espatrio o di sottrazione agli obblighi civili degli alimenti); tale autorizzazione prevedeva una procedura più complessa e farraginoso che male si coniuga con le esigenze di snellezza e celerità dettate dalla Riforma del processo civile, creando arretrato e lungaggini procedurali. La competenza a decidere è ora rimandata al tribunale del luogo in cui risiede il minore e il giudice può inibire il rilascio del passaporto al genitore, al ricorrere di specifiche condizioni che vengono declinate dalle nuove disposizioni che qui di seguito vengono esaminate.

In particolare, viene sostituita la disposizione di cui all'art. 3, comma 1 lettera b), la quale è strettamente connessa all'introduzione dell'articolo 3-*bis* che contempla l'ipotesi in cui il tribunale inibisca il rilascio del passaporto al genitore, qualora si abbia fondato motivo di prevedere che il suo trasferimento all'estero sia concretamente ed attualmente legato alla sottrazione dei suoi obblighi verso i figli minori, prevedendo, inoltre, che è il giudice a stabilire la durata dell'inibitoria in misura



non superiore a due anni. La disposizione, come sopra detto, prevede che la domanda di inibitoria sia presentata tramite ricorso al tribunale del luogo di residenza del minore e nel caso in cui il minore è residente all'estero al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE o se è pendente un procedimento relativo allo stato delle persone, ai minori o alla famiglia, è proposta al giudice che già sta procedendo), mentre sul ricorso contro il provvedimento proposto dal pubblico ministero e dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale, il giudice decide con provvedimento camerale anche in relazione alle spese del procedimento stesso. Infine, copia del provvedimento che eventualmente inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, all'autorità indicata all'art. 5 della stessa legge e al comune di residenza dell'interessato. In tale ottica, dunque, le casistiche relative ai divieti di rilascio del predetto documento, menzionate all'art. 3 della legge sopra citata, vengono rettifiche con la sostituzione dell'intera lettera b), per la quale il riferimento del divieto è ora collegato alla dichiarazione inibitoria del tribunale contenuta nella norma di nuova introduzione.

La rettifica apportata, poi, all'art. 4 della L. 1185/67 è necessaria per adeguare i riferimenti normativi, dovuti all'introduzione del citato art. 3-bis. Al riguardo, al fine di prevenire dubbi interpretativi si prevede la sostituzione del riferimento all'articolo 35 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 con quello più corretto ed attuale dell'articolo 34 del decreto legislativo 71/2011, precisando comunque che resta competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis, mentre l'integrazione dell'art. 12 è, infine, indispensabile per conformare il dettato normativo alle modifiche intervenute riguardo al "nucleo familiare" differentemente inteso a seguito della classificazione, anche a livello giuridico, di situazioni già codificate e di nuove situazioni individuate nell'ambito del panorama sociale, nonché per apprestare la dovuta tutela alle persone più fragili, per la quali sussiste l'obbligo di sostentamento da parte della persona che soggiace al divieto di rilascio o che è interessata al ritiro del passaporto. Sotto il profilo giuridico, si rappresenta che si tratta di limitazioni al diritto di libera circolazione e di espatrio (art. 16, comma 2 Cost.) in presenza di esigenze di rango superiore - quali l'interesse della prole a ricevere cura, educazione, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori - che devono essere espressamente previste dalla legge per consentire che diritti fondamentali e primari dell'individuo non vengano compressi. Sotto il profilo finanziario si segnala, invece, la natura ordinamentale e precettiva del presente articolo che contempla attività correlate a compiti istituzionali degli uffici giudiziari deputati alla dichiarazione di rilascio e ritiro dei passaporti, le quali sono già ordinariamente espletate e che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse potranno essere sostenute attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 21 (Modifica all'art. 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO))

L'articolo in esame interviene sui commi 18 e 19 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che disciplina il servizio italiano di interrompibilità del carico elettrico (**comma 1**).

Le modifiche discendono da espresse richieste della Commissione europea al fine di evitare che il meccanismo italiano possa configurarsi come un aiuto di Stato illegale distorsivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi relativi al servizio dell'interrompibilità sono sostenuti da una specifica voce della bolletta elettrica e sono, pertanto, a carico della collettività.

In particolare, la modifica normativa non interviene sulla quantità di risorse interrompibili da approvvigionare, ma solo sulle modalità con cui ARERA dovrà organizzare il servizio di interrompibilità, prevedendo - secondo le indicazioni della Commissione europea - l'estensione dei



soggetti che possono partecipare al meccanismo, con conseguente aumento della concorrenza e, dunque, potenziali minori costi del servizio, considerato che l'assegnazione delle risorse interrompibili dovrà avvenire mediante procedure di gara a ribasso.

In ogni caso, con l'abrogazione del comma 19 a partire dal 1° gennaio 2023, si prevede l'eliminazione dell'attuale esenzione dal pagamento di determinati corrispettivi prevista solo per alcuni soggetti, con effetti positivi sulla ripartizione degli oneri in bolletta.

Inoltre, si prevede che la società Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, possa implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 5 agosto 2022 (**comma 2**).

Ciò premesso, si evidenzia che i beneficiari dell'esenzione prevista dal citato comma 19 sono soggetti di grandi dimensioni, per i quali il costo dell'energia presenta un'incidenza significativa. Nello specifico, nel 2021 l'esenzione ha riguardato in totale 19 soggetti assegnatari, per un ammontare complessivo pari a € 141.099.604,00.

ART. 22 (Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER).

La disposizione non determina alcun impatto sulla finanza pubblica, essa è finalizzata al contenimento degli importi delle tariffe e quindi degli oneri posti a carico dei clienti finali del gas.

L'articolo in esame reca l'abrogazione del comma 4-*bis* dell'art. 23 del decreto legislativo 164/2000, - concernente l'attuazione della direttiva n. 98/30/CE (cd direttiva sul gas) - introdotto dall'articolo 114-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il citato articolo 23 attribuisce ad ARERA il compito di determinare le tariffe per il trasporto e per il dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito. Le tariffe per il trasporto e per il dispacciamento, nonché le tariffe per lo stoccaggio, tengono conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali e, in particolare, le aree del Mezzogiorno.

La disposizione che si intende abrogare stabilisce l'obbligo a carico di ARERA di riconoscere un'integrale copertura tariffaria degli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e di impianti in comuni metanizzati o da metanizzare, in specifiche località del Paese.

L'abrogazione si è resa necessaria per garantire la compatibilità del quadro nazionale con la normativa europea in quanto la disciplina introdotta dall'articolo 114-*ter* del d.l. n. 34/2020 è attualmente oggetto del caso EU Pilot n. (2022)10193 ENER, nell'ambito del quale la Commissione ha rilevato che la procedura istituita sembra configurare una violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, per quanto concerne le competenze esclusive attribuite alle autorità nazionali di regolazione. Infatti la Direttiva riserva alle predette autorità di regolazione la determinazione delle metodologie per calcolare o per stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe applicabili.

Ad avviso della Commissione l'obbligo imposto ad ARERA di ammettere a integrale riconoscimento tariffario gli investimenti le impedirebbe di esercitare il proprio potere discrezionale nella fissazione delle tariffe, privando così l'autorità delle competenze che la direttiva sul gas le attribuisce in via esclusiva.

ART. 23 (Adattamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso)

L'articolo contiene varie disposizioni di modifica del decreto legislativo 2017, n. 221 che rivestono natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare le **lettere a), b), c), d) numeri 1) e 2), f), g), h), i), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), z)**



e **aa)** recano mere modifiche nei riferimenti testuali e riformulazioni al suindicato decreto legislativo, volte a migliorare l'interpretazione e la coerenza del testo, e sono pertanto neutre dal punto di vista della finanza pubblica.

La **lettera d), numero 3)** secondo periodo inserisce una norma di raccordo con legge n. 185/1990, che prevede, all'articolo 30, la possibilità per l'UAMA di avvalersi di unità di personale distaccato per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni. In applicazione di tale disposizione, dette unità di personale si trovano già distaccate presso l'Unità e non sono apportate modifiche al numero massimo del contingente previsto a legislazione vigente. La disposizione, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera e)** prevede lo svolgimento di riunioni in modalità telematica: tali riunioni sono condotte con i dispositivi e i programmi informatici già a disposizione delle amministrazioni interessate e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla luce di quanto precede, si conferma che l'UAMA (articolazione che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-*bis*, del DPR n. 95/2010, già esercita le attribuzioni di competenza del MAECI previste dal decreto legislativo n. 221/2017 e dalla corrispondente normativa unionale) potrà svolgere le funzioni previste dall'articolo in esame con le ordinarie risorse di bilancio.

ART. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada).

L'articolo dà attuazione alla direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, che deve essere recepita entro il 6 agosto 2023.

Il **comma 1** dell'articolo, apporta modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", rubricato "Locazione senza conducente".

In particolare, alla **lettera a)**, si sostituisce il comma 2 del citato articolo 84, con l'obiettivo di consentire anche sul trasporto nazionale l'utilizzazione dei veicoli locati in un qualsiasi Stato membro. Inoltre, il novellato comma 2 dell'articolo 84 prevede che la condizione per utilizzare i veicoli noleggiati è che essi siano immatricolati o messi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro.

Trattasi, pertanto di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b)** sostituisce il comma 3 dell'articolo 84, al fine di prevedere che l'impresa locatrice possa essere sia un'impresa di trasporto sia altro tipo di impresa. Trattasi, pertanto di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera c)** modifica la lettera a) del comma 4 dell'articolo 84, mantenendo il limite delle 6 tonnellate di massa solo per i veicoli dati in locazione senza conducente alle imprese che esercitano trasporto di merci in conto proprio.

Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera d) sostituisce il comma 5 dell'articolo 84, prevedendo che la carta di circolazione dei veicoli adibiti a locazione senza conducente sia rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481. Trattasi, pertanto di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera e)** sostituisce il comma 6 dell'articolo 84, rinviando ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, la possibilità di stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE. Û

Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** dell'articolo recepisce le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della direttiva 2006/1/CE, inerenti alle condizioni per l'utilizzo di veicoli presi a



noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro. In particolare, la **lettera a)** reca i requisiti del contratto di locazione. Alla **lettera b)**, si prevede che il veicolo noleggiato deve essere esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione. Alla lettera c), è previsto che il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi 3 e 4**, in recepimento di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 2 della direttiva 2006/1/CE, recano disposizioni in ordine alla documentazione (in formato cartaceo o elettronico) che deve trovarsi a bordo del veicolo noleggiato.

Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5**, in attuazione dell'articolo 3-bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/1/CE dispone che il Centro elaborazioni dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscrive il numero di targa di immatricolazione dei veicoli noleggiati nel registro elettronico nazionale (REN), in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009. Al riguardo, si rappresenta che tale attività è già espletata dal Centro elaborazioni dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto 10 gennaio 2012 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2012. La predetta attività continuerà ad essere svolta con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** individua, ai sensi dell'articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE, il punto di contatto nazionale nella Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il punto di contatto nazionale è preposto alla cooperazione informativa e all'assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. Lo scambio di informazioni avviene tramite i registri europei delle imprese di trasporto su strada - ERRU (*European Registers of Road Transport Undertakings*). In merito, si rappresenta che la citata Direzione generale, allo stato, utilizza il sistema ERRU per lo svolgimento delle funzioni di punto di contatto nazionale di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 7 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011. La medesima Direzione generale svolgerà le funzioni di cui all'articolo 3-bis della direttiva (UE) 2022/738, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 7** dispone l'abrogazione del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.

Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** reca la clausola d'invarianza finanziaria.

ART. 25 (Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI)

L'articolo in esame nasce dalla necessità di modificare il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 198, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, stante i rilievi formulati dalla Commissione nell'ambito del caso EUP (2022) 10375.

La **lettera a)** modifica l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, prevedendo che il decreto medesimo trovi applicazione anche alle cessioni in cui solo l'acquirente è stabilito in Italia mentre il fornitore è stabilito in un altro Stato membro.

La **lettera b)** modifica l'articolo 4, comma 1, lettera c), recependo la disposizione secondo cui sono sleali anche gli annullamenti comunicati con un preavviso superiore a 30 giorni ma talmente breve da far ragionevolmente presumere che i fornitori non possano trovare destinazioni alternative per i



loro prodotti.

La **lettera c)** modifica l'articolo 9, comma 1, consentendo così ai fornitori di altri Stati membri o di Paesi terzi di presentare la denuncia all'Autorità italiana quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.

Trattasi di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

ART. 26 (Disposizioni finanziarie)

La disposizione reca la copertura finanziaria per gli articoli che comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, si prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) quanto a euro 5.042.028 per l'anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile", che presenta le necessarie disponibilità;

b) quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, che presenta le necessarie disponibilità;

c) quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023, a euro 44.997.000 per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815 per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità;

d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità.

ART. 27 (Entrata in vigore)


Riguarda l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

12/06/2023

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato Italiano (in milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbricato			Indebitamento netto					
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2	1		Allargamento della platea dei beneficiari dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa non di lusso (abbattimento dell'imposta di registro dal 9% al 2%)	e	t	-11,0	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9	-11,0	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9	
5	1		Estensione della facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso l'INPS con quelli maturati presso organizzazioni internazionali anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata.	s	c	3,0	3,1	3,3	3,6	3,3	3,6	3,0	3,1	3,3	3,6	3,6	
7	1		Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria	s	c	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
8	1		Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon indoor	s	k	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11	1-2		Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica	s	c	0,8	0,9	1,1	1,3	0,8	0,9	1,1	1,3	0,8	0,9	1,1	1,3
11	1-2		Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica - Effetti riflessi.	e	tc					0,4	0,5	0,6	0,7	0,4	0,5	0,6	0,7
12	3		Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (350 con qualifica di vigile del fuoco e 200 con qualifica di operatore)	s	c	5,4	22,7	24,0	24,0	5,4	22,7	24,0	24,0	5,4	22,7	24,0	24,0
12	3		Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (350 qualifica di vigile del fuoco e 200 di operatore) - Effetti riflessi	e	tc					2,6	11,0	11,6	11,6	2,6	11,0	11,6	11,6
12	4		Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (350 con qualifica di vigile del fuoco e 200 con qualifica di operatore) - Spese di funzionamento	s	c	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
14	1	a	Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente delle istituzioni scolastiche.	s	c	-	17,3	26,6	17,3	-	17,3	26,6	17,3	-	17,3	26,6	17,3
14	1	a	Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente delle istituzioni scolastiche - Effetti riflessi	e	tc												
14	1	c	Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.	s	c	1,5	4,6	4,6	4,6	1,5	4,6	4,6	4,6	1,5	4,6	4,6	4,6
14	1	c	Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche - Effetti riflessi	e	tc					0,7	3,8	3,8	3,8	0,7	3,8	3,8	3,8
15	2		Estensione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile - Incremento, per il 2023, delle risorse di cui all'art. 1, c. 123 della L. 107/2015	s	c	10,9				10,9			10,9				
17	1		Rafforzamento della sicurezza delle carte di identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno	s	c	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (in milioni di euro)																		
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbiegno					Indebitamento netto		
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
26	1	a	Riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile"	s	c	-5,0	-12,4	-12,4	-12,4	-5,0	-12,4	-12,4	-12,4	-5,0	-12,4	-12,4	-12,4	
26	1	b	Riduzione Tabella A - Ministero dell'Interno	s	c	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	
26	1	c	Riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis, L. 234/2012	s	c	-44,9	-45,0	-68,3	-70,8	-44,9	-45,0	-68,3	-70,8	-44,9	-45,0	-68,3	-70,8	
26	1	d	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. 234/2012	s	c	-3,3	-33,6	-21,3	0,0	-3,3	-33,6	-21,3	0,0	-3,3	-33,6	-21,3	0,0	
26	1	d	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. 234/2012 - effetti riflessi	s	c					-1,6	-16,3	-10,3	0,0	-1,6	-16,3	-10,3	0,0	
			Entrate	e		-11,0	-21,9	-21,9	-21,9	-7,2	8,0	16,6	8,9	-7,2	8,0	16,6	8,9	
			Spese	s		-11,0	-21,9	-21,9	-21,9	-12,6	-38,2	-32,2	-21,9	-12,6	-38,2	-32,2	-21,9	
			SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	46,2	48,8	30,8	5,3	46,2	48,8	30,8	



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023.

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea » e, in particolare, l'articolo 37;

Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonché per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per lo sport e i giovani e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

« *3-bis*. Quando è disposta la sospensione di cui al comma 1, la Banca d'Italia effettua la valutazione di cui all'articolo 96-*bis*.2, comma 01, entro il termine ivi indicato, che decorre da quando la sospensione diventa efficace. »;

b) all'articolo 96-*bis*, comma 1-*bis*:

1) alla lettera a), dopo le parole: « 96-*bis*.2, rimborsi » sono inserite le seguenti: « in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 96-*bis*.2, comma 01, o »;

2) alla lettera c), le parole: « se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi » sono sostituite dalle seguenti: « se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera b), n. 2) »;

c) all'articolo 96-*bis*.1:

1) al comma 1, dopo le parole: « banca in liquidazione coatta amministrativa » sono inserite le seguenti: « o verso la quale è stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-*bis*.2, comma 01 »;

2) al comma 5, lettera c), le parole: « compensazione di eventuali debiti » sono sostituite dalle seguenti: « compensazione dell'ammontare complessivo del deposito con eventuali debiti » e dopo le parole: « si producono gli effetti del provvedimento » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 96-*bis*.2, comma 01, o di quello »;

d) all'articolo 96-*bis*.2:

1) al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. Quando una banca si rende inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi per cause direttamente connesse con la sua situazione

finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la banca è al momento in grado di rimborsare i propri depositi o se ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità ai depositi stessi. Ove entrambe queste condizioni non risultino verificate, la Banca d'Italia lo dichiara con provvedimento adottato entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui accerta l'inadempimento. Il provvedimento è pubblicato sul sito *internet* della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* e i suoi effetti decorrono dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento stesso. Il provvedimento non è adottato se la Banca d'Italia ha già adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1. »;

2) al comma 1, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 83, comma 1 », ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « , ovvero del provvedimento di cui al comma 01 »;

3) al comma 4, dopo le parole: « gli effetti del provvedimento » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 01 o di quello »;

4) al comma 5, le parole: « rimborsi effettuati, beneficiando della preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi effettuati. Quando la banca è in liquidazione coatta amministrativa, il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza ».

Articolo 2.

(Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla tariffa allegata al medesimo decreto, parte prima, all'articolo 1, nota II-*bis*), comma 1, lettera a), le parole: « se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano » sono sostituite dalle seguenti: « se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10,95 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 3.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Procedura di infrazione 2021/2170)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La Consob può trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonché relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La trasmissione dei dati personali è effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. ».

Articolo 4.

(Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale – Procedura di infrazione n. 2021/2075)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne. ».

Articolo 5.

(Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl)

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, dopo la parola: « vecchiaia, » è inserita la seguente: « anticipata, ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3,024 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,097 milioni di euro per l'anno 2024, in 3,286 milioni di euro per l'anno 2025, in 3,574 milioni di euro per l'anno 2026, in 4,097 milioni di euro per l'anno 2027, in 4,773 mi-

lioni di euro per l'anno 2028, in 5,258 milioni di euro per l'anno 2029, in 5,624 milioni di euro per l'anno 2030, in 5,694 milioni di euro per l'anno 2031 e in 5,765 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 26. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 525 è sostituito dal seguente:

« 525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari. ».

Articolo 7.

(Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

1. Al fine di assicurare l'individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con i Ministri della salute e dell'econo-

mia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 8.

(Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

1. Al fine di assicurare l'adozione di interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione del radon *indoor* e per una efficace compatibilità delle misure di efficientamento energetico con i programmi di qualità dell'aria negli ambienti chiusi e con gli interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione di radon *indoor*, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon *indoor* in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi.

2. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101 del 2020, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 9.

(Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)

1. Al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.

1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma *1-bis* in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5.

1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma *1-bis* può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma *1-bis*, lettera f).

1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma *1-bis* è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142. »;

b) all'articolo 7, dopo il comma *9-bis*, è inserito il seguente:

« *9-ter.* I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti. ».

Articolo 10.

(Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma *6-bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Pie-

monte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito *internet* istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo.

4. Chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000.

5. Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di cui al comma 1, nonché di creare filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare l'attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto dell'allegato X del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti.

6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le autorità competenti possono promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per le finalità previste dal comma 5, nei quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale.

7. Le attività e gli utilizzi di cui ai commi 5 e 6 sono presi in considerazione nella previsione delle misure nazionali e regionali di incentivazione e di finanziamento in materia di qualità dell'aria e di sviluppo rurale. I provvedimenti relativi al Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2022, e al Piano Strategico nazionale della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027 assicurano una priorità al finanziamento di tali attività.

8. La disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone

interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 485, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera *a*), del presente decreto, ad eccezione delle parole: « a far data dall'anno scolastico 2023-2024 ».

2. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 569, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera *c*), del presente decreto, ad eccezione delle parole: « a far data dall'anno scolastico 2023-2024 ».

3. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 785.361 euro per l'anno 2023, 948.193 euro per l'anno 2024, 1.144.694 euro per l'anno 2025 e 1.341.196 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 12.

(Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. Al fine di garantire gli attuali *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, le dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore sono incrementate rispettivamente di 350 e di 200 unità. Conseguentemente, la dotazione organica di cui alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è rideterminata secondo i suddetti incrementi.

2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, è autorizzata, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, l'assunzione straordinaria di un corrispondente numero di unità del predetto Corpo, a decorrere dal 1° ottobre 2023. Le medesime assunzioni avvengono mediante ricorso alla

graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per le assunzioni nella qualifica di operatore, le modalità di svolgimento della selezione sono stabilite con apposito bando per accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le funzioni proprie della qualifica di operatore di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 5.367.150 per l'anno 2023, di euro 22.682.796 per l'anno 2024, di euro 23.994.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 24.264.310 per l'anno 2027, di euro 24.719.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 24.918.421 per l'anno 2031 e di euro 25.512.928 annui a decorrere dall'anno 2032.

4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 703.630 per l'anno 2023 e di euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4 pari complessivamente ad euro 6.070.780 per l'anno 2023, a euro 23.232.796 per l'anno 2024, a euro 24.544.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 24.814.310 per l'anno 2027, a euro 25.269.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 25.468.421 per l'anno 2031 e a euro 26.062.928 a decorrere dall'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

6. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa pari a euro 10.600.000 a decorrere dall'anno 2023.

7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativa alla annualità 2023, avvengono, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria dei concorsi pubblici banditi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, per il rimanente 30 per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 13.

(Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale. »;

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« Art. 12-bis (*Disposizioni per il personale volontario*). – 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6. ».

2. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola « fuoco » sono aggiunte le seguenti: « iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ».

3. Sono fatti salvi l'elenco del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006 e la graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini, rispettivamente, delle quote di riserva dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché delle eventuali assunzioni in deroga previste dalla vigente normativa.

4. In relazione alle assunzioni effettuate attingendo alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2 si applicano al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 e comun-

que entro il 30 ottobre 2024. Per assicurare la continuità dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino all'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale assunto nel ruolo di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 12, nominato allievo vigile del fuoco, continua a svolgere le funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario. Tale periodo viene computato ai fini dell'applicazione pratica prevista dal medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

6. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco e nella graduatoria di cui al comma 3, permane nei medesimi se iscritto nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2023.

Articolo 14.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 485:

1) al comma 1, dopo le parole « Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, » sono aggiunte le seguenti « immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo, » e le parole « per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo » sono soppresse;

2) al comma 3, le parole « e negli stessi limiti fissati dal » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

3) il comma 4 è abrogato;

4) al comma 5, le parole « e negli stessi limiti » sono soppresse;

b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione. »;

c) all'articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024, il servizio non di ruolo pre-

stato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici. ».

2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024 e confermati in ruolo, pari a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026 e a quelli di cui al comma 1, lettera *c*), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-24, pari a euro 1.518.396 per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843)

1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 16.

(Designazione dell'Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001)

1. Alle formalità previste dall'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, provvede il Ministero della giustizia. A tal fine, il Ministero della giustizia, verificata l'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, vi appone la formula esecutiva.

Articolo 17.

(Adeguamento al regolamento UE 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno)

1. Gli attestati rilasciati ai cittadini dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, muniti dei requisiti di sicurezza previsti dal regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, sono carte valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-*bis*, della legge 13 luglio 1966, n. 559.

2. Gli attestati di cui al comma 1 sono prodotti e forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS S.p.A.), secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, paragrafo 1, lettera *b*), e 6 del regolamento (UE) 2019/1157.

3. Con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e l'IPZS S.p.A. sono definite le caratteristiche tecniche e grafiche degli attestati di cui al comma 1, i costi di produzione e di distribuzione ai comuni e le relative modalità.

4. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano l'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché i diritti fissi e di segreteria che restano di spettanza del comune.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 120.000 per l'anno 2023 e a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 18.

(Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere Schengen istituito dal regola-

mento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, allo straniero in possesso del passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di validità, nonché del visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2018, o di un permesso di soggiorno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno 2002, anch'essi in corso di validità. »;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* L'ingresso in Italia può avvenire, salvi i casi di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

1-ter. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.

1-quater. L'autorità di frontiera assicura la registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (*entry-exit system-EES*) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad informare il cittadino straniero della durata massima del soggiorno autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo può essere resa anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità italiane in corso di validità, il personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di uscita.

1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4) e 26) del regolamento (UE) 2017/2226, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, sono:

a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;

b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226. »;

3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1 è richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento

(UE) 2018/1240, secondo le modalità previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo regolamento. L'autorizzazione è rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unità nazionale ETIAS (*European travel information ad authorisation system*) in attuazione del Capo VI, del medesimo regolamento (UE) 2018/1240. Avverso le decisioni adottate dall'Unità nazionale ETIAS la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia sono:

a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;

b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (*European travel information ad authorisation system-ETIAS*) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240. »;

b) all'articolo 5, al comma 8-bis, dopo le parole: « contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso » sono inserite le seguenti: « la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi » e dopo le parole: « al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso, » sono inserite le seguenti: « di un'autorizzazione ai viaggi »;

c) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: « i requisiti richiesti » sono inserite le seguenti: « dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e »;

d) all'articolo 13:

1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: « legge 28 maggio 2007, n. 68 » sono inserite le seguenti: « ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi è stata annullata o revocata ovvero se lo straniero è un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19 del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, »;

2) al comma 2-ter, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « In tali casi, lo straniero può essere destinatario di un divieto di

reingresso nel territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14-*bis*. Il divieto di cui al presente comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale e opera per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. »;

3) dopo il comma 2-*ter*, sono inseriti i seguenti:

« 2-*quater*. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste in uscita dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-*ter*.

2-*quinqüies*. L'autorità di frontiera, all'atto della registrazione in uscita dello straniero, informa l'interessato che il divieto di cui al comma 2-*ter* è disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro centoventi giorni, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. L'autorità di frontiera informa altresì lo straniero che, nel caso in cui, in occasione del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di divieto saranno notificate, anche con ricorso a modalità telematiche, all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta del visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7. L'autorità di frontiera comunica allo straniero che entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del rintraccio in frontiera potrà far pervenire al questore, anche a mezzo del servizio postale o per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni.

2-*sexies*. Contro il provvedimento di cui al comma 2-*ter* è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il questore che ha adottato il provvedimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio. »;

4) al comma 14-*bis*, dopo le parole « divieto di cui al comma 13 » sono inserite le seguenti « , anche nel caso di espulsione disposta dal giudice, ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 8, al comma 1, il secondo periodo è abrogato.

3. L'accesso all'archivio comune di dati di identità (CIR - *Common Identity Repository*), istituito dall'articolo 17, dei regolamenti (UE) 2019/

817 e 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, è consentito, in conformità alle disposizioni previste dai citati regolamenti, alle autorità di polizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

4. I decreti di cui al comma 1, lettera a), punti 2), capoverso 1-*quies*, e 3), capoverso 2-*ter*, sono emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-*bis*, nonché alle lettere c) e d), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea.

Articolo 19.

(Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 185 è sostituito dal seguente:

« 185. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali. »;

b) il comma 187 è abrogato.

Articolo 20.

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019) 3110724)

1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis; »;

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. 1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa unionale e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni.

2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.

3. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, all'autorità individuata a norma dell'articolo 5 e al comune di residenza dell'interessato. »;

c) all'articolo 4, primo comma:

1) le parole: « dal precedente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 3 »;

2) le parole: « 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 » sono sostituite dalle seguenti: « 34 del decreto legislativo 3 aprile 2011, n. 71, ferma restando l'esclusiva competenza del-

l'autorità giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis »;

d) all'articolo 12, secondo comma, dopo le parole: « obblighi alimentari » sono inserite le seguenti: « , di mantenimento, di assegno di vorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile », e dopo le parole: « discendenti di età minore ovvero » sono inserite le seguenti: « portatori di *handicap* grave o ».

Articolo 21.

(Modifica all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO))

1. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 18 è sostituito dal seguente:

« 18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili, da assegnare con procedure di gara a ribasso, sulla base dei criteri tecnici definiti dalla società Terna S.p.A. coerenti alle esigenze di immediatezza del servizio e nel rispetto dei principi di neutralità tecnologica, cui partecipano utenti finali e accumuli. ».

b) il comma 19 è abrogato.

2. La società Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, può implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 5 agosto 2022.

Articolo 22.

(Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-bis è abrogato.

Articolo 23.

(Adattamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano negli articoli da 1 a 24:

1) le parole « regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) »;

2) le parole: « regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) »;

3) il numero: « III-bis » è sostituito dal seguente: « IV »;

b) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) per “prodotti a duplice uso listati” s'intendono i prodotti, elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso; »;

2) alla lettera f), dopo la parola: « prodotti » sono aggiunte le seguenti: « di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento duplice uso »;

3) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

« n) per « operatore » s'intende l'esportatore, l'importatore, l'intermediario o il prestatore di assistenza tecnica; »;

c) all'articolo 3, comma 2, il numero: « 8 » è sostituito dal seguente: « 9 »;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « L'Unità di cui all'articolo 7-*bis* della legge 9 luglio 1990, n. 185 »;

2) al comma 2, le parole: « uso e » sono sostituite dalle seguenti: « uso listati e »;

3) al comma 2-*bis* è aggiunto il seguente periodo: « Per le medesime attività, l'Autorità competente può altresì avvalersi del personale distaccato di cui all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185. »;

e) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito » sono sostituite dalle seguenti: « per le autorizzazioni in materia »;

2) al comma 2, la parola: « individuali » è soppressa;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il Comitato, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto. »;

4) al comma 3, le parole: « dello sviluppo economico » e « dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « delle imprese e del *made in Italy* » e « della cultura »;

5) al comma 5, dopo le parole: « si svolgono », sono inserite le seguenti: « con modalità telematiche o »;

f) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole da: « a duplice uso, » fino a « cooperazione internazionale, » sono sostituite dalle seguenti: « a duplice uso listati, di prodotti a duplice uso non listati, di merci soggette al regolamento antitortura o di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali è vietato, a norma dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'operazione e ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità competente, »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « all'Agenzia delle dogane e dei monopoli » sono sostituite dalle seguenti: « alle altre amministrazioni di cui al comma 1 »;

g) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le autorizzazioni concernenti prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono rilasciate dall'Autorità competente nella forma di

autorizzazioni specifiche individuali, salva diversa previsione dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. »;

h) all'articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'Autorità competente può subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti ovvero l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del regolamento duplice uso, nonché di quanto disposto dal presente decreto. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere vietata o subordinata ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento duplice uso. »;

2) al comma 2, le parole: « al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, » sono soppresse;

3) al comma 3, le parole da: « a questi collegati » fino a: internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti, possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice uso, anche su richiesta specifica »;

4) al comma 5, secondo periodo, le parole da: « è da assoggettare » fino a « all'intermediario » sono sostituite dalle seguenti: « o di assistenza tecnica è da assoggettare ad autorizzazione per motivi di non proliferazione, l'Autorità competente comunica tempestivamente tale decisione all'operatore »;

5) al comma 6, le parole da: « all'esportatore » a « esportazione o » sono sostituite dalle seguenti: « all'operatore la subordinazione ad autorizzazione dell'operazione di esportazione, di fornitura di assistenza tecnica o della prestazione di servizi di »;

6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Fermo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2 e 8, paragrafo 2 del regolamento duplice uso, quando sussistono motivi per sospettare che prodotti a duplice uso non listati o prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento duplice uso, gli operatori interessati alla esportazione dei prodotti medesimi, ovvero alla fornitura di assistenza tecnica o alla pre-

stazione di servizi di intermediazione collegate ai prodotti stessi, ne informano senza indugio l'Autorità competente. »;

7) al comma 8, le parole da: « dell'esportatore » fino a « internazionale, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 7, comunica la stessa », e le parole: « l'esportatore o l'intermediario interessati devono presentare » sono sostituite dalle seguenti: « l'operatore presenta »;

i) all'articolo 10:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione specifica individuale è rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, ad un singolo operatore e per uno specifico utilizzatore finale, in relazione a uno o più beni fisici o intangibili o ad una o più operazioni di trasmissione di *software* e tecnologia o di assistenza tecnica. La durata dell'autorizzazione non è superiore a quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe. »;

2) al comma 2, le parole: « dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « dell'operatore »;

3) al comma 3, lettera *d*), le parole: « uso e per i prodotti a duplice uso non listati » sono soppresse;

4) al comma 4, la parola: « , timbrata » è soppressa;

l) all'articolo 11:

1) al comma 1, le parole: « analoghe autorizzazioni » sono sostituite dalle seguenti: « autorizzazioni individuali » e il secondo periodo è soppresso. ;

2) al comma 2, le parole da: « tre anni » a « una volta » sono sostituite dalle seguenti: « quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe. »;

3) al comma 5, lettera *c*), le parole: « uso o » sono sostituite dalle seguenti: « uso listati o »;

m) all'articolo 12, comma 1, le parole: « , dei prodotti a duplice uso non » sono soppresse;

n) all'articolo 13:

1) al comma 1, le parole: « e di prodotti a duplice uso non » sono soppresse e le parole: « allegato III *c* » e « allegato II *octies* » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « allegato III, sezione C, » e « allegato II, sezione I, »;

2) al comma 2, dopo le parole: « a duplice uso » è inserita la seguente: « listati »;

3) al comma 5, le parole: « dei commi 4 e 6 » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 4 »;

o) all'articolo 14:

1) al comma 1 le parole: « alle lettere c) e d) dell'articolo 12 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d), »;

2) al comma 3, le parole: « dell'originale » sono soppresse;

p) all'articolo 15, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per la cessione di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'operatore presenta domanda di autorizzazione al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per il tramite dell'Autorità competente, la quale comunica l'esito e le prescrizioni imposte a tutela dei materiali o delle informazioni classificati ai richiedenti e, quando necessario, agli Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 6, del presente decreto. »;

q) all'articolo 16, comma 3, le parole: « nella parte 2 dell'Allegato II-bis » sono sostituite dalle seguenti: « nell'allegato II, sezione A, parte 2, »;

r) all'articolo 17:

1) al comma 1 le parole: « dell'esportatore, dell'intermediario » sono sostituite dalle seguenti: « dell'esportatore, dell'importatore, dell'intermediario »

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dall'Autorità competente, » è inserita la seguente: « anche »;

3) al comma 4, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, dopo la parola: « esportati, » è aggiunta la seguente: « importati, »;

s) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Art. 18 (*Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso*). – 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.

2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.

3. L'operatore che nei casi previsti dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000. La medesima pena si applica in caso di violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000 l'operatore che:

a) omette di comunicare all'Autorità competente l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione;

b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso;

c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 12, comma 4, e 13, comma 5. »;

t) all'articolo 19:

1) al comma 1, alinea, le parole: « da due a sei anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a sei anni e »;

2) al comma 1, lettera a) le parole da: « 4-bis » a « 4-sexies » sono sostituite dalle seguenti: « 5, 6, 7, 8 e 9 »;

3) al comma 1, lettera b) il numero: « 4-bis » è sostituito dal seguente: « 5 »;

4) al comma 1, lettera c) le parole: « 6-bis e 7-quinquies » sono sostituite dalle seguenti: « 13 e 18 »;

5) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000. »;

6) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:

a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;

b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;

c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2;

d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 4.

5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace l'esportatore che non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea negli archivi della propria sede legale per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e di esibizione della stessa su richiesta dell'Autorità competente. »;

u) all'articolo 20:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:

a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;

b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali;

c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti.

2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000. »

2) al comma 3, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, » e le parole: da uno a quattro anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quattro anni e »;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:

a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;

b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;

c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2. »;

v) all'articolo 21:

1) al comma 1, le parole « da due a sei anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a sei anni e »;

2) al comma 2, le parole « da uno a quattro anni o » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quattro anni e »;

z) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

« Art. 21-bis (*Confisca obbligatoria*). – 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del codice penale, nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o 20, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. »;

aa) sono abrogati gli articoli 10, comma 8, 11, comma 8, 12, comma 6, 19, comma 3, e 20, comma 4.

bb) nelle premesse:

1) dopo le parole: « Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso » sono inserite le seguenti: « Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) »;

2) dopo le parole: « Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate

merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti » sono inserite le seguenti: « Visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) ».

Articolo 24.

(Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. È ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea. »;

c) al comma 4, lettera a), dopo le parole: « ed i veicoli destinati al trasporto di cose » sono inserite le seguenti: « per conto proprio »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per i veicoli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione è rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481. »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, può stabilire eventuali ulteriori

criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3. ».

2. L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui all'articolo 84, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è consentita a condizione che:

a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;

c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

3. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 2, è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;

b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

4. I documenti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.

5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscrive il numero della targa di immatricolazione di un veicolo locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico nazionale in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

6. Ai fini di cui all'articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile è individuata quale punto di contatto nazionale.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 25.

(Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI.)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. »;

b) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve »;

c) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'Autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresì all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale. ».

Articolo 26.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno

2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede:

a) quanto a euro 5.042.028 per l'anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile";

b) quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023, a euro 44.997.000 per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815 per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 27.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO